Avv. ATTILIO FONTANA

LA PARROCCHIA IN SEDE VACANTE

NEI RIGUARDI DELL'ECONOMO SPIRITUALE

Nozioni generali. – L'Economo Spirituale nella legislazione degli ex Stati italiani. – Legislazione del Regno d'Italia. – Nomina e riconoscimento civile dell'Economo Spirituale. – L'Economo Spirituale e la rappresentanza giuridica della Parrocchia. – Lo stipendio dell'Economo Spirituale secondo le leggi finanziarie.

ALMA COLLEGE
348.346
LIBRARY
F 734
Alma California

MILANO
CASA EDITRICE L. F. COGLIATI
Corso P. Romana, 17
1910

LIBRERIA PONTIFICIA
FEDERICO PUSTET
ROMA
23100

Dello stesso autore

Carattere giuridico del diritto di banco in chiesa.
(Riv. di Diritto Ecclesiastico, vol. XI.)

Le azioni possessorie ed il diritto di banco in chiesa.
(Riv. di Diritto Ecclesiastico vol. XII.)

La personalità giuridica dei Capitoli Cattedrali.
(Riv. di Diritto Ecclesiastico, vol. XIII.)

Cathedraticum seu Synodaticum.
(Giurisprudenza Italiana, vol. LVII.)

La campane secondo la legge penale.
(Giurisprudenza Italiana, vol. LVIII.)

La Parrocchia, come il Comune, col quale spesso coincide, costituisce un centro sociale di primaria importanza, da cui non si può prescindere nello studio della vita nazionale e dei mezzi che conferiscono ad elevarla intellettualmente e moralmente.

Sta bene la separazione dei due poteri civile e religioso quando importi solo distinzione di specifiche funzioni e non anche stato perenne, aperto o segreto, di guerra guerreggiata; ma il legislatore, vero sociologo in azione, non deve, in omaggio al vecchio dottrinarismo, far le finte di ignorare l'esistenza della Parrocchia, risultante di un complesso di credenze religiose, le quali, investendo della lor luce spirituale l'intiera vita dell'uomo, hanno larghe e profonde ripercussioni su tutto quanto l'ambiente sociale, quando addirittura non riescono ad imprimergli particolari tendenze e tonalità. E basti, invero, ricordare che per la grande maggioranza dei cittadini i tre

fenomeni più importanti e caratteristici della demografia — natalità, nuzialità e mortalità — tuttavia si colorano e sostanziano di contenuto religioso prima ancora che civile.

Forza della tradizione, si obietterà.

Ma è facile rispondere che la tradizione nè si formerebbe, nè si conserverebbe così tenacemente — starei per dire indistruttibilmente — se non sgorgasse da un sentimento innato nell'anima umana, dal sentimento religioso. Per il che, la Parrocchia, credenti o no, rimane una importantissima entità sociale, feconda di complessi e molteplici effetti giuridico-civili, degna di ogni studio e meditazione.

Convinto di questo vero, m'accinsi a studiare la Parocchia in uno dei suoi momenti più interessanti, e poco esplorato o, quantomeno, non organicamente trattato: ossia nel tempo della vacanza del suo legittimo titolare. Mi si parò così innanzi la figura del Parroco interino, *più comunemente conosciuta sotto il nome di* Economo Spirituale; *la quale veramente campeggia nella Parrocchia nel detto periodo di tempo. Premesse alcune doverose nozioni generali di indole canonica e storica, mi adoperai a definirne la natura giuridica alla stregua dei principii di diritto canonico e civile e a fissarne le mansioni spirituali in quanto le medesime potessero essere produttrici di effetti civili. Veniva quindi opportuno esaminare il trattamento pecuniario che nella le-*

gislazione — in parte tuttora vigente — degli ex Stati italiani e in quella del Regno d'Italia è fatto all'Economo Spirituale. Da qui, poi sempre con la scorta dei principii generali, mi apersi la via a trattare della nomina e riconoscimento civile del parroco interino, nonchè della rappresentanza giuridica della Parrocchia vacante che a lui spetta per la tutela e difesa degli interessi religiosi. Aggiunsi, infine, un capitolo sullo stipendio dell'Economo Spirituale secondo le leggi finanziarie, e ciò, convien dirlo, per l'intento — oltrechè teorico — pratico dell'assunto mio. Anzi tale intento mi persuase a dare qualche sviluppo ad alcune parti della trattazione, le quali, seguendo la pura linea giuridica, avrei anche potuto tralasciare.

Nel corso del lavoro naturalmente non trascurai tutte quelle particolari questioni che, riattaccandosi per l'una o l'altra ragione all'oggetto centrale della mia trattazione, mi parvero degne di rilievo. Dicasi così dei diritti dell'Economo Spirituale civilmente *riconosciuto nei confronti del Parroco, sprovvisto del regio* placet, *ecc.*

L'opera mia non sarà certo scevra di difetti e lacune, fors'anco gravi. Ma oso affermare ch'è la prima, la quale, riunendo e sistematizzando un numeroso materiale assai sparso, abbia tentato di presentare in un tutto organico la figura dell'Economo Spirituale. Tentare non significa ancora riuscire. Ma mi giovi almeno presso i let-

tori — se nè avrò — la buona intenzione. E mi si lasci anche nella illusione che questo lavoro possa tornare di contributo non disprezzabile al poderoso problema del riordinamento delle parocchie, che un giorno, col riordinamento della proprietà ecclesiastica, bisognerà pure accingersi a convenientemente risolvere.

a f.

I.

Nozioni Generali.

SOMMARIO. — 1. Vicaria parrocchiale *perpetua e temporanea* — Caratteri differenziali — 2. Il Vicario *perpetuo* è un vero e proprio *beneficiato;* quello *temporaneo* non è che uno *stipendiato* — Ferraris, Magni, Pellegrino. — 3. Cause per cui si fa luogo alla Vicaria *temporanea* — Pellegrino — Varie specie di Vicari — La nostra trattazione riguarda solo i Vicari temporanei in tempo di sede vacante per *rinuncia* o *morte* del titolare — Loro diverse denominazioni — *Economo Spirituale.* — 4. Cenni storici — Diritti di regalia e di spoglio — Visitatori ed intercessori — Lotta tra l'autorità *civile* ed *ecclesiastica* — Decisione di Alessandro III — Perchè nella lotta per i beni ecclesiastici vacanti sia rimasto vittorioso lo Stato. — 5. Decreto del *Concilio di Trento* riguardante gli Economi Spirituali — Esplicazione del decreto stesso — Van Espen.

1. — La *Vicaria Parrocchiale*, che il diritto canonico definisce un « jus exercendi functiones alterius beneficio inhaerentes cum congrua fructuum assignatione », si distingue in vicaria *perpetua* e

temporanea, secondochè il vicario venga nominato a vita o a tempo.

La Vicaria *perpetua* trovasi generalmente eretta nella chiesa filiale di qualche parrocchia troppo ampia e bisognevole quindi di un aiuto permanente e continuo nel disimpegno del servizio religioso (1) ; la *temporanea* invece è costituita dal Vescovo nelle parrocchie le quali siansi rese vacanti del titolare o nel caso in cui il titolare stesso sia assente per giusta causa od anche in suo straordinario aiuto se egli si chiarisse illetterato od imperito (Concilio di Trento Sess. XXI, cap. VI, de reform., e Sess. XXIV, cap. XVIII, de reform.).

È ovvio che il vicario temporaneo cessa col cessare della causa per cui fu nominato o collo spirare del termine al quale fu limitata la sua gestione.

2. — Dalle premesse nozioni discende che mentre il vicario perpetuo è un vero e proprio benefiziato (Cap. Postulasti 27 de rescript.; cap. ad haec. 3. de officii vicarii, in Clement. unic. de offic. vic.) il vicario temporaneo non è che un semplice stipendiato.

Il Ferraris (*Prompta biblioteca canonica*, voce: *vicarius parochialis*) infatti scrive: « *Vicarius* « *temporalis, seu amovibilis vere et proprie non* « *est beneficiatus*, vicarius enim temporalis et ad « nutum amovibilis nullum habet titulum in Be- « neficio, neque in eo perpetuo investitur, nec po-

« test ob id ordinari in sacris, sed potest ad libi-
« tum constituentis removeri, quia... vicarius tem-
« poralis seu amovibilis est ille, qui auctoritate
« legitimi superioris pro peragendo ecclesiastico
« servitio in locum alterius ad tempus, seu volun-
« tatem constituentis sufficitur; cum Vicaria tem-
« poralis sit illa, quae ad tempus, non in perpe-
« tuum duratura est, puta cessante causa, vel lapso
« tempore, ob quam vel usque ad quod talis vica-
« ria concessa est; *unde non est beneficium, sed*
« *simplex salarium seu stipendium* ».

Nè diversamente si esprimono i numerosi canonisti citati dal Magni (*Del diritto pubblico ecclesiastico*, pag. 392). Basti ricordare tra questi il Pellegrino (*Praxis vicariorum et omnium in utroque foro jusdicentium, ecc. part. I sect. 8 n. 22 e segg.*: « Est autem advertendum quod Vicaria
« temporalis, et ad nutum amovibilis non est Be-
« neficium ut Vicaria perpetua, nec titulus bene-
« ficialis, quia non confertur in titulum, *sed est*
« *simplex salarium seu stipendium.* »

3. — I canonisti assommano a quindici le cause per le quali può farsi luogo all'istituzione di un vicario temporaneo (2). Una di queste cause è costituita dalla vacanza del benefizio e quindi dell'officio o per *morte* o per *rinunzia* del titolare. Il sacerdote che viene interinalmente deputato, sinchè il benefizio non sia provvisto da un nuovo titolare, a disimpegnare il servizio religioso ed una

volta come vedremo, ad amministrare anche i beni vacanti, è variamente detto *economo curato*, *vicario curato*, *vicario spirituale*, *parroco interino* ed *economo spirituale*.

Noi restringendo la trattazione a questa specie di vicarii temporanei — siccome quella che, per essere esplicitamente riconosciuta e regolata dalle vigenti leggi, ha dato e può dar luogo a parecchie questioni, delle quali alcuna di non poca importanza — adotteremo il nome di *Economo Spirituale*, poichè il medesimo, oltre essere rimasto nelle norme legislative oggi ancora veglianti sulla materia, caratterizza e circoscrive l'indole delle funzioni all'Economo stesso demandate.

4. — L'odierna istituzione giuridica dell'Economo Spirituale non è che il prodotto della lotta secolare combattutasi tra lo Stato e la Chiesa per l'amministrazione dei beni ecclesiastici vacanti, invocando quello il *diritto di regalia* e questa il *diritto di spoglio*. Veramente il *diritto di spoglio*, basato sul principio stabilito da Giustiniano nella Novella 131, cap. 13, ed accolto dal giure canonico, « non potere il sacerdote disporre delle cose acquistate coi frutti del beneficio ecclesiastico, ma spettare le stesse alla Chiesa », non consistette dapprima che nell'appropriazione appunto di queste cose; in seguito però esso diritto si estese anche alla occupazione dei beni vacanti.

Per quanto riguarda poi il *diritto di regalia* occorre osservare che il medesimo non subito si pre-

sentò con un tale nome e contenuto ben definito, ma assunse invece sostanza e forma diversa a seconda dei tempi, della più o meno salda organizzazione statale e della coscienza più o meno esatta dei diritti della potestà laica di fronte alla ecclesiastica.

Nei primi secoli del Cristianesimo allorchè rendevasi vacante una sede episcopale — la parrocchi non risale che al IV secolo dell'èra cristiana o poco prima — il metropolitano deputava uno dei vescovi parrocchiali, che veniva chiamato *intercessore*, a reggere la Chiesa Vacante (3) oppure il Papa vi deputava un *visitatore* (4). A poco per volta però lo Stato, vuoi per ragioni di conflitto che non mancano mai di sorgere tra due autorità la cui sfera d'azione e competenza non è ben definita ed i cui contatti sono frequenti, vuoi per scopo politico od anche solo fiscale, prese ad ingerirsi nella vacanza delle chiese, avocandone a sè, durante la vacanza, l'amministrazione dei beni. Noi crediamo tuttavia che la ragione precipua di una simile ingerenza, prima ancora che nello spirito di opposizione o nella avidità fiscale, vada cercata nella ragione politica, costringente lo Stato ad apprestare difese ed ostacoli alla sempre più crescente invadenza della Chiesa.

Ora quale migliore occasione della vacanza di un benefizio o di un ente ecclesiastico qualsiasi per affermare il diritto dello Stato sulla amministrazione di beni, sprovvisti di un legittimo tito-

lare? Da qui la imposizione della mano statale sopra i beni stessi, imposizione, del resto, che non tarderà a trovare la sua giustificazione tanto nel concetto della sovranità territoriale, quanto in quell'altro di non lasciare che durante la vacanza i beni vengano depauperati così ai danni dell'ente che dei futuri titolari. Concetto, quest'ultimo, che doveva nei primi tempi della Chiesa ed anche molto tempo dopo, ricevere conforto e forza nella professione che lo Stato, nelle sue leggi, soventi faceva di protettore della Chiesa.

Dalla imposizione poi della mano statale sopra i beni alla ingerenza diretta, giustificata da scopi politici, nella nomina del titolare, è breve il passo; tanto breve che non crediamo di esagerare affermando che storicamente l'una e l'altra cosa quasi sempre coincidono. Certo che il *diritto di placitazione* — sotto le sue diverse denominazioni di *exequatur*, *pareatur*, *vidimus* — è di molto posteriore, quale perfetto istituto giuridico-politico, ai primi tempi della Chiesa; ma ciò non toglie che le sue origini risalgano a tempi assai remoti, se vero è che verso il secolo XI già ne appariscono in Inghilterra le prime affermazioni (5).

Così gli imperatori d'Oriente, tolto pretesto dai tumulti che frequentemente succedevano nella elezione dei Vescovi, avocarono a sè l'elezione stessa, e, ridotti a mano imperiale i beni delle sedi episcopali vacanti, ne affidarono l'amministrazione ad un loro *economo*. Del quale fatto lo ZONARA,

citato dal Gonzales (*Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregori* IX, tom. I, lib. 1. tit. XXXI, cap. IV), ricorda per primo autore l'imperatore Niceforo Foca: « imperator -- egli scrive — ex hoc sumpta occa-« sione et omni auctoritate designandi Episcopos-« sibi vindicata, edixit ne quisquam injussu suo « in ullam Ecclesiam mitteretur. Mortuo igitur « Episcopo, *regium ministrum in Ecclesiam va-« cantem mittebat*, quo sumptus necessarios parce « faciente, ipse reliqua sibi vindicabat ».

Gli storici ci insegnano che la riduzione a mano regia ducale o comitale, dei beni delle chiese vacanti, nonchè la relativa ingerenza nella nomina del titolare appaiono verso il 1000, oltrechè, come si disse, in Inghilterra, anche in Francia ed in Italia (6). Nè mancarono nemmeno i versi ad illustrare la cosa, tanto che Guglielmo Brito (Gonzales, loc. cit.), esce in questa specie di poetico lamento:

« Nam rex Anglorum jus usurpaverat illud
Usque modo, ut solus Pastores ipse crearet;
Nam quoties Pastore carens Praelatica sedes,
Civili letho, naturalive vacasset,
Protinus Ecclesiae bona cuncta vacantis *ab ipso*
Usurpata suos convertebantur in usus ;
Sicque Dei sponsa viduans quantum ipse volebat,
Cogebat placito sibi nubere sponso ».

Ora torna facile comprendere come di fronte ai

diritti che lo Stato pretendeva di esercitare sui beni delle chiese vacanti, l'*intercessore* od il *visitatore*, o chiunque altro mandato a reggere interinalmente le chiese stesse trovasse sempre più limitato il proprio còmpito ai semplici offici spirituali e tanto più limitato quanto più cresceva il numero della chiese particolari (*parrocchie*), rendendosi ognor più difficile per parte della Chiesa la vigilanza sulle medesime. E ciò senza notare che venendo queste a costituire una nuova forza sociale — e quale forza! — lo Stato non poteva, qual si fosse il motivo reale od apparente, disinteressarsi di esse. Cosicchè la Chiesa, per timore di peggio, scende spesso a transazioni collo Stato, riconoscendogli implicitamente od esplicitamente un diritto di ingerenza e nei beni vacanti e nella nomina del titolare. Non è raro tuttavia il caso che un tale diritto, riconosciuto da un pontefice, venga misconosciuto e negato da un altro, non appena l'autorità civile si mostri od appaia alquanto debole o quella papale siasi, politicamente parlando, rinforzata.

Ad ogni modo le difficoltà sempre più numerose per la Chiesa di gerire essa direttamente la amministrazione dei beni vacanti, ci spiegano, almeno in parte, come nell'antico diritto canonico non si trovi, se le nostre ricerche non ci hanno ingannato, che una sol volta ricordata, a far astrazione dagli intercessori e visitatori, la istituzione degli *Economi* o *vicari temporanei*.

Tale istituzione infatti non appare che in una decisione diretta all'Arcivescovo di Cantorbery e suoi vescovi suffraganei nel 1165 dal pontefice Alessandro III (1159 - 1181), e che è del seguente tenore: « Cum vos plerumque oporteat ordinatio-« nem Ecclesiarum differre pro eo, quod quandoque « personae vobis minus idoneae praesentantur, « aut inter vos et praesentatores alia de causa ra-« dix dissensionis emersit (Providendum vobis est « ne occasione hujus dissensionis et scandali inte-« rim fructus illarum Ecclesiarum depereant, aut « eius parochialis in spiritualibus gravia pervenient « detrimenta. Inde est quod), fraternitati vestrae « mandamus, qualenus, si quando in vacantibus « Ecclesiis, in quabus Ecclesiastica persona prae-« sentationem non habet, vel quia personae minus « idoneae praesentantur, vel alia de causa, de jure « personas non potueritis in eis instituere; appella-« tione remota, ponatis OECONOMOS, qui debant « fructus percipere, et eos aut in Ecclesiarum ex-« pendere, aut futuris personae fideliter reserva-« re ». (Decret. Greg. lib. I, tit. XXXI, cap. IV).

Dalla riportata decisione emerge il duplice scopo *spirituale* e *temporale* dell'economo deputato a reggere la chiesa vacante. Bisogna però tener presente che la decisione venne emanata in vista di un caso particolare e che l'epoca alla quale risale è appunto quella in cui comincia a delinearsi con affermazioni vigorose la lotta tra lo Stato e la Chiesa per la materia dei vacanti; l'epoca anzi

in cui comincia irremediabilmente a declinare la potenza politica della Chiesa, per avere essa forse in tal campo di già assolta la sua missione.

Non possiamo tuttavia chiudere il presente paragrafo senza notare che la teoria del possesso feudale, per cui al Signore era riconosciuto un dominio eminente su tutte le possessioni di un determinato territorio e quella di altrettanti enti distinti ed autonomi quante erano le chiese particolari giovarono grandemente allo Stato nella lotta anzidetta; lotta dalla quale non poteva non uscire vittorioso poichè era assai più facile, come fu già da altri osservato, che trionfassero le accennate teorie informate a concetti pratici, tangibili quasi e quindi comprensibili dalla generalità degli uomini, che non la teoria troppo astratta della Chiesa Universale, prodotto giuridico-politico di menti raffinate, e perciò solo irreducibilmente inadatta, nel campo economico, a qualsiasi pratica e feconda attuazione, una specie di impero quale era sognato e vagheggiato dal nostro divino Alighieri.

Cosicchè possiamo affermare essere diventato assioma informativo del diritto ecclesiatico moderno il principio che « *Ecclesia, quoad bona temporalia spectat, civitati subesse debet* ».

5. — Il Concilio di Trento mantenne l'istituzione dell'Economo o Vicario, con prevalenza di officio spirituale però, quando alla Sess. XXIV

cap. XVIII, da reformat., trattando del modo di provvedere alle chiese *parrocchiali vacanti*, stabilì che « .... debeat Episcopus statim, habita « notitia vavationis Ecclesiae, si opus fuerit, ido- « neum in ea vicarium, cum congrua eius arbi- « trio, fructuum portionis assignatione constitue- « re, qui onera ipsius Ecclesiae, sustineat, donec « ei de Rectore provideatur ».

La ragione da cui mosse il decreto tridentino è evidente: non lasciare che a causa delle lunghe e molteplici formalità richieste dal concorso, se si tratta di parrocchia a ciò soggetta, o da quelle della presentazione di una persona idonea, se si tratta di parrocchia patronata, il popolo dei fedeli rimanga intanto privo dell'amministrazione dei Sacramenti e della parola divina, con certo pericolo delle anime. E quindi il Vescovo deve procedere alla nomina di un Vicario idoneo non appena « statim » abbia avuto conoscenza della vacanza.

Nè un tal carattere di urgenza viene comunque sminuito da quel « si opus fuerit », imperocchè questa clausola, come bene insegna il Van Espen (*Juris ecclesiastici universi*, part. II, tit. XXII, cap. V.), « significat quidem relinqui arbitrio E- « piscopi, num idoneus aliquis Vicarius, iuxta « formam ibidem expressam sit constituendus; sed « nequaquam permittit Episcopo relinquere Ec « clesiam vacantem sine Presbytero, qui curam « ejus agat, populoque sacramenta, aliaque ad sa-

« lutem necessaria tribuat ». Al quale proposito lo stesso VAN ESPEN (*loc cit.*) si pone il seguente quesito: « Quid enim, si in eadem Parochia sint « Vice-Pastores, qui Ecclesia vacante curam ejus « habere possint ; aut vicinus Parochus, qui ob « exsiguam, quam regendam habet communitatem, « sine magno incommodo possit vacantis Eccle- « siae curam habere et populo necessaria admini- « strare? ». Al che risponde: « Quidni tunc Episco- « pus subinde judicare poterit, novi Vicarii ad « vacantem Ecclesiam regendam deputatione opus « non esse; sed Vice-Pastoribus, aut vicino Paro- « cho curam committi posse ».

La misura della congrua fu ravvisata equa nella corresponsione di « duorum aureorum pro singulis mensibus ». Tuttavia essendo stata fatta questione se questa misura dovesse riferirsi al solo sostentamento del Vicario, od anche al reddito annuo delle Chiese vacanti, nonchè alle qualità personali dello stesso Vicario, la Sacra Congregazione del Concilio rispose che l'Ordinario Diocesano doveva tenere conto di tutti gli accennati criterii nello stabilire la misura medesima. (GARGIA: *Tractatus de Beneficiis*, part. IX, cap. II).

Al Vicario così costituito incombe poi l'obbligo di sostenere tutti i pesi della Chiesa vacante, come se fosse un vero e proprio parroco; « omnia praestat — dice il VAN ESPEN (op. cit.) — quae ipse Parochus praestare deberet ». Per il che passano nel Vicario temporaneo od Economo Spiri-

tuale tutti i diritti e gli oneri pastorali, i quali sono propri del parroco nell'amministrare la cura delle anime. Non passano invece i diritti inerenti alla carica di parroco in dipendenza di altri titoli, come, ad esempio, il diritto di aver posto tra i canonici di una chiesa collegiata o cattedrale, non potendosi evidentemente ciò annoverare tra le funzioni pastorali.

Cap. II.

L'Economo spirituale nella legislazione degli ex Stati italiani.

SOMMARIO. — 1. Generalità — 2. Piemonte — Istruzioni 8 giugno 1838. — 3. Sardegna — Pratiche speciali — Legge 23 marzo 1853, n. 1485. — Liguria e Parma — Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 — Decreto 17 novembre 1811 — L'istituto giuridico dell'Economo Spirituale non è espressamente regolato — Nostra ipotesi. — 5. Lombardo-Veneto — Circolare 11 marzo 1803 sulla fissazione degli assegni ai Vicari Spirituali — Circolare 15 marzo 1809 circa l'approvazione governativa dei Vicari Spirituali — Circolari 14 dicembre 1809 e 24 aprile 1812 — Norma provvisoria 31 maggio 1816 — Circolare 18 aprile 1818 sui Coadiutori di semplice ufficio e sulle questue. — 6. Toscana — Circolare 15 luglio 1539 — Rescritto 30 settembre 1785 — Circolare 16 gennaio 1839. — 7. Stato Pontificio — Concilio Tridentino — Roma e Sedi Suburbicarie. — 8. Regno delle due Sicilie — Rescritti 7 marzo e 16 giugno 1822 tuttora vigenti per le Provincie Siciliane, ma aboliti

per le Provincie Napoletane dal decreto 17 febbraio 1861, n. 248, abolitivo del Concordato 16 febbraio 1818.

1. — L'istituzione giuridica dell'Economo Spirituale trovasi diversamente regolata nella legislazione degli Ex Stati Italiani. Crediamo tuttavia utile, per la più completa trattazione della istituzione stessa, riassumere i punti salienti della legislazione di ciascun Stato al riguardo; tanto più che, come verrà dimostrato, alcune parti di essa, nonostante l'intervento recente del legislatore in materia, deve ancora ritenersi in verde osservanza.

2. — Piemonte. — Dalle istruzioni 8 giugno 1838 — le quali non sono che un rimaneggiamento di quelle più antiche del 17 dicembre 1771 (1) — dell'Economo Generale ai Regii Subeconomi si rileva (XXXII) che l'Economo Spirituale non poteva avere un *assegno* superiore alla congrua fissata alla parrocchia; che nel fissare questo assegno o stipendio si doveva aver riguardo agli incerti conosciuti sotto il nome di *diritti di stola*, che all'Economo Spirituale, massime pei beneficii di tenue entrata, poteva essere affidata l'amministrazione delle temporalità, con che passasse avanti il Subeconomo sottomissione di rettamente amministrare i redditi e beni del benefizio, tenerne i conti chiari, e di renderli al Subeconomo, o a chiunque altro venisse deputato,

e di rimettere i denari o i frutti a chi fosse ordinato per l'esatta custodia e conservazione a beneficio del successore.

I doveri poi di un tal economo sono così stabiliti dalle citate istruzioni: « vegliare sullo stato delle fabbriche e dei beni, ed alla conservazione dei boschi, dei quali, come pure di qualsiasi albero, non potrà far seguire o permettere alcun tagliamento senza nostra licenza in iscritto, che non accorderemo se non per i boschi cedui e per la qualità solita tagliarsi ogni anno » (XXXIII); « porre tutta l'attenzione al modo di migliorare i beni ed i boschi, ed aver l'occhio, in caso d'affittamento, alla condotta degli affittavoli, onde non malversino, nè commettano abuso alcuno, per informarci per mezzo del Subeconomo d'ogni occorrenza e suggerirci tutto ciò che crederà opportuno » (XXXIV) ; « esigere, a suoi termini, ogni sorta d'entrate, e supplire ai pesi, ai quali, per mezzo come sovra, ci avrà fatto constare essere soggetto il benefizio, e farà tutte le istanze per gli interessi del medesimo benefizio » (XXXV) ; « rendere conto di quelle prestazioni, che volgarmente si chiamano *appendici* e sogliono darsi da massari o altri, non meno che degli altri redditi del benefizio a favore del successore in questo; anzi negli inventari esprimere, se sianvi, o no, tali appendici da esigersi, ed il tempo in cui ne scade la esazione » (LXXIII e LXXIV).

L'Economo Spirituale « non potrà promuovere

nè proseguire lite alcuna relativa a' benefizii; e quando fosse necessario di sostenere in giudizio gli interessi del Benefizio vacante, dovrà informare ed attendere le direzioni di questo Generale Uffizio, non tralasciando intanto se la necessità lo esige, di dare le istanze per ottenere le opportune inibizioni, o altri simili rimedi giuridici, quando l'affare non soffrisse dilazione » (XXXVI).

Non risulta dalle istruzioni in parola se si richiedesse per gli economi spirituali il *regio placet:* ma pare debba escludersi, essendo il medesimo espressamente richiesto pei soli soggetti provvisti di benefizio (LVI).

3. Sardegna. — L'Isola di Sardegna, anche dopo la sua incorporazione al Piemonte, seguitò ad avere regolamenti, istruzioni, norme e pratiche speciali per l'amministrazione dei benefizii vacanti, i quali non furono mai assoggettati al diritto di regalia. Lo stesso Regio Decreto 20 dicembre 1866, n. 3403, che aggregò alla circoscrizione amministrativa dell'Economato Generale di Torino il territorio dell'Isola di Sardegna, dichiarò esplicitamente di mantenere in vigore nell'Isola, finchè non fosse altrimenti provveduto, i regolamenti, le istruzioni, norme e pratiche suddette.

Il trattamento degli Economi Spirituali quindi vi costituì materia esclusivamente demandata all'autorità diocesana. Occorre tuttavia notare che la legge 23 marzo 1853, n. 1485, speciale per

l'Isola di Sardegna, mentre provvide a concedere assegni e sussidi agli Arcivescovi, Vescovi, Vicari Capitolari, Seminari, Parroci e Vice-Parroci della detta Isola i quali, per l'abolizione delle decime ecclesiastiche (2) e nonostante le rendite di cui i loro Beneficii fossero provveduti, risultassero privi di sufficiente assegno, non dimenticò gli Economi Spirituali, poichè, dopo avere all'art. 3 disposto che « nel caso di vacanza d'un beneficio per decesso del titolare o per qualsivoglia altra causa, l'assegno sarà soppresso a favore della Stato », tosto soggiunse « semprechè non trattisi di beneficio a cui occorra di provvedere ». Ora è evidente che il beneficio al quale occorre provvedere è quello parrocchiale, non essendo ammissibile una soluzione di continuità nel servizio religioso. Del resto questa fu la interpretazione che i successivi regi decreti emanati per la esecuzione della legge anzidetta diedero al citato art. 3, invariabilmente disponendo che « ai sacerdoti che eserciteranno le funzioni ai posti vacanti di *parroci*, *rettori*, *vicari*, *piovani* e *vice-parroci*, sarà accordato un compenso temporaneo ragguagliato ai due terzi dell'assegno stabilito pei posti medesimi » (Saredo: *Codice Ecclesiastico*, parte II, pag. 489 e segg.) segg.).

4. — Liguria e Parma. — Gli articoli 39 e 40 del Decreto imperiale 30 dicembre 1809 fissano il minimo ed il massimo del trattamento da farsi

ai vicari o cappellani (2), il quale « sarà di cinquecento franchi il più, e di trecento franchi il meno » ; ma non è detto chiaramente se fra questi vicari debba anche comprendersi l'Economo Spirituale, poichè i medesimi non sarebbero, come si rileva più specialmente dall'art. 13 dell'anzidetto Decreto (3), che sacerdoti aggiunti al parroco o desservente.

Nè alla figura dell'Economo Spirituale, quale è da noi intesa, provvide il successivo Decreto Imperiale 6 novembre 1813, il quale, sebbene abbia una intera sezione intitolata « Dell'amministrazione dei beni delle cure vacanti », non prospetta affatto la figura in parola. E per vero, l'art. 27, pure prevedendo la vacanza della cura, la prevede per tutt'altro motivo che per *morte* o *rinunzia* del titolare: « qualora — esso dispone — si facesse luogo al rimpiazzamento provvisorio di un curato o vice-curato, che si trovasse allontanato dal servizio o per sospensione, per pena canonica o per malattia, ovvero per misura di polizia, si provvederà all'indennizzazione del vicegerente provvisorio nel modo prescritto dal Decreto delli 17 novembre 1811. Questa disposizione si applicherà alle Cure, o succursali, il di cui stipendio è tutto od in parte pagato dal Tesoro imperiale ». E l'art. 28 soggiunge: « durante il tempo che pei suddivisati motivi il curato o vicecurato sarà allontanato dalla parrocchia, il Tesoriere della Fabbrica esercirà, per quello che

spetta ai beni, le funzioni che sono attribuite al titolare dai precedenti articoli 6 e 13.

A sua volta il Decreto delli 17 novembre 1811 (4) limitasi anch'esso a contemplare i casi di assenza dalla parrocchia per causa di cattiva condotta o malattia, nonchè l'ipotesi che il parroco o desservente sia divenuto impotente, per gli anni o le infermità, ad adempiere alle proprie funzioni; ma tace affatto dell'Economo Spirituale.

Ed allora che cosa pensare di questa figura giuridica nella Liguria e nel Parmigiano? Noi pensiamo che all'Economo Spirituale si applicassero in via analogica le disposizioni di cui nell'articolo 27 sovracitato, ogni qualvolta non esistesse già nella cura un vice-curato o vice-parroco. Ma la nostra — per quanto logicamente deducibile dalle norme legislative del tempo — non è che una ipotesi, essendoci riuscita infruttuosa ogni ricerca in proposito (6).

5. — Lombardo-Veneto. — Il Ministro pel Culto del Regno d'Italia, con Circolare 11 marzo 1803, nell'intento di rispondere alle replicate richieste di alcuni Prefetti circa la quota dell'onorario da corrispondersi agli Economi Spirituali in cura vacante ed allo scopo di prevenire i dubbi e di togliere l'incomoda varietà delle pratiche in proposito, fossero esse ricevute in costumanza o autorizzate da ministeriali anteriori decreti, dispose in modo uniforme: cotesta quota, per re-

gola generale, non dover essere maggiore di lire 50 mensuali, italiane 38,37, nè minore di lire 30 milanesi, italiane 23,2, da prelevarsi dal reddito netto del beneficio vacante, a carico sia dell'eredità del defunto, sia del successore, in quanto a quella od a questo incomba, secondo i frutti percepiti o rimasti da percepirsi, il peso di sostenere l'assistenza spirituale delle rispettive parrocchie vacanti; fra il *maximum* delle lire 38.37 ed il *maximum* delle lire 23.2 doversi determinare all'occasione il medio dal Delegato di Circondario, coll'approvazione del Prefetto, secondo il calcolo liquidato o presunto, o possibilmente approssimativo del reddito del beneficio vacante: dove il beneficio fosse straordinariamente comodo, e circostanze particolari e riconosciute inducessero la convenienza di un aumento, lasciarsi questa parte di ragionevole arbitrio alla prudenza dei Prefetti, dietro il rapporto del Delegato; che se, o per queste deduzioni accessorie, o per la tenuità del reddito stesso, non si facesse luogo neppure al *minimum*, si assegnerà all'Economo l'intiero depurato prodotto del beneficio; sia poi nel caso di tenue reddito, sia per qualunque ipotesi, gli emolumenti detti straordinari che risultano da volontarie oblazioni e simiglianti proventi di costumanza, debbono essere per intiero ceduti all'economo sulla norma della competenza parrocchiale. (*Decreti regolamenti istruzioni generali sopra gli oggetti appartenenti alle attribuzioni del Ministero*

del Culto pel Regno d'Italia, pag. 51 - *Milano* MDCCCVIII).

Con una seconda Circolare 15 marzo 1809, mentre si stabilì chi dovesse far fronte, occorrendo, ai carichi dei benefizii vacanti prima della riscossione delle rendite e quindi pagare gli economi spirituali, si dichiarò che l'*approvazione governativa*, perchè un vicario in una cura vacante sia riconosciuto e pagato, vuolsi applicare soltanto ai casi di vacanza prolungata per cause speciali oltre un anno; allora acquistando il Vicario una certa durevolezza non potrà avere un carattere legale, se non mediante l'approvazione del Ministero. Quanto alle vacanze più brevi, non oltrepassando l'anno, la circolare in parola dispose che bastasse la destinazione dell'Ordinario da parteciparsi nondimeno ai Prefetti, « *onde siano conosciuti cotesti anche momentanei pastori dei popoli* » (op. cit. vol. II, pag. 32 e segg.).

Una successiva Circolare 14 dicembre 1809 avvertì che, oltre l'assegno mensuale da stabilirsi fra gli estremi prefiniti dalla Circolare 11 Marzo 1803, non era permesso di pagare ai vicari alcuna mercede sui beneficii parrocchiali vacanti per la messa festiva, diffidando, nel contempo, i Delegati che, per tale titolo, non sarebbe stata ammessa deduzione allo *stato attivo* dei benefici parrocchiali vacanti (Op. cit., vol. II, pag. 49).

Altre provvidenze ancora furono emanate, con Circolare 24 aprile 1812, per assicurare il paga-

mento degli Economi Spirituali nel caso in cui il parroco fosse stato promosso dopo di aver fatto il raccolto dei beni, od esatto in qualunque altra maniera i redditi del Beneficio in proporzione maggiore della quota spettantegli, con pericolo che non rimanesse più al Delegato da esigere la somma occorrente pel soddisfacimento dell'onorario agli Economi Spirituali (GIOVANELLI - CALVAUNA: *Regolamenti per l'amministrazione e tutela dei beneficii ecclesiastici vigenti in Lombardia e provincie parmensi*, pag. 20, Milano, 1886).

La *Norma Provvisoria*, emanata il 31 maggio 1816 — per dirigere i Subeconomi dei beneficii vacanti nell'esercizio delle loro funzioni, in appendice alle Istruzioni Generali approvate con Editto Governativo 6 gennaio 1783, e rinnovate con Decreto 23 settembre 1802 — dopo avere (articolo 7) dichiarato quali spese siano permesse nell'intervallo della vacanza di un beneficio e aver compreso fra le medesime la spesa « per l'onorario dei Vicari ossia Economi Spirituali, dove si tratti di parrocchie », dettò, quanto alla misura dell'onorario stesso, le seguenti norme (art. 13): « sarà cura dei Subeconomi di non eccedere, nell'assegnare la mercede ai Vicari ossia Economi Spirituali interinali delle parrocchie vacanti, la misura prescritta nella Circolare 11 marzo 1803 e di non anticipare il pagamento sulle rendite vacanti prima della raccolta ed esazione delle rendite stesse, onde non avvenga che si paghi

talvolta oltre le rendite, e se ne porti debito sopra la rendita di altri beneficii vacanti. Dove si ecceda la suddetta misura, i Subeconomi ne sono risponsabili. Però nel caso singolare che la rendita legittimamente presunta sia mancata per infortunio od altro qualsiasi accidente impreveduto e da non potersi prevedere, i Subeconomi dovranno invocare dal Governo particolare provvedimento, ond'essere autorizzati a supplirvi colle rendite vacanti di altri beneficii » (op. cit. pag. 22).

Il Governo, poi, con Circolare 18 aprile 1818, sopra alcuni dubbi di pratica presentati dalla Direzione Generale di Contabilità, emise le seguenti dichiarazioni:

I°) I Coadiutori di semplice ufficio (7) allorquando sono con apposita delegazione chiamati alle funzioni di Economo Spirituale o Vicario in una cura vacante, ottengono supplemento al loro trattamento coadiutorale sulla congrua parrocchiale vacante. Però questo supplemento non dovrà eccedere lire ital. 23.02, austr. 26.46, e dovrà circoscriversi in modo che fra il trattamento coadiutorale ed il supplemento non si oltrepassi la mensualità di lire italiane 76,72, austriache 88.18. Invece i Coadiutori Titolari che succedono di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali, quando manca il parroco, non hanno diritto a supplemento. Possono però domandarlo per equo riguardo allorquando il trattamento coadiutorale sia al

disotto di lire italiane 537, austr. 617.24. In questi casi è riservato al Governo il concederlo;

II°) Qualunque questua permessa ai parroci per consuetudine, siccome sarebbe la questua detta volgarmente del *Passio* (perchè conseguente alla recita pubblica del testo evangelico della passione di Nostro Signore), non importando obbligazione nei parrocchiani che sogliono contribuirvi in quella misura che credono, si novera fr gli emolumenti straordinari. Si deve quindi eseguire da chi regge la parrocchia nelle epoche prefisse alla questua relativa di diversi generi, ed il prodotto rispettivo appartiene a chi lo raccoglie, non avuto riguardo alla circostanza accidentale della recita che potesse essere stata fatta da un altro mancato di vita o promosso.

Soggiungeremo infine che dalle *Istruzioni pei Subeconomi e Sindaci Capitolari per la resa dei loro conti*, emanate nel 1833 dalla I. R. Contabilità di Stato, si rileva come fosse consuetudine ricevuta lo accordare all'Economo Spirituale, in un colla casa canonica, il godimento delle verdure e simili prodotti d'uso famigliare ricavabili dal giardino parrocchiale.

6. - Toscana. — Con Circolare 15 luglio 1539, diretta a tutti i Commissari, Capitani e Vicari, il Governo di Cosimo I dei Medici, ingiunse che, in nome dello Stato, si dovesse prendere possesso dei Benefizi Vacanti, nonchè assumerne l'ammi-

nistrazione, *salvo a deputare una persona religiosa per uffiziare e far tutto ciò che spettava al culto.*

Circa la tassazione dell'onorario dovuto all'Economo Spirituale sui frutti vacanti, v'ha un Rescritto 30 settembre 1785 del seguente tenore: « Si stabilisca peneralmente il cinque per cento l'anno sopra le economie dei Benefizii a profitto dei Patrimoni Ecclesiastici, nei quali passeranno col peso dell'Amministrazione temporale dei beni, e salva la liquidazione fra l'antecessore e suoi eredi ed il nuovo Rettore di tutto ciò che è dovuto a termine di giustizia al Benefizio o al nuovo Benefiziato, e rispetto ai Benefizii Curati *si paghi l'Economo Spirituale dai frutti vacanti, secondo la tassazione dell'Ordinario;* ed il Segretario del Regio Diritto dia gli opportuni ordini per l'esecuzione ». Come si vede qui imperava il Decreto del Concilio di Trento.

Con altra Circolare 16 gennaio 1839 venne dato ordine agli Economi dei Vacanti (Subeconomi) di anticipare con gli assegnamenti proprii dell'Azienda rispettiva gli onorari e le spese fatte dagli Economi Spirituali qualora il Benefizio affidato alla cura di questi ultimi mancasse di mezzi (SAREDO: *Cod. Eccl.* Vol. II, pag. 920 e segg.).

7. — STATO PONTIFICIO. Qui era in pieno vigore il decreto ora detto del Concilio di Trento, per cui la tassazione dell'onorario all'Economo Spirituale

è lasciata all'arbitrio dell'Ordinario Diocesano. Questo decreto, del resto, vige tuttora nella città di Roma e Sedi Suburbicarie, ove, non essendo stati istituiti gli Economati Generali, la materia dei vacanti è interamente soggetta alle disposizioni del diritto canonico.

8. — Regno delle due Sicilie. Il Rescritto 7 marzo 1822 stabiliva: « per li vicarii curati nella vacanza della parrocchia l'annuo soldo di ducati 60 per quelle al disotto di duemila anime: ducati 80 per quelle al disotto di cinquemila, per altre al disopra, annui ducati 100 ». Di più l'Economo Curato godeva di un assegno di annue lire 127,50, per le spese di culto, semprequando le rendite dell'ente lo consentissero.

Con altro Rescritto 16 giugno, stesso anno, venne disposto che si continuasse a supplire nelle vacanze alle spese di culto, con quei medesimi mezzi, coi quali allora vi si adempiva per le parrocchie che non hanno rendita bastante, ed inoltre si stabilì che non può competere agli Economi Curati, oltre dell'onorario loro stabilito, anche il pagamento delle messe *pro-populo*, essendo questo un loro debito durante il loro esercizio in forza delle ecclesiastiche discipline e specialmente per la Bolla di Benedetto XIV: *Cum semper oblatas* (8).

Però il decreto 17 febbraio 1861, n. 248, avendo abolito il Concordato 16 febbraio 1818, implicitamente abolì anche i succitati rescritti per non es-

sere i medesimi che una emanazione del Concordato stesso. Ciò stante, ritornò in vigore la Prammatica 4 agosto 1787, secondo la quale all'Economo curato il Comune, che sia obbligato alla congrua o supplemento pel parroco, deve assegnare trenta ducati, somma aumentabile quando la necessità della parrocchia lo richieda.

È necessario notare però che il Concordato del 1818 non essendo stato abolito che per le Provincie Napoletane, rimasero tuttavia in vigore per la Sicilia i rescritti in parola: (Scaduto: *Diritto Ecclesiastico vigente in Italia*, vol. I, pag. 372; Saredo: *Cod. Eccl.* parte 2ª, pag. 806; Conforti: *Manuale di Polizia Ecclesiastica*, pag. 320 e seguenti).

III.

Legislazione del Regno d'Italia.

SOMMARIO. — 1. Il R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314 mantiene nelle antiche provincie, come in quelle di nuovo acquisto, le norme e pratiche già in vigore circa l'amministrazione dei beneficii vacanti, salvo quanto dispongono gli articoli 1 e 2 dello stesso Decreto — Regolamento 8 dicembre 1861 per le Provincie napoletane — Regolamento 23 dicembre per quelle siciliane — R. decreto 25 giugno 1871, n. 521 per la provincia di Roma. — 2. Provvidenze amministrative per gli Economi Spirituali — Istruzioni 17 luglio 1864 — Circolare 21 gennaio 1866, n. 47 del R. Economato Generale di Torino — Circolare 23 dicembre 1873, n. 19450 del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti — Fineschi. Tristi condizioni economiche degli Economi Spirituali — Lagnanze per il ritardo nel pagamento degli stipendi e Circolare Ministeriale 6 settembre 1893. — 3. Il Governo si preoccupa delle deplorevoli condizioni degli Economi Spirituali — Relazione precedente il Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 — Art. 27 del detto regolamento. — 4. Due questioni: 1° se l'art. 27 si riferisca anche agli Economi Spirituali dei beneficii *coadiutorali;* 2° se l'assegno di cui

nell'articolo stesso abbia carattere puramente *personale*. — 5. Legge 30 dicembre 1900, n. 454 — Articolo 4 — Assegni agli Economi Spirituali a carico del Fondo per il Culto e conseguente esonero dell'Economato Generale — Circolare Ministeriale 31 dicembre 1900, n. 1492. — 6. Genesi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 — Antiche congrue erariali del Piemonte e dell'Umbria — Proteste del R. Economato di Torino e difesa del Fondo per il Culto — Duplice ipotesi nascente dalla seconda parte dell'art. 4 e nostra interpretazione — La terza parte dell'art. 4 mitiga alquanto la rigidezza del principio della *personalità* dei supplementi di congrua. — 7. A chi incomba l'onere delle spese di culto durante la vacanza dei beneficii — Mai all'Economo Spirituale — Quando al R. Economato Generale e quando al Fondo per il Culto — Art. 34 del Regolameno approvato con R. Decreto 24 agosto 1899, n. 350 ed art. 4 della succitata legge 30 dicembre 1900, n. 454 — Procedura da seguire per ottenere le spese di culto. — 8. Gli Economi Spirituali hanno il diritto di uso e d'abitazione della casa canonica — Dispaccio 10 maggio 1899 del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti — Quali principii del Codice Civile siano applicabili in materia di diritti d'uso e d'abitazione delle case canoniche — Sentenza 17 aprile 1899 del Tribunale di Parma — 9. Sussidi *straordinari* agli Economi Spirituali — Circolari 30 marzo 1900, n. 160 e 31 dicembre 1904, n. 113 rispettivamente degli Economati di Torino e di Firenze. — 10. Quanto sopravviva, di fronte alle nuove disposizioni, delle pratiche, consuetudini o disposizioni sorte posteriormente alla legislazione degli ex Stati italiani — Principio generale — Esempi. — 11. APPENDICE: Economi Spirituali delle Chiese Parrocchiali ex Conventuali.

1. Il Regio decreto 26 settembre 1860, numero 4314 sull'amministrazione dei Beneficii e delle Mense Arcivescovili vacanti, esteso con decreto 16 gennaio 1861, n. 4607 alle Provincie delle Marche e dell'Umbria, mantenne tanto nelle antiche provincie del Regno Sardo, quanto nella Lombardia, nella Toscana e nelle provincie Parmensi, finchè non fosse altrimenti provveduto, tutte le norme e pratiche che vi erano in vigore circa la amministrazione dei beneficii vacanti e quindi anche circa il trattamento degli Economi Spirituali; vi introdusse però le disposizioni dell'art. 1 e 2 di esso decreto, riguardante l'uno l'esercizio uniforme, e l'altro l'applicazione dei frutti di vacanza. Dispose inoltre che nelle Provincie Modenesi e nella Romagna fossero poste in vigore, circa l'assunzione di possesso dei beneficii vacanti e circa la loro amministrazione, le norme e pratiche stabilite nelle antiche Provincie Sarde con quelle modificazioni che sarebbero state espresse in apposito regolamento. Le succitate disposizioni furono confermate con regolamento 16 gennaio 1861, come si rileva dagli articoli 16 e 17 del regolamento stesso.

Per le Provincie Napoletane fu provveduto col regolamento 8 dicembre 1861, n. 373, il quale dispose che « nel caso di parrocchia, la cui ren- « dita non ecceda i ducati 100 pari a L. 425, e « sia sufficiente all'assegno per l'Economo Spiri- « tuale e pel soddisfacimento d'altri pesi, non si

« procederà al sequestro (*riduzione a mano regia*) « ma la rendita della parrocchia, sopra autoriz- « zazione dell'Economo Generale, sarà rilasciata « intieramente all'Economo Spirituale che dovrà « renderne conto quando la Parrocchia sarà prov- « veduta » (art. 46).

Una consimile disposizione fu inserita nel regolamento 23 dicembre 1865, n. 2747, per le provincie siciliane, pel caso di vacanza di una parrocchia la cui rendita non eccedesse le annue lire 452.

Alla Provincia di Roma, tranne la città e sue sedi suburbicarie, si provvide con R. Decreto 25 giugno 1871, n. 321, il quale estese alla Provincia stessa le norme e pratiche in allora vigenti nella Provincia dell'Umbria per l'amministrazione dei beneficii.

2. — Non si può certo affermare che le condizioni economiche create agli Economi Spirituali dalle legislazioni degli ex Stati italiani fossero floride. Nè a mutare queste condizioni pensarono le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, intente solo a provvedere ai *parroci effettivi*.

Non mancarono tuttavia alcuni provvedimenti in via amministrativa, diretti a migliorare le sorti di questi veri paria del sacerdozio.

Così le Istruzioni Ministeriali del 17 luglio 1864 (1) disposero che agli Economi Generali spettasse il determinare la *misura* dell'onorario per

gli Economi Curati o Vicari Spirituali, anche in quelle diocesi dove correva l'abitudine che fosse proposto e stabilito dall'Ordinario Diocesano. Gli Economi poi nel determinare il detto onorario dovevano attenersi alle norme vigenti, tenuto il debito riguardo tanto delle rendite, quanto delle condizioni delle parrocchie.

Quale fosse poi la interpretazione data dagli Economi Generali alle dette Istruzioni lo si ricava dalle istruzioni che essi, alla loro volta, impartirono ai Subeconomi. Valga per tutte la Circolare 21 gennaio 1866, n. 47 dell'Economato Generale di Torino: « nello stipendio ed onorari che « spetta esclusivamente all'Economato Generale « di fissare ai Reggenti Spirituali dei Benefizii (sic) « saranno compresi i corrispettivi per qualunque « servizio religioso che debbano i medesimi com- « piere tanto comune con tutti i Parroci, quanto « particolare in dipendenza dei legati fatti al Be- « nefizio Parrocchiale: epperciò nelle proposte che « i Subeconomi faranno all'Economato Generale « per la preventiva fissazione di tale stipendio ed « onorarii, avranno cura di notare la qualità e « l'importanza dei legati a soddisfarsi per cia- « scun Benefizio. — Pel tempo che durerà la va- « canza gli emolumenti ossia incerti detti di stola, « si rilascieranno in via ordinaria, e salvo dispo- « sizione contraria dell'Economato Generale, agli « Economi Spirituali. — I Subeconomi dovranno « quindi stabilirne l'ammontare in quella cifra che

« dietro accurate informazioni giudicheranno ap-
« prossimativamente vera, e notificarla all'Econo-
« mato Generale a ciò ne possa tenere calcolo
« nella fissazione dello stipendio agli Economi
« Spirituali. - Mediante l'assegnamento di cui
« sopra gli Economi Spirituali dovranno durante
« la vacanza far fronte ad ogni spesa di culto che
« fosse o per consuetudine o per altro titolo di-
« rettamente a carico del Benefizio Parrocchiale
« e non della Fabbriceria ».

Lo stipendio poi, fissato secondo le riportate norme che pure pretendono inspirarsi ad un criterio di giustizia, di rado superava le lire venti mensili, colle quali, a prescindere dal soddisfacimento dei legati gravanti sul Benefizio Parrocchiale, l'Economo Spirituale doveva, com'è detto nella Circolare stessa, durante la vacanza « *far fronte ad ogni spesa di culto che fosse o per consuetudine o per altro titolo direttamente a carico del benefizio Parrocchiale !!!!* »

Le deplorevoli condizioni degli Economi Spirituali non mancarono di preoccupare lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale, con Circolare 23 dicembre 1873, n. 19450, div. IV, Sez. I, così scriveva agli Economati Generali: « Se non è dato per ora di rendere migliore lo
« stato di quei parroci che sono sforniti di una
« sufficiente dotazione, credo che allo stato delle
« cose non manchino i mezzi per rendere meno
« difficile la condizione di quegli ecclesiastici che,

« senza essere parroci, esercitano, col titolo di « *Economi Spirituali*, le funzioni parrocchiali nelle « chiese convenientemente dotate od amministrate « dagli Economati Generali per ragioni di va- « canza. — Finora una parte soltanto delle ren- « dite, ancorchè fossero minime, venivano accor- « date agli *Economi Spirituali* in compenso del- « l'opera da loro prestata nelle parrocchie affidate « alla loro cura. — Ne vantaggiavano è vero in « questa guisa gli Economati Generali per altri « scopi di religione e di pietà. — Ma un bene in- « teso spirito di equità e di convenienza suggerisce « al Governo di provvedere innanzi tutto dove il « bisogno è maggiore, e fare in modo che la so- « verchia tenuità degli assegni non lasci questa « laboriosa parte del clero priva dei mezzi neces- « sari ai più stretti bisogni della vita. — A questo « scopo e per ragione di manifesta analogia al di- « sposto dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866... « io debbo invitare le S.S. L.L. *a provvedere che* « *agli Ecclesiastici civilmente riconosciuti, nella* « *qualità d'incaricati, e per ragione della va-* « *canza amministrata dagli Economati, siano* « *rilasciate intieramente le rendite nette del ri-* « *spettivo Benefizio Parrocchiale o coadiutorale,* « *ogniqualvolta esse, dedotto il cinque per cento* « *a titolo di amministrazione, non oltrepassino* « *l'annuo importo delle lire ottocento, e che in* « *quanto alle altre parrocchie meglio provviste,* « *l'assegno non sia mai inferiore a questa mede-* « *sima somma* ».

La verità delle cose vuol però che si dica che, nonostante tutte le buone disposizioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, il miglioramento delle condizioni economiche degli Economi Spirituali, fosse povertà estrema degli enti che venivano a vacare, fosse interpretazione delle disposizioni stesse un po' troppo soggettiva e restrittiva degli Economi Generali o fosse tutto questo od altro assieme, non doveva realizzarsi che assai più tardi.

La quale circostanza di fatto giustifica appieno quanto il Fineschi (*Congrue parrocchiali*, pagina 64) ebbe a scrivere a proposito degli Economi Spirituali:

« Non possiamo disconoscere, nè tacere, che « sarebbe veramente umanitario il venire in soc- « corso anche degli Economi Spirituali, i quali, « sebbene non siano parroci effettivi, hanno pur « tuttavia le stesse attribuzioni dei parroci e per « giunta sono di questi anche più bisognosi. — « Sui fondi dell'Economato c'è da fare poco asse- « guamento perchè i medesimi sono quasi sempre « totalmente erogati in sussidi ai parroci più me- « ritevoli ed in restauri a chiese povere. — Gli « Economi Spirituali vengono attualmente com- « pensati del loro servizio con assegnazioni a ca- « rico dell'Economato in proporzione però delle « rendite di ciascuna parrocchia. — Ora è natu- « rale che per lo più rimangono vacanti le par- « rocchie più povere, e per conseguenza tolte le

« spese di culto, le spese di amministrazione, le « imposte, ecc., poco o nulla rimane disponibile « a tale scopo e così vi sono degli Economi Spiri- « tuali di importantissime parrocchie rimunerati « dall'Economato dei Beneficii Vacanti con *venti* e « persino con *dieci* lire mensili. È mai possibile « che possano trarre innanzi la vita senza stenti « e tenere quel decoro che il loro stato richiede? « — Che essi debbano avere un trattamento dif- « ferente dai parroci effettivi, si comprende: ma « che si lascino addirittura nella miseria è cosa « che è contraria ai principii di umanità a favore « del basso clero, al quale la legge (*sulle congrue*) « si ispira. — V'è, come si vede, una lacuna da « riempire e noi riteniamo che il Governo, che « ha tanto a cuore le sorti del basso clero, tro- « verà modo di sollevare le condizioni di questi « sacerdoti, che, sebbene temporaneamente, pre- « stano l'opera loro per la causa delle anime ».

Nè i guai degli Economi Spirituali limitaronsi alla sola scarsezza dello stipendio, ma fu il pagamento dello stesso scarso stipendio che molte, troppe volte, fecesi lungamente sospirare. Da qui le frequenti lagnanze di questi poveri sacerdoti, ripetute e consacrate nelle non meno frequenti circolari che gli Economi Generali indirizzavano ai Subeconomi, ai quali era ed è tuttora affidato il servizio del pagamento degli assegni agli interini (2). Lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti dovette far conoscere agli Economi

Generali non essere rari i ricorsi presentati da Economi Spirituali che non percepirono l'assegno loro dovuto; per questo difetto amministrativo, taluno dei reclamanti, nella strettezza del bisogno, aver dovuto persino abbandonare l'ufficio ecclesiastico affidatogli, dando occasione a malcontenti ed a querimonie nelle popolazioni, aver motivo per ritenere che il lamentato ritardo provvenga da incuria o talvolta da malevolenza dei Subeconomi, ed intendere di far cessare questo stato di cose che torna a danno ingiustificabile di quella classe operosa e benemerita del clero, che dimostra anche di essere la più deferente all'autorità civile; sentire dunque il dovere di invitarli a voler impartire precise e severe istruzioni ai dipendenti Subeconomi, acciò nel corrispondere agli Economi Spirituali l'assegno che loro appartiene, non si frappongano indugi oltre il tempo strettamente necessario per compiere gli atti di rito; voler essi altresì esercitare una rigorosa vigilanza sopra tale servizio, dandogli notizia, con le loro osservazioni, dei casi di negligenza, ond'esso potesse provvedere con energia contro quei Subeconomi, i quali offrissero per l'avvenire occasione a nuove e fondate lagnanze. (*Bollettino Ufficiale del Min. di G. e G. e dei Culti*, 6 settembre 1893).

3. — Le veramente tristi condizioni degli Economi Spirituali e le loro quindi più che giustifi-

cate lagnanze richiedevano che nell'occasione del progettato riordinamento degli Economati Generali del Regno, il Governo non trascurasse di risolvere, sia pure tenendo conto delle forze finanziarie assai limitate di alcuni tra gli Economati, una buona volta il problema, stabilendo almeno un *minimum* di assegno agli Economi Spirituali, sotto il quale nè si potesse, nè si dovesse giammai discendere. E vi fu infatti provveduto col Regolamento approvato con R. Decreto 2 marzo 1899, n. 64, nella cui relazione al Re, fatta dal Guardasigilli on. Finocchiaro Aprile, leggonsi, a proposito degli Economi Spirituali, le seguenti parole:

« Nella legge promulgata in Piemonte il 29 mag-
« gio 1855 col n. 878 e in quasi tutte le altre ap-
« provate o preparate fin oggi, nel regno d'Italia,
« sull'Asse ecclesiastico; nelle discussioni del bi-
« lancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei
« Culti, e in autorevoli pubblicazioni fu sempre,
« senza distinzione di partito, propugnato il mi-
« glioramento della condizione del clero più po-
« vero ed operoso. Ma se fu, a riprese, provveduto
« ai parroci, rimasero in triste stato gli *Economi*
« *Spirituali*.

« E pure nelle provincie napoletane e siciliane
« erano stabilite delle norme per gli assegni a
« questi sacerdoti; ed il 23 dicembre 1873, quando
« il Fondo pel Culto non aveva ancora potuto ese-
« guire la legge del 7 luglio 1866, n. 3096, per
« modo che nessun supplemento di congrua era

« stato concesso ai parroci, l'illustre senatore Vi-
« gliani, con una sua notevole circolare (*v. pa-*
« *ragrafo precedente*), dispose che ove le rendite
« del beneficio lo consentissero, si usasse la mag-
« giore largbezza possibile verso gli Economi Spi-
« rituali. Ma non sembra che questa circolare ab-
« bia avuto dappertutto completa attuazione: e ad
« ogni modo poichè la rendita di molte parrocchie,
« specie durante la vacanza è assai ristretta, me-
« schini sono in conseguenza gli assegni agli Eco-
« nomi Spirituali.

« Lasciando, per ora, impregiudicate le que-
« stioni circa la natura dei supplementi di congrua
« *assegnati* dall'amministrazione del Fondo per il
« Culto, ho creduto doveroso prescrivere che *in*
« *nessun caso*, l'assegno all'Economo Spirituale
« possa essere minore di lire 360 annue. Dacchè
« il Parlamento ed il Governo si sono giustamente
« preoccupati della infelice condizione di molti
« parroci, giustizia vuole che si assicuri almeno
« una lira al giorno agli Economi Spirituali, che
« adempiono a tutti gli uffici del parroco e meri-
« tano quindi essi pure le sollecitudini dello
« Stato ».

Infatti, coerentemente alla suddetta relazione, all'art. 27 del Regolamento venne disposto:

« *Gli assegni agli Economi Spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani.*

« *In nessun caso gli assegni predetti potranno essere inferiori a lire* 360 *annue* ».

4. — Ora, a proposito del succitato articolo 27 possono cadere due questioni e cioè: 1. se debbano o no ritenersi compresi nella disposizione dell'articolo stesso anche gli Economi Spirituali dei vacanti beneficii coadiutorali; 2. se l'assegno, da determinarsi secondo i criteri ivi stabiliti, sia esso corrisposto in sole lire 360 o le superi, rappresenti soltanto l'*onorario personale* dell'Economo Spirituale o se sull'assegno medesimo non abbiano anco a gravare le spese di culto e il soddisfacimento dei legati fatti al benefizio.

Volle taluno riscontrare una grave contraddizione tra ciò che nella pratica si segue dagli Economati Generali e ciò che sta scritto nella prima parte dell'articolo 27. Nella pratica, per vero, non si fa alcuna distinzione tra Economi Spirituali di vacanti beneficii *parrocchiali* e vacanti beneficii *coadiutorali*, cosicchè tanto ai primi quanto ai secondi, anzi specialmente ai secondi, trattandosi per lo più di beneficii poveri, viene corrisposto l'assegno annuo di lire 360. Ora, si è osservato, l'art. 27 esclude dalle sue disposizioni gli Economi Spirituali dei vacanti beneficii coadiutorali, inquantochè i criteri dal medesimo articolo indicati per la determinazione dell'assegno parlano della estensione della *parrocchia* e del numero dei *parrocchiani*. Ma l'osservazione, che può, a prima

vista colpire, perde ogni importanza quando non si isoli l'art. 27 e lo si interpreti invece in correlazione all'art. 1 del Regolamento, vera chiave di volta del regolamento stesso. Ebbene, l'art. 1 dichiara esplicitamente che il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti si esercita sui beneficii, « *qualunque sia la loro natura* », e quindi così *parrocchiali* che *coadiutorali*. Laonde, fissato questo principio e non avendo il regolamento nel suo art. 27 aggiunto alcun suffisso alla parola « beneficio » per dichiarare di quali beneficii intendeva parlare, sembra ovvio che anche qui debba intendersi beneficii « *qualunque sia la loro natura* ».

Del resto la circostanza che gli assegni agli Economi Spirituali debbono essere determinati, oltrechè in base alle rendite del beneficio, alla estensione della *parrocchia* ed al numero dei *parrocchiani*, non può essere tale, appena riflettasi un po', da condurre ad una interpretazione diversa da quella da noi sostenuta. Difatti ogni beneficio coadiutorale ha la sua sede in una parrocchia, ed intanto è *coadiutorale* in quanto, tra altro, il *soverchio numero dei parrocchiani richiede che il parroco abbia un aiuto*, ossia chi lo *coadiuvi* nel disimpegno del servizio religioso. Ora non scorgiamo nessuna difficoltà ad applicare il criterio della estensione della parrocchia e del numero dei parrocchiani nella determinazione dell'assegno all'Economo Spirituale di un vacante bene-

ficio coadiutorale, essendo appunto un tal criterio quello che deve darci la *misura* dell'aiuto che l'Economo Spirituale è obbligato a prestare in una data parrocchia.

Che poi la nostra interpretazione sia perfettamente giuridica, lo desumiamo ancora da elementi secondari, ma non meno importanti. Imanzitutto dalla pratica più che secolare, specialmente per quanto riguarda l'Economato Generale di Torino, di corrispondere assegni anche agli Economi Spirituali dei vacanti beneficii coadiutorali; in secondo luogo dalla Circolare Ministeriale 23 dicembre 1873, n. 19450 (v. parag. 2), la quale prescrive che siano rilasciate agli Economi Spirituali le rendite nette del rispettivo benefizio *parrocchiale* o *coadiutorale* ogni qualvolta esse non oltrepassino l'annuo importo di lire ottocento; ed in terzo luogo dalla interpretazione data dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Dispaccio 31 luglio 1899, div. 7ª, n. 22375-2024, all'art. 12 del succitato Regolamento, dichiarando che la facoltà dal medesimo articolo accordata agli Economi Generali di concedere, sulla proposta dei Subeconomi, sussidi per restauri sino a lire 300 per le *chiese cattedrali* o *parrocchiali*, *episcopi* o *canoniche*, deve intendersi estesa alle altre *chiese*, *cappelle coadiutorali* ed *annesse case canoniche*.

La seconda questione poi se l'assegno, determinato secondo i criteri dell'art. 27 nella somma

minima di lire 360 od a questa superiore, rappresenti il solo *onorario personale* dell'Economo Spirituale, o non abbiano invece sul medesimo a gravare, come per il passato, le spese di culto ed il soddisfacimento dei legati fatti al beneficio, non presenta difficoltà di soluzione quando si pensi che il legislatore intese sopratutto al miglioramento degli Economi Spirituali, nè, dettando i criteri in base ai quali deve fissarsi l'assegno all'Economo Spirituale e cioè *le rendite del beneficio*, l'*estensione della parrocchia* ed *il numero dei parrocchiani*, ingiunse di tener conto delle spese di culto e dei legati i quali per avventura possano gravare sul beneficio, come era, per esempio, ingiunto nella sovrariportata Circolare 21 gennaio 1866, n. 47 dell'Economato Generale di Torino. Il quale Economato Generale di Torino, del resto, dopo la emanazione del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 non solo non tiene più conto delle spese di culto e dei legati nella determinazione dell'assegno in parola, ma paga agli Economi Spirituali i legati che i medesimi dimostrino di avere soddisfatto mediante produzione di regolare Certificato rilasciato dalle Curie Vescovili. Procedimento questo che ci pare corretto sotto ogni rapporto, non escluso quello, come dimostreremo più innanzi, della veste nell'Economo Spirituale di potere, nello interesse morale della parrocchia, chiedere *giudizialmente* lo adempimento dei legati di cui si tratta.

Che se si prende ad esaminare la seconda parte dell'art. 27, la quale dispone che in nessun caso gli assegni possano essere inferiori alle lire 360 annue, la tesi da noi sostenuta riceve maggior conforto di prova, inquantochè la Relazione del Guardasigilli in proposito dichiara esplicitamente che « *giustizia vuole che si assicuri almeno una lira al giorno agli Economi Spirituali* ». Infatti, a parte la irrisorietà della benefica disposizione quando la seconda parte del citato articolo soffrisse una diversa interpretazione, gli è evidente che *assicurare* ad uno una lira al giorno, vuol dire assicurargliela completa ossia libera da ogni e qualsiasi peso.

Vedremo in seguito a chi incomba l'onere delle spese di culto durante la vacanza dei beneficii, allorchè o non esistano fondi speciali o non esista la Fabbriceria o non vi siano tenuti i Comuni.

5. — Giova però subito osservare che l'art. 4 della Legge 30 dicembre 1900, n. 454 (colla quale fu approvato il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti) venne ad esonerare in molti casi l'Amministrazione Economale o da una parte od anche dalla totalità dell'onorario, ch'essa deve corrispondere agli Economi Spirituali, ai sensi del surripetuto art. 27 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64.

Ecco il testo dell'anzidetto art. 4:

« *Durante la vacanza delle parrocchie provviste*

di antichi assegni erariali o di indennità di decime a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, saranno detti assegni corrisposti direttamente agli Economi Spirituali civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma di L. 360 annue. Il di più sarà pagato all'Economato dei Benefizii Vacanti.

« Quando l'ammontare di detti assegni fosse inferiore alla lire 360 annue, la differenza fino a raggiungere detta somma dovuta all'Economo Spirituale sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, semprechè il reddito complessivo del Beneficio Parrocchiale non ecceda le annue lire 900 nette, fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

« Quando la parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, ma il precedente titolare godesse di un assegno supplementare di congrua, all'Economo Spirituale sarà corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il Culto un assegno in ragione di annue lire 360.

« Oltre quanto è sopra disposto, in tutti i casi, agli Economi Spirituali sarà pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di culto, ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, numero 191.

« Queste disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1901.

« Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa ».

Allo scopo poi di abilitare l'Amministrazione del Fondo per il Culto a dare pronta esecuzione alle dette disposizioni, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Circolare 31 dicembre 1900, n. 1492 invitò gli Economi Generali dei Beneficii Vacanti ad inviare all'Amministrazione stessa un elenco degli Economi Spirituali in funzione al 1° gennaio 1901, indicando la sede e la denominazione della parrocchia, il cognome e nome dell'Economo Spirituale, la data della Bolla di sua istituzione e la data del Regio Placet, nonchè, *per l'avvenire*, a partecipare puntualmente alla predetta Amministrazione le vacanze delle parrocchie che si trovino nelle condizioni di cui nel citato articolo 4 e le nomine degli Economi Spirituali, ed, a suo tempo, a partecipare inoltre le nomine dei titolari delle parrocchie analogamente a quanto è disposto nell'art. 32 del regolamento 25 agosto 1899, n. 30.

6. — Riserbandoci di trattare nel susseguente paragrafo la questione delle spese di culto, sentiamo il bisogno di dare qui qualche schiarimento circa le disposizioni dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454.

Osserveremo innanzitutto che la prima parte dell'art. 4 ha finalmente deciso una lunga controversia, dibattutasi, per anni ed anni, tra investiti di beneficii e l'Amministrazione del Fondo per il Culto, e tra questa e gli stessi Economati Gene-

rali, negandosi dall'una parte il carattere *patrimoniale* delle antiche congrue erariali ed affermando di conseguenza il proprio diritto a ridurle od anche ad annullarle, quando questo provvedimento fosse consentito dall'ammontare delle altre rendite prebendali, sostenendosi dall'altra che tali congrue rivestivano il carattere di dotazione stabile e perpetua delle parrocchie a carico dello Stato, nè le successive delegazioni, per cui le congrue stesse si trovavano poste a carico del Fondo per il Culto, averne potuto mutare la primitiva condizione giuridica.

Come rilevasi dalla prima parte del citato articolo 4 la vittoria, già preceduta da numerosi favorevoli giudicati della Corte Suprema di Cassazione in Roma, rimase agli Economati Generali ed agli investiti dei beneficii, poichè l'imposto pagamento degli antichi assegni erariali di congrua o di indennità di decime, anche in *tempo di sede vacante*, chiaramente significa che il legislatore ha voluto riconoscere nei detti assegni la natura *patrimoniale*. Concetto perfettamente giuridico questo essendochè la congrua parrocchiale altro non sia che un surrogato del *Beneficio*, secondo le norme del quale dev'essere regolata.

La seconda parte dell'art. 4 fa due distinte ipotesi: 1°) che l'ammontare degli assegni erariali o di indennità di decime sia inferiore alle lire 360 ed il beneficio parrocchiale vacante abbia

un reddito complessivo non eccedente le annue lire 900 nette fissate dalla Legge 4 giugno 1899, num. 191; 2° che l'ammontare degli assegni in parola sia bensì inferiore alle lire 360 annue, ma il beneficio parrocchiale abbia un reddito complessivo superiore alle lire 900 nette, ai termini sempre della succitata legge 4 giugno 1899, n. 191.

Ora nella prima ipotesi il Fondo per il Culto è tenuto a colmare la differenza, e cioè a raggiungere del proprio la somma di L. 360; nella seconda ipotesi invece tale differenza deve essere colmata dall'Economato Generale, senza pregiudizio di quel più ch'è in sua facoltà di determinare in base all'art. 27 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64. Nè ci pare che la disposizione della seconda parte dell'art. 4, messa in relazione colla prima, possa soffrire una interpretazione diversa, e cioè nel senso che allorquando il reddito complessivo del beneficio superi le lire 900 nette, il Fondo per il Culto debba ritenersi esonerato dal corrispondere all'Economo Spirituale l'ammontare, qualunque esso sia, degli assegni erariali od indennità di decime, riversando sull'Economato il carico *totale* dell'onorario all'Economo Spirituale. Infatti, se così fosse, verrebbe senz'altro meno il principio stabilito nella prima parte dell'articolo che gli antichi assegni erariali e le indennità di decime debbono corrispondersi anche durante la vacanza dei benefizii.

La terza parte dell'art. 4 – quando la parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, ma il precedente titolare godesse assegno supplementare di congrua, all'Economo Spirituale sarà corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il Culto un assegno in ragione di annue lire 360 – non presenta difficoltà di interpretazione. Noteremo solo che mentre con ciò il legislatore volle mantenere fermo il principio del carattere essenzialmente *personale* dei supplementi di congrua consacrato nella legge 4 giugno 1899, n. 191 e quindi del niun obbligo della loro corresponsione in tempo di sede vacante all'Economato Generale, provvide pur tuttavia a piegare alquanto la rigidezza del principio stesso nell'intento di sollevare dall'una parte gli Economati Generali e dall'altra favorire la classe benemerita degli Economi Spirituali.

7. — Abbiamo detto nei precedenti paragrafi come prima del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 gli Economi Spirituali, in mancanza di altre persone obbligate, dovessero col proprio scarso stipendio far fronte eziandio alle *spese di culto*; soggiungemmo e dimostrammo come l'onorario da determinarsi secondo il Regolamento stesso abbia carattere di onorario *personale*, esente da ogni e qualsiasi obbligo di sostenere spese di culto, sia il medesimo corrisposto nella somma minima di lire 360 od in somma a questa superiore.

Si domanda ora: a chi incombe l'obbligo delle spese di culto durante la vacanza dei beneficii, quando non vi siano tenuti la Fabriceria ed il Comune, o non esistano fondi speciali? Rispondiamo: l'Economato Generale quante volte non vi sia tenuto, a termini di legge, il Fondo per il Culto.

L'art. 34 del Regolamento approvato con R. Decreto 25 Agosto 1899, n. 350 per la esecuzione della surripetuta Legge 4 giugno, stesso anno, sull'aumento delle congrue parrocchiali, dispose.

« Durante la vacanza dei beneficii parrocchiali non saranno pagati, nè agli Economi Spirituali, nè ai Subeconomi dei beneficii vacanti i supplementi di congrua.

« Sarà invece corrisposta all'Economo Spirituale per le spese di culto e di servizio della chiesa una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al parroco ai termini del secondo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (3), ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sarà fatto a rate trimestrali ed in base a certificato che l'Economato Generale dei beneficii vacanti dovrà trasmettere alla Direzione del Fondo per il Culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell'Economato Spirituale ».

Cosicchè se nessun aumento fosse stato concesso al parroco ai termini del secondo capoverso del citato art. 2, l'Economato *dovrebbe* esso sostenere l'onere delle spese di culto. Diciamo

« dovrebbe », poichè, come il lettore avrà di già rilevato, l'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, venne a mutare alquanto una siffatta posizione di cose. Dichiara infatti l'art. 4 che, oltre quanto è più sopra disposto nell'articolo stesso, « in tutti i casi, agli Economi Spirituali sarà pagata la somma che *sarebbe dovuta* al parroco per spese di culto, ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191 ».

Ora notisi diversità di espressione: l'articolo 34 del suddetto Regolamento parla di aumento o *somma che fosse stata concessa* e l'articolo 4 della citata legge parla invece di *somma che sarebbe dovuta* al parroco per spese di culto. La diversità di espressione, che noi dobbiamo credere voluta dal legislatore, e che ad ogni modo non può essere casuale, crea anche una diversità di conseguenze giuridiche. Secondo l'art. 34 l'Economo Spirituale intanto aveva diritto alle spese di culto inquanto le medesime già fossero state concesse al parroco cessato; secondo l'art. 4 invece egli ha diritto di richiedere *direttamente* le spese di culto, alla condizione, ben inteso, di dimostrare che queste sarebbero dovute al parroco in base all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Ma v'ha di più: all'Economato Generale spetta, a nostro avviso, il diritto di rifiutarsi a sostenere le spese di culto, nonchè di rimborsarle nel caso in cui le medesime, a norma dell'anzidetto articolo 2, fossero dovute al parroco e l'Economo

Spirituale negligentasse di esperire le opportune pratiche per ottenerne il pagamento dal Fondo per il Culto. Al quale proposito non sarà inopportuno notare che per ottenere il pagamento in parola l'Economo Spirituale dovrà, a norma dell'art. 28 del Regolamento relativo alla legge 4 giugno 1899, n. 191, presentare: 1°) un attestato della Giunta Comunale dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa; 2°) una dichiarazione sottoscritta dall'Economo Spirituale stesso, e confermata dal Subeconomo dei Beneficii Vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

Dal principio poi che al titolare del beneficio, in mancanza d'altri obbligati, incombe l'onere di sostenere le spese di culto, discende l'obbligo dell'Economato Generale di sostenere in sede vacante le spese medesime non solo per la piena e legittima rappresentanza del beneficio che in esso risiede, ma per il lucro ancora che trae dall'amministrazione della temporalità. *Rationi congruit, ut succedat in onere, qui substituitur in honore.*

8. — Agli Economi Spirituali, oltre gli assegni di cui s'è parlato, vien pure concesso l'uso della casa canonica. Torna anzi qui opportuno notare

che il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Dispaccio 10 maggio 1899, sul quesito mossogli dall'Economato Generale di Torino se ai sacerdoti nominati ecclesiasticamente ad un ufficio curato, siano essi Economi Spirituali, siano anche titolari, debba permettersi l'uso della casa canonica prima che abbiano ottenuto il civile riconoscimento, rispose:

1°) che possa mantenersi la consuetudine di permettere ai medesimi l'uso della canonica anche prima di aver ottenuto il civile riconoscimento;

2°) che se tale riconoscimento viene poi definitivamente negato, l'uso della canonica deve senz'altro farsi cessare;

3°) che quando non è pronunziato un formale diniego del Placet, ma vengono adottati provvedimenti sospensivi, il Ministero si riserva di deliberare caso per caso se sia o no da lasciarsi ulteriormente il parroco od Economo non riconosciuti nel godimento della casa canonica.

Gli Economi Spirituali, civilmente riconosciuti, hanno un vero e proprio diritto di uso e di abitazione sulla casa canonica ed annesso giardino. Si applicano quindi in proposito i principii generali sanciti dal Codice Civile, in quanto, ben inteso, siano applicabili, trattandosi qui di materia speciale. Così non applicasi l'articolo 525 del Cod. Civ., il quale prescrive che il diritto di uso o di abitazione, non possa esercitarsi se prima non si

è data cauzione e formato l'inventario dei mobili e le descrizioni dello stato degli immobili, come nel caso dell'usufrutto; e neppure l'art. 527 secondo cui se chi ha l'uso di un fondo, ne raccoglie tutti i frutti, o se chi ha il diritto di abitazione abita tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento dei tributi, come l'usufruttuario e se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Il Tribunale di Parma, con sentenza 17 aprile 1899, in causa Comune di Vigatto contro Spigardi (*Rivista di Diritto Ecclesiastico*, IX, pag. 343) ritenuto che, per la legislazione tuttora vigente negli ex Stati Parmensi, le case canoniche sono di proprietà del Comune o delle Fabbricerie, affermò le seguenti massime:

a) *che il Sacerdote il quale sia investito dell'ufficio di Vicario Curato dalla competente autorità ecclesiastica, senza avere ottenuto il regio placet, non ha diritto di abitare la casa canonica di proprietà del Comune, e non può obbligare questo a lasciargliene il godimento;*

b) *che l'Economo Spirituale, regolarmente placitato, il quale da più anni non esercita l'ufficio suo, e lo lascia adempire da un sacerdote coadiutore, non può cedere a costui il godimento della casa canonica.*

Data l'importanza delle due massime stabilite

dall'anzidetta sentenza del Tribunale di Parma, crediamo prezzo dell'opera riportarne i considerandi (4).

1° « Afferma il Don Spigardi che per le vigenti « leggi il *regio placet* non ha un carattere perso- « nale e politico ma è unicamente richiesto per « la collazione del beneficio parrocchiale e per la « amministrazione ed il godimento di esso. Ora, « poichè quest'amministrazione e questo godimen- « to non ha, e la canonica di Gaione non fa parte « del beneficio parrocchiale, egli non ha punto « bisogno del *regio placet* per godere la canonica « stessa, l'abitazione della quale rispecchia la « condizione di fatto del sacerdote ed è indispen- « sabile a che il sacerdote compia l'ufficio suo, di « cui venne investito per nomina dell'autorità ec- « clesiastica, sola competente a tal fine: nomina « che resta insindacabile in confronto dell'autorità « laica. Che se, soggiunge Don Spigardi, si vuol « sostenere che la canonica di Gaione fa parte « del beneficio parrocchiale, allora non più al Co- « mune, ma all'Economato dei Benefizii Vacanti « spetta l'azione contro di lui.

« A questo proposito osserva anzitutto il Tri- « bunale che lo Spigardi parte da un principio « che ancor oggi, per lo meno in dottrina, è assai « controverso, che cioè l'*exequatur* ed il *regio* « *placet* investono i soli beni temporali, e non « anche l'ufficio spirituale; questione, com'è noto, « sostenuta in Parlamento così valorosamente ed

« in senso affermativo dal campione del cosidetto « giurisdizionalismo, P. S. Mancini, e che tiene « tuttora divisi i più autorevoli scrittori di diritto « ecclesiastico. Ma pure ammettendo, come ritiene « una costante giurisprudenza, che lo spirito della « legge sulle guarentigie, ispirata alla formola « cavouriana, consenta che la mancanza dell'as-- « senso regio non debba impedire l'esercizio delle « funzioni spirituali, non è esatto quanto sostiene « lo Spingardi, che cioè l'*exequatur* ed il *regio pla-* « *cet* abbiano una funzione puramente e sempli- « cemente economica, e sieno stati ridotti nel no- « stro diritto pubblico ad una specie di visto am- « ministrativo come, ad esempio, quello della Pre- « fettura sulla regolarità delle deliberazioni dei « Consigli Comunali.

« Già negli antichi Stati Italiani, come del re- « sto in quasi tutti gli Stati cattolici d'Europa, « l'*exequatur* ed il *regio placet* avevano, tra gli « altri scopi, ben distinto quello politico-econo- « mico che consisteva nell'impedire che i bene- « fizii e le dignità ecclesiastiche fossero conferite « malamente, ed in ispecie a persone ostili allo « Stato per mala condotta morale o politica del- « l'investito. E, checchè ne dica lo Spigardi, tale « è ancora oggidì il carattere e lo scopo del regio « assenso. Il vescovo ed il parroco invero hanno « una funzione non soltanto religiosa, ma anche « morale, in cui è interessato lo Stato, il quale, « se non ha il diritto di preoccuparsi che i mini-

« stri del culto sieno capaci di ben esercitare il « loro ministero ecclesiastico, ha però certamente « il dovere ed il diritto di impedire anche con « misure preventive che gli stessi, abusando del- « l'ascendente che per l'eccelso loro ministero « esercitano sulla coscienza dei cittadini, possano « farsi propagatori di massime immorali o sovver- « titrici dell'ordine sociale, ed insinuare negli ani- « mi dei credenti il dispregio delle istituzioni e « delle leggi; locchè è ben dato di fare anche senza « incappare nelle disposizioni del Codice Penale.

« Ma ammessa la teoria del Don Spigardi che, « solo perchè egli è stato rivestito nel suo ufficio « di vicario curato di Gaione dalla competente au- « torità ecclesiastica debba aver diritto di abitare « la canonica, sia pure questa staccata dal be- « neficio, ed il Comune obbligato a dargliela, non « solo si disarma l'autorità civile di una delle « sue più potenti e delicate prerogative, ma si vie- « ne difilato alla soggezione della autorità civile « alla ecclesiastica, contrariamente ai principi « fondamentali del nostro diritto pubblico.

« Ma poi che cosa è la canonica se non una « temporalità a complemento del benefizio ? L'abi- « tazione non è forse uno dei bisogni della vita « del parroco al cui scopo serve il beneficio ? La « Corte d'Appello di Venezia con sua sentenza 20 « febbraio 1895 sanciva infatti la massima che « la casa parrocchiale, guista l'insegnamento dei « canonisti, non è propriamente accessorio della « chiesa, ma piuttosto parte del beneficio.

« Senonchè il Tribunale vuole anche prescindere « dalle disposizioni che riguardano l'*exequatur* « ed il *placet*, ed ammettere che la canonica di « Gaione non faccia parte integrante del benefi- « cio. Ma come può esser lecito che chi ha otte- « nuto la semplice investitura, ma non il *placet* « della potestà civile, possa quella investitura in- « vocare a civili effetti in confronto di quella po- « testà civile che questa qualità non credette di « riconoscergli ? Sarebbe addirittura strano ed « addirittura enorme che, mentre la potestà civile « col negare il *placet* toglie al sacerdote ogni « diritto alla temporalità, fosse poi il Comune ob- « bligato a fornirgli l'abitazione. Come bene os- « serva l'attore, nel diniego del godimento delle « temporalità beneficiarie che si estrinseca me- « diante il rifiuto del *placet*, è insito il disconо- « scimento dell'investito agli effetti civili e lo pre- « suppone, cosicchè come l'investito in forza di « tale disconoscimento rimane privato del bene- « fizio, è legittimo negargli il godimento della ca- « nonica come conseguenza di tale disconosci- « mento.

« Nè obbietti il convenuto che doveva agire lo « Stato, a mezzo del Subeconomo che lo rap- « presenta, e non il Comune che, non essendo ente « politico, è incompetente a far valere la man- « canza del *placet*, perocchè l'interesse e quindi « l'azione del Comune trae appunto origine da « ciò di avere diritto ad opporsi a che rimanga

« in suo stabile chi non riveste le qualità neces-
« sarie per godere lo stabile stesso ».

2°) « Sostiene il Don Spigardi che don Edel
« è parroco, sia pure *interinale*, di Gaione per
« titolo proprio, e che come tale ha per l'art. 30
« del Decreto 1809 diritto di farsi coadiuvare e so-
« stituire; che quindi, se non *jure proprio*, certo
« come avente causa del Don Edel, egli ha diritto
« di abitare la canonica che gli è stata ceduta.
« Ma è innegabile che la pretesa delegazione non
« appare che un artifizio, più o meno ingegnoso,
« escogitato all'intento di deludere il diniego del
« *placet* e *malitiis non est indulgendum*.

« Il Don Emilio Edel, parroco di Antognano ed
« economo spirituale di Gaione, non appare in so-
« stanza che un prestanome, e la sua nomina ad
« Economo Spirituale di Gaione che un pretesto
« per deludere a tutto vantaggio del Don Spigardi
« il diniego del *placet*. Ora ciò è contrario alle
« vigenti leggi, perocchè, dopo quanto fu sovra-
« detto circa la natura e lo scopo del *placet*, non
« è più d'uopo di dimostrare non esser vero quanto
« dal Don Spigardi si afferma che l'assenso so-
« vrano sia di natura essenzialmente economica
« ed obbiettiva, e che quindi per il potere civile
« debba essere indifferente che dei benefizi fruisca
« piuttosto l'uno che l'altro sacerdote.

« Adempia realmente e lealmente il Don Edel
« le funzioni di economo spirituale a lui affidate,
« ed allora egli potrà godere l'alloggio e cederne
« ad altri il godimento.

« Nè alcuna influenza può avere in causa la « prova testimoniale in subordine dedotta dallo « Spigardi diretta a stabilire che se egli sosti- « tuisce dal 1891 in poi il Don Edel, ciò avviene « per le non buone condizioni fisiche di costui. « In primo luogo quella coadiuvazione non è con- « forme alla legge, perchè nella specie non risulta « sia stata presa una determinazione vescovile, « premessa una deliberazione dell'Opera parroc- « chiale, e sentito il parere del Consiglio Comu- « nale così come richiede l'art. 38 del Decreto 30 « dicembre 1809, onde legittimare l'aggiunta di un « coadiutore. In secondo luogo poi è addirittura « inverosimile e per nulla convincente che per tanti « anni, quando vere le asserte cattive condizioni « di salute del Don Edel, siasi lasciato durare « uno stato di cose per sè stesso così precario « è che forse la stessa autorità diocesana non « avrebbe permesso, mentre la stessa indisposi- « zione del Don Edel non gli avrebbe dovuto per- « mettere di disimpegnare le sue funzioni di ret- « tore di Antognano, il che non si afferma nep- « pure.

« Senonchè la coadiuvazione, come specifica la « stessa parola, presuppone la presenza e l'eser- « cizio dell'ufficio da parte del titolare; ma quan- « do per una serie così lunga e non interrotta di « anni, questi non esercita più il còmpito suo, « anche per cause indipendenti dalla sua volontà, « il coadiutore finisce per diventare il titolare.

« Locchè, se nella specie può essere indifferente « per l'autorità ecclesiastica, non lo è e non lo « può essere per l'autorità civile, la quale, met- « tendo fine alla sua tolleranza, ha il diritto di « pretendere o che si cambi l'Economo Spirituale « nominandone altro che effettivamente disimpe- « gni l'ufficio suo, o che il coadiutore abbandoni, « per mancanza di qualità, ad usufruirne la ca- « nonica. Sotto quest'aspetto si presenta pertanto « inconcludente la chiesta prova, anche date per « vere le cattive condizioni di salute di Don « Edel ».

9. — A maggior complemento del sin qui detto noteremo che agli Economi Spirituali possono pure esser concessi, a norma dell'art. 10 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64, *sussidi straordinari* sui fondi degli Economati Generali, quando concorrano certe circostanze lasciate all'assoluto apprezzamento del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, a disposizione del quale, secondo il citato articolo deve essere tenuto l'avanzo netto dell'amministrazione dei beneficii vacanti.

Giusta una circolare 30 marzo 1900, n. 760 dell'Economato Generale di Torino, i Regi Subeconomi debbono fornire, sulle domande di sussidio straordinario inoltrate dagli Economi Spirituali, le seguenti notizie: *a*) età del ricorrente; *b*) condotta morale e politica; *c*) data da cui cominciò il servizio religioso; *d*) assegno mensile, corrispo-

sto dall'Economato; *e*) incerti di stola (se *larghi*, *sufficienti*, *scarsi o nulli*); *f*) condizioni economiche private e personali del ricorrente; e, oltre a ciò, incombe ai Regi Subeconomi il dovere di far conoscere tutte quelle circostanze speciali, in cui per avventura si trovi il ricorrente (condizioni di salute, disgrazie di famiglia, oneri di mantenimento di congiunti, luogo di residenza, ecc.), nonchè i titoli personali di benemerenza e la sussistenza delle circostanze esposte nella domanda e la opportunità o non di una concessione.

Consimile Circolare 31 dicembre 1904, n. 113 venne emanata dall'Economato Generale di Firenze ai Regi Subeconomi, i quali, tra altro, debbono riferire: 1°) se ed in qual maniera l'Economo Spirituale sia provvisto di assegno dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, per effetto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454; 2°) se ed in qual maniera sia provvisto di assegni per rimborso di spese di culto dell'anzidetta Amministrazione, ai sensi del penultimo capoverso del citato art. 4.

10. — Sorge ora spontanea una domanda, e cioè quanto sopravviva di fronte alle nuove disposizioni dell'art. 27 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 e dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900 num. 454, della legislazione degli ex Stati Italiani, nonchè di ogni altra pratica, consuetudine o disposizione sorta posteriormente alla legislazione stessa.

Ci pare di poter, in proposito, fissare un principio generale, ossia che le nuove disposizioni, null'altro avendo di mira che il miglioramento della classe degli Economi Spirituali — siccome chiaramente emerge dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al Re precedente il succitato Regolamento — non possono in alcun modo aver abrogato o derogato a tutto ciò che, sia disposizione della legislazione degli ex Stati Italiani, sia pratica, consuetudine o disposizione sorta posteriormente alla medesima, oggi ancora rappresenti, di fronte alle nuove disposizioni, un trattamento migliore per gli Economi Spirituali.

Portiamo un esempio. La Circolare 23 dicembre 1873, n. 19450 del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti (*v. parag. 2*) prescrisse che « agli Ec- « clesiastici civilmente riconosciuti nella qualità « di incaricati, sotto qualsivoglia titolo della cura « delle anime nelle parrocchie vacanti, e per ra- « gione della vacanza amministrate dagli Econo- « mati, siano rilasciate intieramente le rendite « nette del rispettivo beneficio parrocchiale o coa- « diutorale, ogni qualvolta esse, dedotto il cinque « per cento a titolo di amministrazione, non ol- « trepassino l'annuo importo delle lire ottocento, « e che in quanto alle altre parrocchie meglio « provviste, l'assegno non sia mai inferiore a que- « sta medesima somma ». Ora noi crediamo che l'Economo Spirituale, civilmente riconosciuto, abbia il diritto oggi ancora di conseguire un assegno

per l'importo previsto dall'anzidetta Circolare, poichè, oltre il principio generale sovra fissato, sta il fatto innegabile che la facoltà data agli Economi Generali, dall'art. 27 del citato Regolamento, di determinare l'assegno dell'Economo Spirituale, è solamente innovativa nel senso che essi, nel determinare l'assegno stesso, non possono discendere, per quanto scarse siano le rendite del beneficio, al disotto delle lire 360 annue.

E ciò che abbiamo detto per la Circolare in parola vale per ogni altra disposizione la quale oggigiorno rappresenti ancora — lo ripetiamo — un trattamento di favore per gli Economi Spirituali, come sarebbero, per recare in mezzo un secondo esempio, le questue permesse nel Lombardo-Veneto ai parroci ed agli Economi Spirituali, per cui deve ritenersi tuttora vigente la Circolare 18 Aprile 1818, che le annoverava tra gli *emolumenti straordinari* e quindi lucrabili da chi le raccoglie, non avuto riguardo alla circostanza accidentale delle recite che potessero essere state fatte da un altro mancato di vita o promosso (v. cap. II, par. 5).

11. — *Appendice*. È noto come molti dei Conventi soppressi avessero annesse delle Chiese Parrocchiali la cui dotazione era costituita o dalle rendite proprie o da quelle dei Conventi medesimi. Nel primo caso, avvenuta la soppressione dei Conventi il problema della congrua ai parroci

delle suddette Chiese non presentò difficoltà di soluzione, già esistendo un patrimonio *ad hoc*; nel secondo caso, dopo alquante tergiversazioni, l'Amministrazione del Fondo per il Culto, divenuta la universale usufruttuaria di tutte le rendite dei beni già posseduti dagli enti soppressi, si dispose a corrispondere essa direttamente ai parroci delle chiese di cui si tratta, una congrua adeguata al loro mantenimento; procedura questa tutt'oggi eseguita.

In tempo di vacanza poi, la predetta congrua vien ridotta alla misura di un semplice assegnamento all'Economo o Vicario Curato, il cui ammontare dipende dal solo arbitrio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

IV.

Nomina e riconoscimento civile dell'Economo Spirituale.

SOMMARIO. — 1. La nomina dell'Economo Spirituale nei rapporti *ecclesiastici e civili* — Regio Placet. — 2. Se possa placitarsi la nomina ad Economo Spirituale nella persona del titolare della parrocchia *viciniore* — Decisioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. — 3. Se il patrono abbia il diritto di presentare l'Economo Spirituale — Decreto del Concilio di Trento — De Luca — Van Espen — R. decreto 25 giugno 1871, n. 320. — 4. Necessità del Regio Placet alla nomina ecclesiastica dell'Economo Spirituale — Ragioni del Regio Placet — Pareri del Consiglio di Stato. — 5. Precedenti storici riguardanti l'assoggettamento al Regio Placet delle nomine degli Economi Spirituali — Relazione Pisanelli del 12 luglio 1864, e R. Decreto di pari data, n. 1848 — Istruzioni ai Procuratori Generali del Re. — 6. Norme vigenti circa la concessione del Regio Placet — R. decreto 25 giugno 1871, n. 320. — Gli Economi Spirituali della Sardegna non sono assoggettati al Regio Placet — Legge 23 marzo 1883, n. 1485. — 8. L'Economo Spirituale esercita un uffi-

cio proprio, non delegato — Conseguenze derivanti da siffatto principio. - 9. *Quid agendum* nel caso in cui la concessione del Regio Placet sia *ritardata* o *denegata* nei rapporti dell'Economo Spirituale che frattanto abbia prestato servizio — Opinione del Magni pel caso di ritardo - Confutazione — Giovanelli — Caso di diniego — Sentenza 16 novembre 1877 della Corte di Cassazione di Roma. — 10. Se l'Economo Spirituale, cui il Governo sospese la concessione del placet, abbia veste per far dichiarare in giudizio la vacanza della parrocchia - Corte di Appello di Casale 3 novembre 1882 — Tribunale di Acqui 18 marzo 1885 — Parere del Consiglio di Stato 23 ottobre 1880 — Confutazione di una *nota* della Giurisprudenza Torinese. — 11. Quali siano i diritti dell'Economo Spirituale, civilmente riconosciuto, di fronte al parroco cui sia stato denegato l'*exequatur* od il *placet* — Scaduto.

1. — La nomina dell'Economo Spirituale spetta, secondo il Decreto del Concilio di Trento, all'Ordinario Diocesano, e, in tempo di sede vacante, al Vicario Capitolare, il quale può fare, senza speciale mandato, tutto ciò che è di giurisdizione dell'Ordinario, se non esista una espressa proibizione contraria. Insegna infatti il Pellegrino (*Praxis Vicariorum et omnium in utroque jusdicentium, part. I sect. IV, subsectio II, n. 25*) che il Vicario Capitolare « *potest idoneos Vicarios parochialibus vacantibus deputare, donec de Rectore provideatur* » e cita a conforto della sua affermazione una decisione della Sacra Congregazione del Concilio, nonchè l'Autorità di alcuni canonisti.

L'Autorità Civile, conformemente ai principii i quali inspirano il nostro diritto pubblico ecclesiastico, non esercita alcuna ingerenza nella nomina dell'Economo Spirituale e si limita solo a conoscere gli effetti civili di che la medesima può essere produttiva, concedendo o denegando il regio *placet*, condizione necessaria perchè l'Economo Spirituale possa aver diritto al trattamento stabilito dalla legge e dalla consuetudine.

2. — Così una prima questione della quale ebbe ad occuparsi l'Autorità Civile fu *se si potesse placitare la nomina ad Economo Spirituale di una parrocchia vacante fatta nelle persona del titolare della parrocchia viciniore.*

Interpellato in proposito dall'Economato di Torino, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Dispaccio 26 marzo 1881, n. 1484-4421, Div. 3ª, sez. 2ª, opinò: *a*) che non si possano costringere i parroci, i quali sono delegati dall'Ordinario Diocesano ad esercitare la cura delle anime in una vacante parrocchia vicina, ad una cosa impossibile, cioè ad ottenere il regio *placet* e un atto che non può essere placitato perchè l'investito di un benefizio parrocchiale non può essere riconosciuto come Economo Spirituale di un'altra parrocchia; *b*) che non avendo pertanto i suddetti parroci chiesto ed ottenuto la placitazione dell'atto con cui vennero incaricati di provvedere ai bisogni religiosi della vacante parrocchia è fuor di dubbio

che a sensi del R. Decreto 25 giugno 1871, n. 320 non hanno diritto alcuno a pretendere qualsiasi assegno o compenso pel servizio prestato; *c*) che se però gli anzidetti parroci non hanno alcun diritto di esercitare in proposito, possono tuttavia ottenere, in via equitativa, un compenso pel servizio religioso da essi di fatto prestato; *d*) che questo è il sistema che, analogamente a quanto fu disposto colla Circolare 16 novembre 1876, numero 16928- 18665 riguardo all'adempimento del servizio religioso nelle parrocchie dipendenti da vescovi non civilmente riconosciuti, si segue per le altre Provincie del Regno.

Con altro Dispaccio però delli 18 aprile successivo, il Ministero anz'detto, riesaminata la questione *se si potesse o meno placitare la nomina di Economi Curati o Vicari Spirituali fatta in persona di sacerdoti titolari di parrocchie vicinioni*, dovette riconoscere che « in via di massima e salve le eccezioni per i singoli casi si possono placitare siffatte provvisioni avvegnachè in sostanza non vi sia incompatibilità civile o canonica nel simultaneo esercizio delle due qualità come fu anche ritenuto da diverse Procure Generali nella cui giurisdizione si produssero casi analoghi ».

E questa, secondo noi, è una soluzione consona così ai principii della ragione canonica che civile. La prima infatti non vieta che la pluralità dei benefizii: ora basta ricordare che l'Economo Spirituale non è un benefiziato, ma un semplice

stipendiato o salariato, per concludere che nella specie esula ogni motivo di incompatibilità. La seconda poi, oltrechè non sempre proibisce il cumulo delle cariche, ci offre un esempio caratteristico e quasi consimile alla presente specie nel Pretore deputato a reggere la Pretura viciniore vacante, senza che possa sollevarsi in ordine a ciò alcuna eccezione di incompatibilità. E si noti che tra le due figure corre una rassomiglianza assai più stretta di ciò che a prima vista potrebbe sembrare. Difatti la incompatibilità dei due uffici incomincierebbe tanto per l'Economo Spirituale quanto per il Pretore a sorgere dal momento in cui essi diventassero altresì titolari dell'ente del quale non hanno che la temporanea reggenza (1).

3. — Una seconda questione sorse in sede amministrativa, e cioè se il patrono come ha diritto di presentare un soggetto perchè venga investito di un determinato beneficio, così abbia il diritto di presentare un soggetto perchè venga nominato Economo Spirituale.

Il patrono fondava essenzialmente la sua pretesa sulla speciosa considerazione che il diritto maggiore di presentare un soggetto, il quale rimane poi perpetuamente investito del Beneficio, deve necessariamente e logicamente involgere quello minore di presentare un soggetto per la nomina ad Economo Spirituale, ufficio affatto temporaneo.

Ma lo *spirito* e la *lettera* del decreto tridentino resistono ad una simile tesi. Lo spirito informatore del decreto, infatti, fu di provvedere in modo che, resasi vacante una chiesa parrocchiale, il servizio religioso non vi avesse a soffrire soluzione di continuità, o quantomeno tale soluzione si mantenesse entro i più brevi termini possibili. Ed allo spirito corrispose la lettera del decreto, secondo la quale non appena — *statim*, — avuta notizia della vacanza delle chiesa, il vescovo deve provvederla di un vicario idoneo. Insomma ciò che caratterizza il decreto in parola è l'urgenza del provvedimento, urgenza che verrebbe frustrata se la nomina del Vicario spettasse al patrono, considerata la larghezza del tempo che il diritto canonico concede a costui per presentare un soggetto, ritenuto il caso non infrequente che al soggetto presentato venga rifiutata la istituzione canonica, con relativa proroga di termini per fare una seconda presentazione. Resiste ancora la lettera del Decreto alla tesi sovraenunciata, inquantochè il Decreto dispone che « debeat Episcopus », e non già il patrono, « idoneum vicarium constituere ».

E che questa sia la interpretazione da darsi al decreto Tridentino viene insegnato dal De Luca, il quale, nelle sue *Annotationes ad S. S. Concil. Trid.*, *Discursus XXXII*, scrive: « forma igitur est, « ut seguita vacatione, Ordinarius, *illico*, Vica- « rium provisionalem praeficere debeat, congrua « illi assegnata, ne interim animarum cura detri-

« mentum patiatur ». E più esplicitamente ancora il Van Espen (*Juris Ecclesiastici universi, pars. II*, tit. XXII, cap. V): « Deputationem et electionem « Vicarii ad vacantem Ecclesiam Concilium defert « Episcopo ; neque in ejus assumptione Examina- « tores Synodales audire debet; nec ab his vica- « rius examinari aut probari; sed illum Episcopus « deputare potest, quem ipse idoneum judicaverit. « Haecque deputatio Vicarii competit Episcopo non « tantum quoad Ecclesiae suae collationis; sed « etiam ad aliorum collationem, electionem vel pro- « visionem, etiam Sedis Apostolicae vigore reserva- « tionis, spectantes. Imo licet Ecclesiae vacantes « non subjaceant, concursui nihiominus Episcopo « earum vacatione occurrente constituendi Vica- « rium auctoritas competit. — Quare vacante Di- « gnitate in Ecclesia Cathedrali, aut Collegiata cui « annexa est Parochialis, Episcopus nominat ac « deputat Vicarium, seu deservitorem; quemvis ip- « sa Parochialis sic unica concursui non expona- « tur; uti notat Masì sobrius in Praxi habendi con- « cursum Requis. I. Dubio 16 qui et ibidem Dubio « 19, resolvit, etiam in Ecclesiis unitis Capitulis « deputandum esse per Episcopum idoneum Vica- « rium, tametsi etiam Ecclesiis illis deserviretur « per Vicarios dumtaxat amovibiles; tamen quoad- « usque de hujusmodi Vicario debite per Capi- « talum esset Ecclesiis vacantibus provisum, Epi- « scopus nominare poterit Vicarium seu de servito- « rem. — *Similiter Ecclesiae Patronatus laici, quin*

« *et Regii, quamvis a forma concursus exemptae,* « *ab Episcopis sine praevia Patroni, aut Regis* « *nominatione vel praesentatione, Vicarium seu* « *deservitorem accipiant; qui curam Ecclesiae* « *vacantis habeat, donec de Rectore ei provi-* « *deatur* » (2).

Abbiamo più sopra detto che ciò che caratterizza il decreto tridentino è l'urgenza del provvedimento. Ebbene chiuderemo questo paragrafo osservando che l'Autorità civile medesima riconobbe l'urgenza del provvedimento quando, all'art. 8 del Regolamento emanato per la esecuzione del Regio decreto 25 giugno 1871, n. 320 e, del resto, come vedemmo, anche prima, dispose che i Procuratori Generali provvedano COLLA MASSIMA SOLLECITUDINE sulla domanda dell'Economo Spirituale diretta a conseguire il *regio placet*: disposizione questa che non riscontrasi a proposito della domanda di *regio placet* od *exequatur* fatte dagli investiti di beneficio.

4. — Perchè l'Economo Spirituale possa percepire lo stipendio e godere dell'uso della casa canonica, occorre che ottenga il civile riconoscimento, esplicantesi nella concessione del *regio placet* al rescritto o decreto dell'Ordinario Diocesano portante la di lui nomina.

Errerebbe tuttavia chi credesse essere il *regio placet* solo richiesto quale condizione necessaria per il godimento della casa canonica e dello sti-

pendio. Esso ha una ragione ben più alta ed ampia, la quale abbraccia la necessità imprescindibile per lo Stato, checchè ne dicano i separatisti ad oltranza, di premunirsi nel campo politico contro i possibili osteggiatori delle istituzioni e di vigilare in quello morale a che non vengano costituiti a pastori dei popoli individui di nulla o scarsa moralità. Si potrà ridere di uno Stato il quale rivede in certo qual modo le buccie alle provvisioni ecclesiastiche, ed il riso è cosa facile agli osservatori superficiali, ma fino a che non sia dimostrato o meglio fino a che più non avvenga che le provvisioni stesse costituiscano tanti fatti produttivi di mille rapporti — e quali rapporti! — nel mondo civile, lo Stato nè deve, nè può spogliarsi di un'arma come quella del *regio placet* od *exequatur*.

Che se poi ci facciamo a sfogliare la giurisprudenza amministrativa, essa, colla sua immensa casistica, ci rende persuasi che, anche nel ristretto campo degli Economi Spirituali, l'istituto giuridico del *regio placet* non fu del tutto vano. E valga il vero. Sono del Consiglio di Stato i seguenti pareri: 1°) deve respingersi la domanda di *regio placet* alla nomina di Economo Spirituale espressa in termini poco convenienti per la dignità del Governo, molto più poi quando il richiedente risulta per le informazioni dell'autorità competente nemico del Governo e delle odierne istituzioni; 2°) è indegno di conseguire il *regio*

placet alla nomina di Economo Spirituale il sacerdote che fu condannato ai lavori forzati per fabbricazione di monete false ; 3°) deve negarsi il *regio placet* alla patente vescovile che nomina ad Economo di una chiesa perrocchiale un sacerdote che non abbia buoni certificati penali e la cui condotta morale sia altamente riprovevole per avere mantenuto tresca scandalosa con una donna maritata; 4°) deve negarsi il *regio placet* alla nomina di Economo Curato di un sacerdote, il quale si rese colpevole di seduzione di alcune sue penitenti monache, alle quali estorse anche denaro. (*V. Legge*, II, 1876, pag. 221 e 320).

Non crediamò perciò di esagerare affermando che l'istituto del *regio placet* agisce, oltrechè nell'interesse dei supremi fini della giustizia e della moralità, nell'interesse stesso dell'elemento sano del clero.

5. — Le disposizioni contenute nel Regio Decreto 5 marzo 1863 ed in quello 26 luglio, stesso anno, n. 1374, per l'uniforme esercizio del *regio exequatur* e del *regio placet* avevano, in mancanza di una disposizione esplicita e tassativa, lasciato aperto il varco al dubbio se la nomina ecclesiastica degli Economi Spirituali dovesse o no assoggettarsi al *placet*. Di questo dubbio non mancarono di giovarsi in molti casi gli Ordinari Diocesani, deputando alla reggenza di una parrocchia con la qualità di semplice Economo Spi-

rituale, ma in realtà con tutta l'influenza di un titolare, quello stesso sacerdote a cui il Governo aveva diniegato il *regio placet*.

Preoccupato il Governo di un simile gravissimo inconveniente, risolventesi in una vera e propria violazione dei diritti dell'Autorità civile in materia ecclesiastica, propose, a mezzo del Ministro Guardasigilli, un provvedimento al Re il quale valesse a porre un riparo all'inconveniente stesso. Il Guardasigilli infatti, nella Relazione presentata all'udienza reale dell'1 12 luglio 1864, così si esprimeva:

« È più volte occorso che, in eseguimento delle « disposizioni dei Decreti R. R. in data del 5 « marzo 1863, n. 1169 e del 26 luglio dell'anno « stesso, n. 1374, il diniego del Regio Exequatur « o del Regio Placito per l'immissione in possesso « di beneficii parrocchiali sia caduto sopra sacer- « doti i quali avevano già qualità o la ebbero in « appresso di *economi curati* o *vicari spirituali* « dei beneficii stessi ; onde seguì che essi o rima- « sero, od entrarono nel godimento delle canoni- « che o case beneficiarie ed altresì di tutta la ren- « dita del beneficio o della maggior parte della « medesima, intanto che con l'esercizio delle spi- « rituali funzioni continuarono ad avere od ac- « quistarono sulle popolazioni la stessa morale « autorità ed influenza che avrebbero avuto i ti- « tolari regolarmente investiti.

« È cotesto uno sconcio, che rende inefficaci

« le salutari disposizioni dei sovradetti due de-
« creti, con isfregio de' Regii Diritti e spesso con
« grave scandalo nelle popolazioni, le quali si gra-
« vano che vengano loro per un modo indiretto
« imposti degli Spirituali reggitori, a carico di cui
« stanno quegli appunti che non li fecero merite-
« voli della concessione del R. Exequatur o del
« R. Placito.

« Ora, considerato, che gli *economi curati* o
« *vicari spirituali* pel tempo in cui ritengono il
« beneficio vi esercitano le stesse attribuzioni che
« competerebbero al titolare, e spiegano la mede-
« sima influenza sulle popolazioni che lor sono
« affidate ; considerato esser di tutta importanza
« pel Governo che il *vicario* od *economo*, non
« meno che il beneficiato titolare, sia persona de-
« gna e conveniente per ogni rispetto, e singolar-
« mente per le ragioni dell'ordine pubblico : con-
« siderato da ultimo che concedendosi ai *vicari*
« od *economi* non solo l'uso delle case beneficia-
« rie ma altresì una parte e talvolta la totalità
« delle rendite del beneficio, il Governo in virtù
« della Regalia ha uguale diritto di impedire che
« queste temporalità non siano concesse contro
« la convenienza dell'interesse pubblico, fu rico-
« nosciuto opportuno che, come in forza del suc-
« citato R. Decreto del 26 luglio 1863, si debbono
« sottoporre al R. Decreto le Bolle degli Ordinari
« Diocesani portanti nomina a beneficii vacanti,
« così vengano sottoposte alla stessa formalità le

« Bolle o Patenti con le quali gli stessi Ordinari « procedono alla nomina degli *economi curati* o « *vicari spirituali*.

« Con siffatto provvedimento si verrà pure ad « evitare un altro sconcio, che pur si verifica non « di rado, il quale consiste in ciò, che col pre- « testo della nomina di un economo lasciata . l « solo arbitrio dell'Ordinario si prescinda dalla « forma salutare del concorso, lasciando l'econo- « mo in ufficio a tempo indeterminato.

« Siccome però è della massima importanza « che le popolazioni delle parrocchie vacanti non « abbiano lungamente a rimanere prive dell'assi- « stenza spirituale, così i Procuratori Generali « presso le Corti d'Appello, ai quali dal succitato « Decreto del 26 luglio 1863, è delegata la facoltà « di concedere o di negare il R. Placito, con ap- « posite istruzioni saranno messi sull'avviso di « non differire la concessione del Placito di cui si « tratta oltre quel tempo che sia strettamente ne- « cessario ad assumere le più sollecite informa- « zioni all'uopo ». (*Cronaca Legislativa*, 1864, anno VI, pag. 173).

E nella stessa udienza del 12 luglio 1864, il Re firmava il Decreto, di pari data, n. 1848, col quale fu disposto che in tutte le Provincie del Regno, escluse le Siciliane, per non essere colà instituito ancora l'Economato Generale dei Benefizi vacanti e pel peculiare diritto pubblico ecclesiastico che aveva seguito in quell'isola, fos-

sero sottoposti al Regio Placito, oltre i Rescritti o Decreti di cui è cenno nell'art. 1 del regolamento in esecuzione del Decreto 26 luglio 1863, n. 1374, *tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, che abbiano la denominazione di Patenti od altro, portanti nomina di Economi, Curati o Vicarii Spirituali.*

Per la esecuzione poi dell'anzidetto Decreto 12 luglio 1864, n. 1848 vennero impartite le seguenti istruzioni, rarissime a trovarsi ormai anche nelle raccolte del genere, ai Procuratori Generali: 1. I Rescritti o Decreti Reali degli Ordinari Diocesani portanti nomina di *Economi Curati* o *Vicarii Spirituali* dovranno dagli interessati essere indirizzati con un ricorso in carta munita del competente bollo al Procuratore Generale presso la Corte di Appello avente giurisdizione nel Circondario in cui è posta la parrocchia. Il ricorso però verrà presentato al Procuratore presso il Tribunale del Circondario, il quale procederà tosto all'occorrente istruzione informativa, sentite anche le autorità politiche, e ne farà immediato rapporto al Procuratore Generale con l'invio del ricorso e del Rescritto, di guisa che più di cinque giorni non corrano dalla presentazione del ricorso a quella del rapporto. - 2). Il Procuratore Generale, tosto che abbia ricevuto il rapporto del Procuratore del Re, ove avvisi che il R. Placito sia da concedere, esprimerà la concessione a tergo o in margine, o a piè del Rescritto nella forma portata

dall'art. 5 del Regolamento in esecuzione del R. Decreto del 26 luglio 1863, n. 1374, e rinvierà il Rescritto al Procuratore del Re, perchè sia senza indugio trasmesso all'Economo Generale dei Beneficii Vacanti. — 3). Nei casi in cui il Procuratore Generale avvisi che il R. Placito sia da negarsi, tratterrà il Rescritto, e ne darà immediatamente notizia all'Ordinario Diocesano, all'Economo Generale e a questo Ministero. — 4). Per *Economi Curati* o *Vicarii Spirituali* sono da intendere quei Sacerdoti a cui sia commessa contemporaneamente una sede vacante. — 5). Gli Economi Generali ed i Subeconomi dei Beneficii Vacanti provvederanno che nessun *Economo Curato* o *Vicario Spirituale* entri nel godimento della casa beneficiaria o riscuota alcun assegno, se prima non faccia constatare dell'ottenuto Regio Placito. Gli Economi Generali o Subeconomi avendo notizia che alcun *Economo Curato* o *Vicario Spirituale* sia entrato nell'esercizio delle sue funzioni senza il R. Placito, ne informeranno il Procuratore Generale per gli opportuni provvedimenti. — 6). Spetterà agli Economi Generali di determinare la misura dell'onorario per gli *Economi Curati* o *Vicarii Spirituali* anche in quelle Diocesi dove corre la consuetudine che sia proposta e stabilita dall'Ordinario. Nel determinare la misura del detto onorario gli Economi Generali si atterranno alle norme vigenti, tenuto il debito riguardo tanto delle rendite, quanto delle condizioni della parrocchia.

6. — Riportati così i precedenti del regio placito in relazione agli Economi Spirituali, ricorderemo ora le disposizioni legislative vigenti in proposito, poco diverse, del resto, da quelle prescritte dal succitato R. Decreto 12 luglio 1864, n. 1848 e relative istruzioni. Sono esse contenute nel R. Decreto 25 giugno 1871, n. 320 e nell'annesso regolamento. Ora l'art. 1 di questo regolamento, il quale non è che una conglobazione degli articoli 1 e 2 del Decreto, testualmente recita: « tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Rescritti e Provvi- « sioni della Santa Sede, e parimente tutte le « Bolle, Rescritti, Decreti o provvisioni degli Or- « dinari Diocesani concernenti destinazione di « beni ecclesiastici o collezioni di Benefici mag- « giori o minori, eccetto quelli della Città di Roma « e delle Sedi Suburbicarie, per avere esecuzione « devono essere muniti i primi di *Regio Exequatur* « ed i secondi di *Regio Placet*. — Lo stesso avrà « luogo per gli atti di investitura alle nomine di « patronato regio, e per le provvisioni che confe- « riscono, con l'esercizio di un ufficio ecclesia- « stico, il diritto d'amministrare la dote di un « Beneficio, o *di goderne in tutto o in parte i frutti*, « *ovvero di percepire su di esso un assegno* ».

Giusta poi l'art. 5 del Decreto l'Economo Spirituale non ha diritto al godimento o delle rendite beneficiarie attribuitegli o dell'assegno fattogli in somma determinata che dalla data della concessione del *regio placet* alla patente vescovile di nomina.

Finalmente noteremo che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in parola, le domande pel *regio placet* alle nomine di Economi Spirituali o Vicari Spirituali, le quali vi siano soggette ai termini dell'art. 1 del Decreto, nonchè del regolamento stesso, possono essere presentate, anzichè al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente siccome è prescritto per gli altri casi, al Procuratore del Re del luogo ove è posto il Benefizio. Il Procuratore del Re, *entro cinque giorni*, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore Generale, al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina ed i relativi documenti. Quest'ultimo dovrà, a sua volta, provvedere, come già abbiamo osservato, *colla massima sollecitud'ne*, sulla domanda.

7. — Gli Economi Spirituali della Sardegna, ai quali il Fondo per il Culto corrisponde, ai sensi della Legge 23 marzo 1883, n. 1485, un assegno in corrispettivo delle abolite decime non sono tenuti a conseguire il regio placito al rescritto di nomina, esulando dal detto assegno il carattere dotale richiesto dagli articoli 1 e 2 del R. Decreto 25 giugno 1871, n. 320 e dal 2° capoverso dell'articolo 1 del relativo regolamento.

Infatti se l'assegno di cui si tratta avesse carattere dotale, all'Economato Generale dei Benefizi Vacanti spetterebbe il diritto di esigerlo e di amministrarlo durante la vacanza del benefizio

parrocchiale ; ma ciò non è a causa della natura *personale* che la legge succitata volle imprimere all'assegno stesso. E la giurisprudenza della Suprema Corte Romana (23 aprile 1890, *in Rivista di Diritto Ecclesiastico*, I, pag. 330 ; 9 luglio idem., vol. VII, pag. 93) ebbe appunto a riconoscere tale personalità, allorchè pronunciò che « gli assegni e sussidi al Clero di Sardegna vennero ad essi accordati non come dovuto indennizzo della soppressione delle decime, ma come *mero sussidio personale temporaneo*, escludente il carattere di gius quesito permanente ed includente anzi quello di mutabile e revocabile, secondo le condizioni di fatto in cui potrebbe trovarsi il sussidiato ; ma che di tali variabili condizioni di fatto è riservato l'apprezzamento al Governo, il quale anno per anno deve provvedervi con Decreto Reale ».

Si potrebbe forse facilmente sostenere in linea storica il carattere dotale, almeno per via di evoluzione, delle soppresse decime e perciò dell'assegno che le sostituisce, tanto che esso rappresenta ancora attualmente l'unico reddito di moltissimi benefizi parrocchiali e coadiutorali della Sardegna, ma di fronte alla legge positiva la tesi è insostenibile.

Resta così spiegato l'art. 8 dell'anzidetto regolamento, il quale, nella sua prima parte, lascierebbe supporre che vi sieno nomine di Economi Spirituali non soggette al regio placito.

8. — A completare i precedenti paragrafi osserveremo che non sono soggetti al regio placito gli incarichi dati per il servizio spirituale delle parrocchie in sostituzione dei parrochi che conservano il benefizio, e che per causa e ragione legittima sono assenti dalla loro residenza od impediti (*Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, 26 agosto 1865, n. 15276 e *Procura Generale di Lucca* 27 settembre 1871, n. 188 e più recentemente *Dispaccio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti 31 agosto 1903, n. 18145-12004, dir. 6ª, sez. 2ª alla Procura Gen. di Brescia*).

Così pure non dovrà reputarsi Economo Spirituale quel sacerdote il quale, nel caso di sequestro del beneficio parrocchiale per misura di repressione, eserciterà temporariamente le funzioni parocchiali e per disposizione del Ministro Guardasigilli percepirà, durante il suo ufficio, gli assegni supplementari di congrua dovuti al titolare del beneficio (*art. 33 del Regolamento 25 agosto 1899, n. 350 per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191* e *dispaccio del Ministro di G. G. e Culti 30 aprile 1909, N. 1017-13041 alla Procura Gen. di Brescia*).

Ed il perchè della cosa ci pare ovvio: in tutti questi casi il sacerdote non esercita che un ufficio delegato, imperocchè sussiste pur sempre il vero titolare della parrocchia, con tutte le responsabilità che da una tale qualità possono derivare; nel caso invece dell'Economo Spirituale vero e

proprio, v'ha mancanza di titolare per rinunzia o morte, nè l'ufficio è delegato, ma proprio, e, se è intervenuto il regio placito, a questo ufficio va annesso il diritto di godere, nei limiti dalla legge prefissi, delle rendite beneficiarie.

9. - La concessione del regio *placet* alla nomina di Economo Spirituale può essere semplicemente *ritardata* od assolutamente *denegata*. Si domanda: *quid agendum* nei rapporti dell'assegno da corrispondersi all'Economo Spirituale quando è ritardata, e *quid agendum* quando è denegata, se l'Economo Spirituale, tanto nel primo quanto nel secondo caso, disimpegnò il servizio religioso nonostante l'autorità giudiziaria competente non si fosse ancor pronunciata circa il suo riconoscimento civile?

Il Magni (*Del Diritto Pubblico Ecclesiastico*, pag. 395), al riguardo scrive: « se per la tassativa disposizione dell'art. 5 del decreto del 25 « giugno 1871 l'Economo Spirituale acquista il « diritto al godimento delle rendite beneficiarie, « o dell'assegno effettivo soltanto dalla data della « concessione del regio *placet*, non può inferirsene « che *non abbia diritto a compenso veruno* pel « servizio che in quella qualità, che venga poi ri- « conosciuta, abbia di fatto prestato pel tempo « intermedio fra la sua nomina canonica e la « sanzione civile della medesima, e molto più se « la sanzione civile fu da esso senza soverchio ri-

« tardo domandata. Il *diritto* ad un compenso « retribuitivo del servizio spirituale di fatto pre- « stato dall'economo Spirituale *nasce da un prin-* « *cipio generale di equità* non contraddetto dalla « disposizione del precitato art. 5... ».

Noi crediamo perlomeno inesatto il linguaggio del MAGNI, poichè una delle due: o il diritto di cui si tratta dipende esclusivamente dalla concessione del regio *placet* ed allora l'Economo Spirituale non ha alcun diritto senza di questo o non dipende dalla detta concessione ed allora non si capisce il perchè della disposizione della legge, la quale, in proposito, è di una chiarezza tale da non lasciar luogo a dubbi di sorta.

Afferma il MAGNI che il diritto dell'Economo Spirituale a vedersi compensato il servizio religioso prestato prima della concessione del regio *placet* sorge da un principio di equità non contraddetto dalla disposizione dell'art. 5 del R. Decreto 25 giugno 1871, tanto più se l'economo non tardò a presentare la domanda per conseguire il *placet* od il medesimo gli venne di poi concesso. Ora, l'errore, a nostro modesto avviso, sta appunto nel ritenere che dal principio di equità, possa, comunque giustificato da rilevanti circostanze, scaturire un *diritto perfetto*, siccome dimostrerebbe di ritenere il MAGNI. Basta infatti riflettere che l'equità è essenzialmente soggettiva, perchè subordinata all'apprezzamento dell'autorità competente, la quale, esaminate le diverse

circostanze, *potrà* convenire che la medesima esiste o no, per concludere che il diritto, cosa essenzialmente oggettiva, perchè dipendente dalla legge scritta o consuetudinaria, non può in nium modo essere il prodotto dell'equità.

Quando poi, come nella specie che ci occupa, è facile rilevare senza fatica di soverchia e lunghe indagini, che un determinato diritto non può sorgere che dal verificarsi di una condizione dalla legge *espressamente* stabilita, non riusciamo a capire perchè a questa legge chiara, precisa, tassativa debba sostituirsi il principio di equità. Nè con ciò vogliamo giungere alla conclusione che all'Economo Spirituale sia da negarsi una indennità pel servizio religioso prestato prima del conseguimento del regio *placet*, no : vogliamo solo affermare, per l'esattezza di una posizione giuridica, che esso a tale indennità non ha alcun diritto e che la medesima gli viene *solamente* e *propriamente* corrisposta in *via equitativa* (3).

E la insostenibilità della tesi che noi combattiamo dev'essere stata sentita anche dal Giovanelli (*Manuale pei parroci e beneficiati*, pag. 13 allorchè, correggendo quasi il Magni scrisse: « per « il servizio prestato dall'Economo Spirituale pri- « ma d'aver ottenuto il regio *placet*, per princi- « pio di equità non contraddetto dalla disposizione « dell'art. 5 del R. Decreto 25 giugno 1871, *può* « *essergli concesso* il corrispettivo delle messe fe- « stive *pro-populo* celebrate nella parrocchia, le

« spese di culto non che quelle dei legati che fos-
« sero annessi al beneficio, e salvo quanto gli fosse
« dovuto per proventi di stola ed altri incerti
« che non formano parte della dote prebendale
« amministrata dal Subeconomo ».

Tutto ciò pel caso in cui il regio *placet* venga soltanto ritardato. Ma *quid agendum* quando viene denegato? Le cause del diniego possono essere molteplici, da quelle di indole politica a quelle di indole morale. Se nessun diritto di indennizzo pel servizio prestato compete all'Economo Spirituale anche se poi venga civilmente riconosciuto, tanto meno competerà a quegli cui sia stata denegata la concessione del placito. Tuttavia anche qui l'autorità competente potrà, esaminate le cause che consigliarono il diniego, concedere, sempre in *via equitativa*, un compenso pel servizio religioso prestato; ma, lo ripetiamo, all'Economo Spirituale non competerà alcun diritto al detto compenso, non essendosi verificata la condizione prescritta dalla legge per l'esistenza del diritto stesso.

A conferma dei supposti principii citeremo la Corte di Cassazione di Roma, la quale, con sentenza 16 novembre 1877, ebbe a stabilire le massime seguenti: *a*) l'Economo Curato di una chiesa parrocchiale, annessa già a clero ricettizio, il quale fu nel 1862 nominato dal Vescovo senza chiedere il regio placito pel decreto di nomina, non ha diritto di percepire la quota curata di

messa per congrua parrocchiale, cui egli avrebbe avuto diritto dal giorno della pubblicazione della Legge 15 agosto 1867, e se la percepì deve restituirla per intero, ossia per tutto il tempo in cui gli fu pagata fino a quando abbia chiesto il regio *placet;* e non soltanto il giorno in cui gli fu dal Demanio determinata la congrua e gli furono assegnati i beni produttivi della medesima ; *b)* nè egli ha diritto di ritenere per spese di culto una quota della somma che deve restituire.

10. — Deposto dal Vescovo il parroco e deputato un Economo Spirituale alla parrocchia, e persistendo tuttavia il parroco a non voler dismettere il beneficio parrocchiale, ha l'Economo, al quale sia stato dal Governo sospesa la concessione del *placet* fino a che l'autorità giudiziaria non abbia dichiarata la vacanza del beneficio, veste legittima per far dichiarare in giudizio la vacanza stessa ?

La giurisprudenza decise in senso affermativo la questione, ritenendo che per proporre una domanda in giudizio basta avere un interesse anche eventuale e che questa norma fondamentale insegnata dalla logica del diritto e particolarmente sancita dallo art. 36 del Cod. di Proc. Civ. è quella che giustifica l'azione dell'Economo Spirituale, il quale, dipendentemente dal decreto vescovile di sua nomina ad Economo di una data parrocchia, potrebbe, una volta civilmente riconosciuto, trattare gli interessi della parrocchia ed

i suoi particolari. In altre parole se la pienezza della parrocchia è l'ostacolo che si frappone al conseguimento del regio *placet* e quindi all'esercizio di quel diritto che dal regio *placet* stesso dipende, l'Economo Spirituale ha veste legittima per far dichiarare giudizialmente rimosso l'ostacolo medesimo (*Consiglio di Stato 23 ottobre 1880 in Giurisprudenza Torinese, 1883, pag. 178; Corte d'Appello di Casale 3 novembre 1882, idem, idem, Tribunale Civile di Acqui 15 marzo 1883, idem, pag. 462*). E, secondo noi, il pronunciato della Giurisprudenza, come sarà dimostrato qui avanti, è perfettamente giuridico; diciamo anzi che, avuto riguardo al tempo in cui fu reso, può affermarsi che esso abbia precorso la interpretazione ormai quasi unanime che dalla dottrina e giurisprudenza vien data all'art. 36 del Cod. Proc. Civ.

« L'unica difficoltà che dalla specie decisa dalla « Corte di Casale avrebbe potuto sollevarsi — os- « serva una nota della *Giurisprudenza Torinese*, « volume citato — sarebbe stata quella di vedere « se il D. Gamalero (*economo spirituale*), che pro- « poneva diritti in dipendenza della nomina ad « economo curato, ottenuta per decreto vescovile, « potesse farli valere e stare in giudizio in detta « qualità, senza essere munito del R. *Placet*, pre- « scritto dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871. « Vero è che il Governo non gli aveva negato in « modo assoluto il *Placet*, ma lo aveva sospeso « sino a che il potere giudiziario non avesse pro-

« nunciato la vacanza del beneficio. Tuttavia que-
« sta sospensione non bastava ad attribuire al
« D. Gamalero la veste legale che assumeva in giu-
« dizio ».

Evidentemente il glossatore dimentica che la prospettiva di un diritto è sufficiente a creare un interesse legalmente proponibile in giudizio e che, se ciò non fosse, ben pochi interessi, con scapito della giustizia, sarebbero proponibili. Ammessa per buona una simile teoria, non si dovrebbe più potere, per esempio, intentare un'azione per far dichiarare la sussistenza d'un diritto condizionale ed impedirne la prescrizione estintiva, come nell'*actio infecti*; nè più promuovere azioni allo scopo di far dichiarare illegittimi tutti quegli atti che possano comunque opporsi all'esercizio di un nostro diritto o comunque, sebbene non ancora esperibile, pregiudicarlo, come ordinare il sequestro di una cosa mobile o di una immobile, quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deterioramento dei beni mobili e delle somme spettanti al debitore quando il creditore abbia giusti motivi di sospettare della fuga del debitore, di temere sottrazioni o sia in pericolo di perdere le garanzie del suo credito. Nè si obbietti che in tutti questi casi l'azione è possibile tanto in quanto è dalla legge espressamente accordata, imperocchè dalle disposizioni preliminari al Codice Civile incontrovertibilmente si deduce che qualora una controversia non si possa decidere con una precisa

disposizione di legge, debbasi aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e che solo le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi — il che qui non è — non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

Ma il glossatore continua: « nè comprendiamo « come il Governo abbia sospeso la concessione del « *Placet*: temeva forse di pregiudicare la que « stione che doveva decidersi dall'autorità giudi- « ziaria? Sarebbe stato un vano timore perchè la « concessione del *Placet* non avrebbe mai vinco- « lato l'autorità giudiziaria: quando questa avesse « riconosciuto e dichiarato improduttivi d'effetti « giuridici i decreti vescovili, sarebbe con questi « caduto anche il *Placet*. Nè ciò vuol dire che l'au- « torità giudiziaria possa revocare il *Placet* con- « cesso dal Governo, ma solo che il *Placet* non « potrebbe in detta ipotesi sortire il suo effetto: « avrebbe poi spettato all'autorità amministrativa « di rivocarlo, se ne fosse stato d'uopo, unifor- « mandosi alla decisione Giudiziaria, come di- « spone l'art. 4 della legge del 1865. Intanto la « concessione del Placet avrebbe abilitato il Ga- « malero a far valere in giudizio la veste e le « ragioni attribuitegli dal decreto vescovile, e « posto l'autorità giudiziaria in grado di pronun- « ciarsi in regolare giudizio. Sta bene che la con- « cessione del Placet dipende anche da ragioni

« di convenienza rimesse all'apprezzamento insin-
« dacabile del Governo, ma se nessuna considera-
« zione di questa natura ostava, e non vi era che
« la questione della vacanza del beneficio da deci-
« dersi dai Tribunali, il *Placet* doveva tosto con-
« cedersi, da avere poi o non avere effetto defini-
« tivo, secondochè l'autorità giudiziaria avrebbe
« risolta in un modo o nell'altro la questione della
« vacanza ».

Ora, oltre l'errore già rilevato e nel quale si insiste di ritenere che l'Economo Spirituale D. Gamalero non potesse agire legalmente in giudizio senza il regio placet al Decreto di nomina vescovile, tutte queste considerazioni dimostrano evidentemente un ragionatore poco famigliare colla materia riguardante il diritto di placitazione e le conseguenze in ispecial modo che sarebbero derivate o avrebbero potuto derivare dalla concessione del *Placet* al D. Gamalero. E valga il vero. Dalla data della concessione del *Placet* il nominato ha diritto, secondo l'art. 5 del regio decreto 25 giugno 1871, n. 320, ai frutti, agli *assegni* ed alle temporalità del beneficio. Orbene avrebbe potuto il Governo ragionevolmene concedere il *Placet* al D. Gamalero, mentre la vacanza del beneficio non era ancora stata dichiarata, e le rendite — tutte le rendite — del medesimo correvano a favore del parroco resistente al decreto vescovile che lo aveva deposto? E d'altra parte se il D. Gamalero avesse conseguito il regio placito non sarebbe stato posto

in grado di potere — e con ragione — azionare il R. Economato Generale dei Benefizii Vacanti per ottenere l'assegno solito a corrispondersi agli Economi Spirituali? E tutto ciò senza notare che il governo concedendo il *Placet*, sarebbe venuto implicitamente a ritenere vacante il beneficio in parola, conseguenza alla quale non voleva arrivare onde non si dicesse che esso aveva data esecuzione coatta, o, in altre parole, aveva prestato il braccio secolare ad un decreto emanato dalla Autorità Ecclesiastica.

Ecco quale strana situazione giuridica sarebbe derivata dalla concessione del *Placet* al D. Gamalero, e ciò a prescindere dalla contraddizione in che non volle cadere il Governo di riconoscere due soggetti per un Ente solo (*parrocchia*), dal momento che non gli era legittimamente consentito, dando esecuzione coatta al decreto vescovile di deposizione del parroco, di revorare, sia pure implicitamente, il *placet* già concesso al parroco medesimo, essendochè non possa ammettersi, secondo i più ricevuti principi iin materia, la revocabilità del regio *exequatur* o *placet*.

Il glossatore poi male immagina che nessuna considerazione di convenienza esistesse per sospendere la concessione del *placet* al D. Gamalero. E la considerazione dell'ordine pubblico pare poca cosa? E questo ordine non avrebbe corso serio pericolo tra due sacerdoti i quali avevano entrambi diritto di abitare la stessa casa canonica, di go-

dere delle stesse rendite, di compiere le medesime funzioni, quelle della confessione e della predicazione in ispecie, inerenti all'officio parrocchiale? E che giudizio avrebbe fatto il pubblico di un Governo insipiente che, con provvedimenti più insipienti ancora, veniva a gettare il seme della discordia in una popolazione fino allora tranquilla e forse spettatrice indifferente di una lotta che si svolgeva, nell'orbita della legalità, tra il parroco dall'una parte ed il futuro Economo Spirituale dall'altra?... Ma *de hoc satis*.

11. — Ultima questione: quali sono i diritti dell'Economo Spirituale, civilmente riconosciuto, di fronte al parroco, alla cui istituzione canonica non sia stato concesso l'*exequatur* od il *placet*?

Noi crediamo perfettamente giuridica la soluzione data in proposito dallo Scaduto (*Diritto Ecclesiastico vigente in Italia*, Vol. I, pag. 405, paragr. 86). « Tutte le funzioni parrocchiali — scri« ve l'illustre professore — cioè l'amministrazione « dei cinque sacramenti, sembra che possano es« sere esercitate dal parroco che non abbia ot« tenuto il *placet*, siccome puramente spirituali. « Però, d'altra parte, si ha da osservare che al« l'esercizio delle medesime... sono connessi dei « proventi casuali, i cosidetti diritti di stola: quin« di l'esercizio delle funzioni parrocchiali da parte « di un prete sfornito di *placet*, importa diminu« zione di proventi dell'interino, nel cui assegno

« di solito si computano i diritti di stola: onde « viene leso un interesse civile, e perciò, giusta « l'art. 17 della medesima legge 13 maggio 1871, « sorge il diritto di agire innanzi ai tribunali dello « Stato contro chi lo violi. Pertanto, sebbene le « funzioni parrocchiali siano davvero puramente « spirituali, quasi tutte, pure al parroco privo di « *placet* può essere impedito dall'interessato (l'*in-* « *terino*), l'esercizio di alcune di esse, e precisa- « mente di quelle a cui sono connessi diritti di « stola, cioè dell'associo dei defunti e della cele- « brazione dei battesimi e dei matrimoni; rispetto « alle altre, cioè predica, dottrina cristiana, via- « tico, assistenza dei moribondi, confessione, co- « munione, ecc., il parroco privo del *placet* non « è soggetto a legittimo contrasto da parte dell'in- « terino ».

Così riteniamo collo Scaduto (*luogo citato*) che la nomina dei vicari parrocchiali o coadiutori, ove sia di competenza del parroco, spetti a questo, sebbene privo di *placet*, e non all'interino, trattandosi di soggetti i quali non debbono compiere funzioni giurisdizionali o siffatte da venire in rapporti con la potestà civile.

V.

L'Economo Spirituale e la rappresentanza giuridica della parrocchia.

SOMMARIO. — 1. Se l'Economo Spirituale abbia la rappresentanza giuridica della Parrocchia o se la medesima invece, in un colla rappresentanza del beneficio vacante, passi nell'Economato Generale — Sentenze: Corte di Cassazione di Roma 1 dicembre 1899 — Corte d'Appello di Torino 12 luglio 1904. — 2. Argomentazioni dello SCADUTO contro la tesi accolta dalla Cassazione Romana. — 3. Confutazione della teorica dello SCADUTO — Confusione tra interesse *patrimoniale* e *morale*. — 4. Posizione giuridica speciale degli Economi Spirituali del Piemonte — Essi sono, in sede vacante, i Presidenti nati della Fabbriceria o gli amministratori autonomi, anche *quoad temporalia*, dei beni della Chiesa — Legislazione sinodale piemontese — Questione cui può dar luogo il Sinodo di Casale — Sinodo di Vigevano. — 5. Due *momenti* in cui dev'essere considerata la *vigilanza* dell'Economato rispetto alla Fabbriceria ed all'amministrazione dei beni della Chiesa in sede vacante — La vigilanza e rappresentanza dell'Economato è pur sempre circoscritta ai semplici interessi patrimoniali dell'Ente — RUFFINI.

1. — Fu fatta quistione nella dottrina e nella giurisprudenza se l'Economo Spirituale abbia la rappresentanza giuridica della Parrocchia o se questa invece, in un colla rappresentanza del beneficio vacante, passi nell'Economo Spirituale.

La Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 1 dicembre 1899 (in causa Comune di Castrovillari C.° De Leo), stabilì la massima *che tanto il parroco che il Vicario-Curato od economo hanno veste per chiamare in giudizio il Comune onde obbligarlo a provvedere in mancanza di altri mezzi ai ristauri della chiesa parrocchiale e che non hanno bisogno di autorizzazione governativa per promuovere tale azione* (*Giurisprudenza Torinese*, 1900, pag. 107).

Ecco i considerandi della Suprema Corte Romana:

« La Corte sulla *exceptio iuris agendi actori non* « *competentis* ha considerato che oramai la giu- « risprudenza e la dottrina sono pacifiche nel ri « tenere che per poter adire il magistrato non oc- « corre soltanto un interesse materiale e pecunia « rio, ma basta anche un interesse morale, purchè « apprezzabile civilmente. Ed è così che nella va- « canza del Beneficio Parrocchiale l'*economo-cu-* « *rato*, nominato secondo le forme canoniche, e « riconosciuto dallo Stato coll'impartizione del re- « gio exequatur, o il parroco cui spetta *jure pro-* « *prio* l'uso del tempio per l'esercizio del pubblico « culto e per tutte le molteplici funzioni e man-

« sioni religiose attinenti all'essenza del suo mi-
« nistero ha incontrastabile interesse alla conser
« vazione dell'*aedes sacra;* e quindi legittimamente
« secondochè la parrocchia sia retta dall'uno o
« dall'altro, *propter cultum fidelium*, possono
« spiegare azione, avendo proprio e diretto inte-
« resse all'uso ed alla conservazione del tempio
« medesimo. Che perciò De Leo, *sia colla veste*
« *legale di economo curato*, sia poi come parroco
« effettivo, imperocchè prima ancora di discutersi
« l'appello, colla nomina definitiva aveva otte-
« nuto il regio placet, tantochè produsse appello
« incidentale contro la sentenza del Pretore, aveva
« legittimo interesse a proporre la domanda su
« cui cade la controversia.

« E la Corte ha altresì osservato che il Co-
« mune ricorrente confonde questa azione di con-
« servazione della *aedes sacra* con quella patri-
« moniale che concerne il beneficio attribuita al-
« l'Economato, e che giustamente interdice a qual-
« siasi investito di un beneficio (come bene os-
« servò il Tribunale) di poter procedere senza
« espressa autorizzazione (1), a mente dell'art. 1
« del R. Decreto 22 marzo 1866, n. 2832, ad atti
« capaci di impegnare il patrimonio non solo, ma
« anche ad atti e contratti eccedenti la semplice
« amministrazione: poichè, giova porlo in eviden-
« za, nella specie non è e non era già in contesa
« il beneficio, e colla nomina dell'economo-curato
« *la parrocchia colla vacanza del titolare aveva*

« *nell'economo stesso il suo legittimo rappresen-*
« *tante.*

« Vicario-curato o parroco sono pertanto due
« qualità che si equivalgono, imperocchè identiche
« sono pel rito canonico le funzioni alle quali pei
« loro ministero essi adempiono e la giurispru
« denza si è spinta anche più in là, ritenendo che
« anche un sacerdote proveniente da un ordine re-
« ligioso, a cui per proprio statuto era vietato
« assumere un beneficio, con cura di anime e per
« questo amovibile, è vero e proprio parroco, ep-
« perciò finchè perdura nell'esercizio del suo uffi-
« cio, rappresenta l'ente parrocchiale dalla legge
« riconosciuto e conservato; e come tale può agire
« legalmente in giudizio nel proprio nome.

« Quindi si è che il curato o il parroco, come
« investito del *jus curae jure et nomine proprio*,
« rappresenta, in virtù del suo titolo, la parroc-
« chia; sia come capo che la governa, sia come
« rettore che ne esercita il ministero, sia per tutto
« o parte del beneficio che come supplente o ti
« tolare percepisce, tutto va a far capo a lui, e
« specialmente per la sorveglianza e l'amministra
« zione, ed egli solo quindi ne ha la giuridica rap-
« presentanza.

« E come la giurisprudenza e la dottrina hanno
« concordemente riconosciuto che l'uno o l'altro
« avrebbe interesse e veste per denunziare qua
« lunque attentato di spoglio violento o clande-
« stino contro il tempio dal quale può derivare

« impedimento dell'uso a cui è destinato; così non « gli si può negare qualunque altra azione che « tende e mira alla conservazione materiale e mo- « rale ed all'uso del culto del tempio medesimo. « L'art. 271 della Legge Comunale e Provinciale « 10 febbraio 1889, ora 299 del testo unico 4 mag- « gio 1898, parla appunto della conservazione de- « gli edifizi inservienti al pubblico culto, vale a « dire tutti gli uffici che il parroco è obbligato a « compiere *pro populo*. E nella specie si trattava « non di lavori radicali portanti modificazioni al- « l'edificio sacro, o ornamentali e di lusso, ma di « ripararne la tettoia, il finestrone della porta « maggiore o le altre luci che mancavano di vetri, « e per una modestissima cifra di lire 773.60, nè « si doveva attendere che, crescendo i danni per « la rovina del tempio, venisse a mancare l'eser- « cizio del culto...

« Manca adunque... di fondamento giuridico il « primo motivo del ricorso, tanto se la questione « si risolva alla stregua dei principii del diritto « canonico ,quanto se voglia esaminarsi alla base « del diritto civile e delle altre disposizioni che go « vernano la materia. E posto che al curato o al « l'economo curato non faceva difetto la capa- « cità per proporre l'azione giudiziaria intorno ad « atti semplicemente conservativi, ogni discussione « ulteriore sul mezzo dedotto dal Comune ricor- « rente in rapporto alla legittima rappresentanza « è intempestiva e sarebbe fuor di luogo anche per

« dedurne la nullità della citazione introduttiva « del giudizio e del conseguente giudicato del Pre- « tore. — Pertanto, non sussistendo le dedotte vio- « lazioni delle disposizioni di legge invocate, e « molto meno la pretesa falsa applicazione di esse, « il mezzo va respinto ».

Nè, sostanzialmente, in diversa massima andò la Corte d'Appello di Torino, la quale, con sentenza 12 luglio 1904, giudicò *avere l'Economo Spirituale veste per proporre appello da sentenza che respinse l'azione proposta dal parroco indi defunto per l'adempimento di servizi religiosi nella parrocchia* (*Giurisprudenza Torinese*, 1904, pag. 1357).

La Corte, dopo avere ritenuta infondata l'eccezione del Comune che il Vescovo non abbia veste per agire in giudizio per l'adempimento di pesi religiosi i quali debbano essere eseguiti nella diocesi, così prosegue: « nè meglio fondata è la pre- « tesa che neppure avrebbe avuto veste per ap- « pellare il Don Scansetti nella sua qualità di « *economo spirituale*, dicendosi che non ha l'eco- « nomo spirituale altro incarico che di sostenere « gli oneri della chiesa. Di vero: se non può ne- « garsi che l'economo spirituale verificandosi la « vacanza di una parrocchia provvisoriamente so- « stituisce il parroco finchè non sia provvista la « parrocchia del titolare, non sarebbe nè logico « nè giuridico pretendere che non possa, durante « la sua provvisoria gestione in tale carica,

« rappresentare il parroco di cui fa le veci, « e fare gli atti che si riferiscono all'adempi- « mento, a vantaggio della parrocchia, dei pesi « religiosi. Nè si invochi dal Comune, il decreto « 2 marzo 1899 sui Regi Economati, all'art. 27, « per dire che gli assegni degli economi spirituali « civilmente riconosciuti vengono determinati in « base alle rendite del beneficio, all'estensione « della parrocchia ed al numero dei parrocchiani, « non potendo essere mai inferiori alle lire 360, « per dedurne che nessuna importanza è attribuita « all'Economo spirituale dalle leggi civili. Di ve- « ro: *bisogna distinguere la rappresentanza per « quello che ha tratto alle temporalità, dalla rap- « presentanza degli interessi o pesi religiosi della « parrocchia.* SONO DUE COSE AFFATTO DISTINTE « DA NON CONFONDERSI.

« La rappresentanza degli interessi temporali è « vero che spetta all'Economo (*Generale*), ma la « rappresentanza degli interessi religiosi non può « competere che a chi rappresenta provvisoria- « mente il parroco, che è l'*economo delegato prov- « visoriamente*.

« Del resto se anche agì qualificandosi presi- « dente della Fabbriceria, se si ritiene che nella « vacanza della parrocchia lo *economo spirituale* « negli interessi religiosi rappresenta il parroco, « in allora ne segue che il parroco è il rappre « sentante legale in giudizio della Fabbriceria Par « rocchiale, ed ha qualità per difenderne e pro-

« muoverne gli interessi; si aggiunga che nel Pie-
« monte il parroco si considera presidente nato
« della Fabbriceria. Nè l'avere appellato e Mons.
« Pampirio (*il vescovo*) e il Don Giorgio Scansetti,
« quale *economo spirituale*, contemporaneamente,
« può produrre nullità perchè se bastava l'appello
« di uno di essi, *quod abundat non vitiat* ».

2. — Lo Scaduto (*Rappresentanza delle parrocchie vacanti e restauri delle ex ricettizie*, in *Rivista di Diritto Ecclesiastico*, VII, pag. 513 così sostanzialmente argomenta contro la tesi accolta dalla Cassazione Romana.

L'economo curato non ha veste giuridica per promuovere giudizi. Ciò risulta testualmente dall'art. 81 del R. Decreto 8 dicembre 1861, n. 373 che regola il Regio Economato dei Benefizi Vacanti nelle provincie napoletane: « È nella esclusiva attribuzione dell'Economo Generale d'iniziare giudizi concernenti i benefizi vacanti ». — Vero è che l'ente morale beneficio è diverso dall'ente morale chiesa parrocchiale: ma non è men vero che, ove, come nella specie, non esista una fabbriceria autonoma, intanto si può avere la rappresentanza della chiesa inquanto si ha quella del beneficio; onde se l'interino, non ha la rappresentanza neppure del beneficio, molto meno può averla dall'ente morale chiesa. — Nel caso di vacanza di un beneficio parrocchiale a cui sia annessa anche la rappresentanza della chiesa rispet-

tiva, il Regio Economato prende possesso tanto delle rendite del beneficio quanto di quelle del tempio, ed acquista la rappresentanza tanto del primo quanto del secondo; e, se la rendita del beneficio non altrepassa i 100 ducati, il Regio Economato potrà affidare all'interino tanto per le rendite del beneficio quanto per quelle della chiesa, il solo diritto di amministrazione, non anche quello di rappresentanza. Che il Regio Economato, vacando un beneficio parrocchiale a cui sia annessa la rappresentanza della Chiesa, abbia il diritto di prender possesso anche delle rendite di questa, riesce naturale e chiaro, allorchè si consideri che altrimenti nel periodo tra l'avvenimento della vacanza e la nuova provvista temporanea (*economo curato* o definitiva (*parroco titolare*) nessuno avrebbe il diritto di amministrare e rappresentare l'ente tempio parrocchiale. La differenza tra la presa di possesso delle rendite dell'ente tempio e quella dei beni dell'ente beneficio parrocchiale rispettivo, è semplicemente questa, che per le prime il Regio Economato non è usufruttario, ma semplice amministratore con diritto di rappresentanza, mentre pei secondi, per disposizione esplicita dei regolamenti, è anche usufruttuario.

La teoria che la giurisdizione dei Regii Economati dei beneficii vacanti sia limitata ai beneficii, e non si estenda in nessun modo sopra gli enti chiese (parroccchiali, cattedrali, ecc.), è af-

fatto contraria allo spirito ed alla lettera delle disposizioni relative.

Le leggi e decreti emanati sotto l'attuale Regno d'Italia generalmente non si occupano esplicitamente di questa questione, ma appunto perchè non appariva come una questione possibile, perchè la soluzione era troppo chiara di fronte alla logica e di fronte alla legislazione anteriore: non sollevano la quistione, perchè non si supponeva che a qualcuno potesse venire in mente di farlo, ma la risolvono implicitamente. Così il regolamento economale napoletano 8 dicembre 1861, all'articolo 46, parla di « parrocchia » con reddito inferiore ai 100 ducati, non di « benefizio parrocchiale », (e si capisce, perchè nelle provincie napoletane generalmente non esistevano e non esistono fabbricerie), ed attribuisce all'Economato ed all'interino l'amministrazione dei beni relativi, e parla « di economo spirituale ». E nelle istruzioni 15 dicembre 1863 dell'Economato Generale di Napali ai Subeconomi delle provincie napoletane, istruzioni che fanno parte integrante del regolamento economale 8 dicembre 1861, giusta l'articolo 23 del medesimo, all'art. 74 tra le spese di culto ordinarie da pagarsi dai Subeconomi sono contemplate, oltre agli « *Stipendi ai Vicari Capitolari, agli Economi curati della parrocchia* » anche gli stipendii « *ai sagrestani ed organisti, la celebrazione della feste religiose e delle messe di obbligo, le spese per acquisto di cera delle sacre*

funzioni, di vino per le messe, ostie, e tutte quelle altre che ordinariamente si verificano in ogni anno », cioè spese proprie dell'ente chiesa e non dell'ente beneficio, ossia l'Economato durante la vacanza del beneficio parrocchiale nelle provincie napoletane, ove manca una fabbriceria vera e propria, prende possesso anche dei beni dell'ente chiesa parrocchiale. È ciò conformemente al diritto borbonico in proposito, che non è stato modificato nè dal regolamento economale 8 dicembre 1861, nè dalle istruzioni 15 dicembre 1863, nè da altre disposizioni.

Ed infine l'asserzione che « il vicario curato ha personalità giuridica quanto quella del parroco » è erronea non solo in diritto civile, ma anche nel diritto canonico puro. Si veda, per esempio, FERRARIS LUCIO, *Prompta Bibliotheca*, ediz. Montecassino, voce *Vicarius parochialis*, n. 41: è amovibile « ad nutum, nullum habet titulum in beneficio »; « non est beneficium, sed simplex salarium, seu stipendium »; n. 30, il Vescovo, secondo il Concilio Tridentino, Sess. XXIV, de ref., capoverso 18, gli assegna una parte dei frutti della parrocchia.

3. — Ora ci consenta l'illustre professore SCADUTO di dimostrare errata la sua teoria e conforme invece ai principii di diritto quella della Cassazione Romana 1 dicembre 1899 e Corte d'Appello di Torino 12 luglio 1904.

La teorica dello Scaduto si può condensare nella seguente formula: « l'Economato solo ha la rappresentanza dei benefici vacanti: ma se manca una fabbriceria autonoma esso prende pure possesso dei beni della chiesa parrocchiale vacante per amministrarli; dunque all'Economo solo, in tale caso, spetta la rappresentanza della chiesa stessa ».

Ma il sillogismo per essere giusto non tiene conto del duplice aspetto sotto il quale deve essere considerato l'ente chiesa o tempio, vale a dire l'aspetto *patrimoniale* e l'aspetto *morale*, due aspetti che possono generare diritti ed interessi diversi. Nè questi due aspetti sussistono soltanto *idealmene*, in una concezione astratta dell'ente tempio, cosicchè, trasportati nel mondo reale, sfumino via senza trovare due distinti soggetti in cui appuntarsi ed i quali siano abili a farli valere. No: i soggetti nella realtà esistono e sono: per l'aspetto *patrimoniale*, attinente alla amministrazione dei beni, il Regio Economato e per quello *morale*, attinente al culto, il parroco interino, non per nulla denominato *Economo Spirituale*.

Come ognun vede non si tratta di accordare all'Economo Spirituale la rappresentanza dei beni della chiesa parrocchiale, ma la sola rappresentanza degli interessi religiosi della chiesa stessa, i quali, almeno in linea principale, non potrebbero essere rappresentati dal Regio Economato, se non

si vuol creare una strana immistione, contraria allo spirito informatore del nostro diritto ecclesiastico, di spirituale e temporale.

Nè vale osservare che le istruzioni 15 dicembre 1863 dell'Economato Generale di Napoli contemplano tra le spese di culto che debbono pagarsi dai Subeconomi anche quelle *per la celebrazione delle feste religiose e delle messe di obbligo, per l'acquisto di cera*, ecc., ecc., trattandosi di una pura e semplice erogazione delle rendite della chiesa, la quale non potrebbe essere fatta se non da chi tiene l'amministrazione dei beni della chiesa medesima e che perciò non può punto involgere la rappresentanza *morale* (diritti ed interessi religiosi dell'ente ; si rimane sempre insomma nel campo strettamente *patrimoniale* che niuno nega essere (nelle provincie napoletane almeno, poichè in Piemonte, come vedremo, la cosa corre alquanto diversa) di competenza dell'Economato.

Certo che nella specie decisa dalla Corte Romana si trattava di una domanda di riparazioni all'*aedes sacra* fatta al Comune dall'Economo Curato; ma non bisogna dimenticare che la mancanza delle riparazioni era appunto ciò che impediva l'*esercizio del culto* e che solo coll'esecuzione delle medesime diventava possibile un tale esercizio. L'azione proposta quindi, sebbene riflettesse in via indiretta la materialità dell'*aedes sacra*, era nel suo intento e nei suoi fini esclusivamente morale. Ora basti ricordare essere oggimai incon-

trastato, tanto nella dottrina quanto nella più reputata giurisprudenza che, per poter agire in giudizio, non è punto necessario un interesse materiale e pecuniario, ma è sufficiente un interesse morale od anche solo religioso, purchè civilmente apprezzabile.

Che se scendiamo alle disposizioni di diritto positivo troviamo una aperta conferma dei principi suaccennati.

L'art. 39 del Regolamento approvato con Regio Decreto 2 marzo 1899, n. 64, conforme in ciò all'art. 81 del R. Decreto 8 dicembre 1861, n. 373, mentre dispone che « all'Economo Generale spetta di sostenere le ragioni degli enti che amministra e che egli solo quindi rappresenta in giudizio i *benefici vacanti*, sia come attore, sia come convenuto », tace affatto della rappresentanza delle chiese vacanti nel senso rilevato dallo Scaduto. E si che non gli sarebbe mancata l'occasione di dirlo, qualora lo avesse voluto, allorquando dettò l'art. 7 del citato regolamento, col quale dispose che, oltre sui benefici pieni, ciascun Economato continuasse ad esercitare la sua *vigilanza sulle amministrazioni delle chiese e degli istituti*, che in ciascuna regione vi sono soggetti. Al quale proposito convien subito notare che il successivo articolo 16, circoscrivendo questa *vigilanza* alla *conservazione del patrimonio ecclesiastico*, alla *osservanza delle leggi dello Stato* e delle *norme speciali che regolano la ma-*

teria, esclude ogni concetto di rappresentanza diretta finchè v'ha un titolare, sia questo il parroco o l'Economo Spirituale, che nè depauperi il patrimonio della chiesa, nè contravvenga alle leggi dello Stato od alle norme speciali che regolano la materia. E diciamo l'*Economo Spirituale*, poichè il Regolamento, mentre distingue tra benefici *pieni* e *vacanti*, per accordare esplicitamente la rappresentanza dei secondi all'Economato, non solo non distingue affatto tra chiese *piene* e *vacanti*, ma non ha parola alcuna sulla rappresentanza delle ultime. Laonde una sola deduzione è possibile e cioè che la rappresentanza della Chiesa vacante è precisamente riconosciuta agli Economi Spirituali anche per quanto ne concerne la *patrimonialità*, dato che manchi la fabbriceria od altro istituto consimile.

Nè alcuna rappresentanza viene conferita all'Economato dallo stesso articolo 7, allorchè dispone che ciascun Economato seguiterà ad avere altresì le *ingerenze* che ad esso risultano conferite da disposizioni anteriori, attualmente in vigore, sopra i beni e le rendite di legati e di aziende speciali, che con varie denominazioni si trovano nel proprio distretto economale, avvegnachè, a prescindere dal fatto che qui non si tratta di beni appartenenti alla chiesa parrocchiale *strictu sensu*, non possa il concetto di *ingerenza* logicamente e necessariamente implicare quello di *rappresentanza* che è assai più ampio. Che se poi anche si volesse

dare al succitato art. 7 una interpretazione tanta larga, e, a nostro sommesso avviso, così arbitraria da concedere all'Economato la rappresentanza dell'Ente vigilato o della cui amministrazione ha ingerenza, la rappresentanza stessa non potrebbe che riferirsi al lato puramente *patrimoniale* dell'ente medesimo.

E per vero avrebbe l'Economato — per fare una ipotesi frequentissima a verificarsi nella pratica — veste giuridica per chiedere, quale amministratore dei beni della chiesa vacante, l'adempimento di un peso religioso, di una o più messe, per esempio? Avrebbe veste giuridica per ordinare una rimozione od opposizione di banchi in chiesa? Avrebbe veste giuridica per far valere gli interessi religiosi della *communitas fidelium*, i quali si riferiscono all'ente chiesa ed in questa chiedono la loro attuazione?

Bastano siffatte ipotesi, facilmente moltiplicabili, per far concludere che, di fronte alla rappresentanza degli interessi patrimoniali dell'ente vacante demandata all'Economato, occorrerebbe creare una rappresentanza degli interessi morali, qualora essa già non esistesse nell'Economo Spirituale (2).

Lo Scaduto appoggia ancora la sua tesi al fatto che il Regolamento economale 8 dicembre 1861, all'art. 46 parla di « parrocchia », e non di « benefizio parrocchiale », per dedurne che l'Economato Generale, in sede vacante, acquista la

rappresentanza giuridica di quella e non soltanto del benefizio parrocchiale. La deduzione è per lo meno azzardata, se si tiene conto dell'osservazione, secondo noi giustissima, del RUFFINI (*La rappresentanza giuridica della parrocchie*, pag 3) che la parola *Parrocchia* è adoperata negli scritti di diritto ecclesiastico e del diritto comune, non chè nelle fonti del diritto particolare dei diversi stati, nella loro giurisprudenza e nella loro letteratura, con una grande promiscuità di significazioni. Là si adopera infatti — seguita il RUFFINI — per indicare: *a*) la chiesa parrocchiale; *b*) l'ufficio del parroco e quindi il beneficio parrocchiale; *c*) le istituzioni di vario nome, per lo più la così detta *fabbrica ecclesiae*, le quali hanno per scopo di provvedere alla manutenzione degli edifici ed al culto; *d*) la comunità dei fedeli raggruppati da un medesimo vincolo parrocchiale, il quale può sussistere, in via di eccezione, anche senza che vi si aggiunga nessun limite territoriale, come nelle cosidette parrocchie gentilizie; *e*) la circoscrizione territoriale, su cui si estende l'ufficio del parroco; *f*) finalmente ancora l'insieme di tutti questi elementi, quasi che esso costituisca un istituto complessivo, diverso dalle singole parti onde sarebbe composto.

Osserveremo ancora che l'art. 46 va posto in correlazione non solo con tutti gli altri articoli del regolamento 8 dicembre 1861, ma collo scopo principale e quasi esclusivo degli Economati, che

è quello di prendere possesso, in sede vacante, delle temporalità dei *benefici*, qualunque sia la loro natura. Ora quando l'art. 46 parla di *parrocchia* con un reddito inferiore ai 100 ducati da rilasciarsi interamente, a titolo di assegno, all'Economo Spirituale, intende evidentemente riferirsi al reddito del benefizio parrocchiale, poichè sappiamo essere appunto in base al reddito del benefizio che viene determinato l'assegno stesso.

Ad ogni modo la lamentata promiscuità od imprecisione di linguaggio più non si riscontra nel Regolamento approvato con R. Decreto 2 marzo 1899, n. 64 per gli Economati, il quale distingue tra *beneficio*, *parrocchia*, *chiesa* ed *istituzioni ecclesiastiche* che nella giurisdizione parrocchiale, siano o no le medesime annesse alla chiesa od al beneficio, possono aver vita (*articoli* 7 *e* 27 .

Infine non regge nemmeno l'argomento che lo Scaduto vorrebbe trarre dal diritto canonico puro. Sta benissimo che l'Economo Spirituale non sia un benefiziato, come già notammo pur noi nella prima parte di questo studio, ma un semplice salariato. Che perciò? Egli intanto esercita tutti gli uffici del parroco, secondo l'espressione del Bonix (*Tractatus de Parocho*, pag. 631), *Vicarius agit Vices absenti Parochi* e quindi debbono spettargli tutti i diritti e le facoltà che competono a costui, nella qualità di parroco, ed indipendentemente da quella di benefiziato. Del resto non crediamo di errare affermando che lo stesso diritto canonico,

che pure non riconosce nell'Economo Spirituale un benefiziato, gli accorda, oltrechè la rappresentanza degli interessi religiosi o morali, la rappresentanza altresì degli interessi materiali della chiesa vacante. Difatti, anche non tenendo conto della decisione di Alessandro III « *ponatis oeconomos, qui debant fructus percipere, et eos aut in Ecclesiam expendere, aut futuris personae fideliter reservare* », il GARGIA (*Tractatus de Beneficiis*, part. IX, cap. II) insegna che « Vicarius sic positus parochialis onera sustinebit, donec de rectore provideatur... *qui etiam debet habere custodiam et administrationem omnia bonorum ipsius parochialis* » e lo insegna appoggiato alle decisioni della Sacra Congregazione del Concilio.

Sicchè non sapremmo come meglio chiudere il presente paragrafo che associandoci a quanto scrive il BLANCHETTI nella sua diligente monografia *Le Fabbricerie in Piemonte* (pag. 125): « Se « il reggente interino rappresenta il Parroco ed « a suo luogo e vece ne disimpegna gli uffici, se è « vero che la delegazione ecclesiastica munita di « placitazione governativa, gli conferisce la qua- « lità canonica e civile di *Rector Ecclesiae pro « tempore;* se quindi gli spettano tutte le conse- « guenti attribuzioni parrocchiali, la polizia in- « terna ed esterna della chiesa, il diritto di usare « della stessa, e l'obbligazione di vegliare a che « nessun diritto sia leso ed ogni abuso venga re- « spinto; se a lui spetta di dirigere le funzioni

« parrocchiali, chiudere e aprire le porte, rego-
« lare le processioni e le sepolture, percepire gli
« emolumenti d'uso, far gli inventari, conservare
« gli archivi, vegliare all'esecuzione dei legati pii,
« e rendere i conti, non si può dubitare che l'Eco-
« nomo Spirituale ha diritto di sostituire il Par-
« roco *in omnibus muneribus parochialibus*, come
« se ne fosse l'*alter ego*. In difetto, verrebbero
« meno quei principi di sana opportunità e di giu-
« sta tutela che solo possono essere praticati da
« coloro che, avendo una giurisdizione, ne assu-
« mono intera la responsabilità sì civile che mo-
« rale ».

4. — I parroci del Piemonte, ove il decreto imperiale 30 dicembre 1809 venne abolito dal famoso Editto 25 maggio 1814, sono i presidenti nati delle Fabbricerie, laddove queste esistono, e gli amministratori legali dei beni della Chiesa, laddove mancano.

Si domanda: l'Economo Spirituale sarà da reputarsi anch'esso presidente nato della Fabbriceria od amministratore legale dei beni della chiesa?

La Corte d'Appello di Torino nella sovrariferita sentenza lo affermò apertamente, e l'Economato Generale di Torino, colla sua pratica ultra secolare di non prendere possesso dei beni della Chiese vacanti, ma lasciarli in amministrazione all'Economo Spirituale, riservando a sè la semplice

mansione di vigilanza, lo conferma meglio ancora. Cosicchè se per le provincie napoletane può farsi distinzione (e noi dubitiamo alquanto della legalità di siffatta distinzione di fronte al nuovo Regolamento 2 marzo 1899 per gli Economati), per quanto riflette gli interessi della chiesa parrocchiale, tra interessi *patrimoniali* e *morali*, per demandare la rappresentanza dei primi all'Economato e quella dei secondi all'Economo Spirituale, tale distinzione non può introdursi pel Piemonte ove l'Economo Spirituale accoglie e confonde in sè l'una e l'altra rappresentanza.

È curioso, in proposito, leggere, sulla scorta del Bianchetti (op. cit. pass.) le disposizioni sinodali delle diverse diocesi piemontesi, salde nell'affermare il diritto dell'Economo Spirituale, in sede vacante, all'amministrazione o rappresentanza, ora congiuntiva coi fabbriceri, ora autonoma, dei beni della Chiesa.

Il Sinodo della diocesi d'Ivrea, tenutosi nel 1883, e richiamante in grande parte quello del 1753, per ciò che riflette gli Economi Spirituali dispone: « omnia quae de Parocho dicimus, ad Oeconomos etiam Parochiales referenda erunt et omnia quae Parochorum propria sunt usque ad novi rectoris adventum praestent. Invigilent vero ne parochialia jura imminuantur vel abusus introducantur » (cap. XXI, *De Parochis*). Nel Regolamento poi sull'amministrazione delle chiese parrocchiali è detto chiaramente che durante le va-

canze della Parrocchia l'Economo Spirituale è di diritto presidente nato dell'Amministrazione Parrocchiale e delle altre soggette alla giurisdizione del parroco (n. 5).

Il Sinodo della Diocesi di Tortona, tenutosi nel settembre 1899, stabilisce che, in caso di morte del parroco, le chiavi ed i registri a questi appartenenti siano ritirati dal Vicario Foraneo, il quale li consegnerà all'Economo Spirituale e questo al nuovo parroco. Dispone inoltre: « Oeconomi Spiritualis electionem nobis omnino reservamus. Quodnam ipsis a R. Oeconomatu permittatur, stipendium nos premoneat, at si opus ac vires adsint, honestae ejus sustentationi consulamus. Munia omnia, proinde ac si Parochus reapse sit, magna cum charitate et zelo obeat; ad aedem quae Parochi, sunt, obligatur » (n. 805).

Il Sinodo della Diocesi di Casale, tenutosi nel 1895, prescrive bensì che, durante la vacanza del Benefico Parrocchiale, l'Economo Spirituale deputato dal Vescovo debba presiedere la Reggenza (Fabbriceria), ma vieta però alla Reggenza da costui presieduta tutte le spese straordinarie e qualunque innovazione nell'Amministrazione della Chiesa Parrocchiale, richiedendo l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano per le spese straordinarie (N. 12, Reg.° per le reggenze parr. pag. 139). Ora viene fatto di domandare: regge nei rapporti dell'autorità civile la limitazione di cui è caso? Noi crediamo di sì, trattandosi di una regola sta-

tutaria che l'autorità ecclesiastica ha diritto di imporre agli enti che da essa in certa qual guisa ripetono la vita ed il modo di essere della vita stessa. Nè, del resto, la disposizione viola in alcuna maniera la legge o l'ordine pubblico, nè si saprebbe perchè l'autorità civile non vorrebbe riconoscere quelle regole di vita che un ente, per mezzo di legittimi organi, ha nel momento della sua creazione ricevuto od anche di poi subito. Secondo noi quindi il Vescovo avrebbe legittima veste per chiedere l'annullamento in giudizio delle spese straordinarie che, nonostante tale divieto, la Reggenza avesse deliberate e sostenute sotto la Presidenza dell'Economo Spirituale. Nè dai terzi potrebbesi utilmente invocare l'ignoranza del divieto, poichè ad essi, alla loro diligenza incombeva l'obbligo di accertare l'estensione dei poteri degli amministratori dell'ente, col quale venivano a contrarre un rapporto giuridico. *Nemo ignarus esse debet conditionis eius cum quo contrahit.*

Nella diocesi di Alba vige tuttora il Sinodo del 1841, il quale concede al Vicario Foraneo la facoltà di nominare un sacerdote « qui, *mortuo vix Parocho*, statim viduatae Paroeciae curam suscipiat, et ad interim gerat (cap. XXII, de Oeconomis et concursibus, n. 442). Si capisce che questa nomina dovrà poi essere confermata dall'Ordinario Diocesano. Lo stesso capitolo prescrive che: « oe- « conomum, qui regendae Paroeciae praeficitur, « praeterquam si peculia aliquid in litteris pa-

« tentibus immutatur, parochi propria munera obire
« oportet; Ecclesiae eiusque bonorum curam ha
« beat; illi ac sodalitiis, perinde ac Parochus, in
« iis quae Parochi sunt praesit; beneficiorum quae
« in paroecia sunt, tutelam gerat; paroeciae jura
« potissimum tueatur; nullus sinant malos usus
« irrepere; bonos servet, novos non inducat, et
« facultatibus quae ei datae sunt, sic toto oecono-
« matus tempore, utatur, ut spiritualem commis
« sorum sibi fidelium utilitatem modis omnibus
« praemovens, operam suam nobis, et quod prae-
« cipuum est, Deo reddat acceptam ».

Secondo i Sinodi della diocesi di Acqui 1876 e di Alessandria (1880) l'Economo Spirituale è presidente dell'Amministrazione Parrocchiale. Il Sinodo della diocesi di Cuneo (1901 ha pure un apposito paragrafo per gli Economi Spirituali: « pa
« rochiali quapiam Ecclesia vacante, Sacerdos
« illi regendae, donec sit provisa ab Episcopo il
« lico praeponetur, non ita tamen, ut, si id op-
« portunum duxerit eum e loco removere nequeat.
« Ipsi perdurante officio, omnis competit, quae
« Parochis, potestas ad Parochialia munera im-
« plenda, quae alteri Sacerdoti, eveniente casu,
« committere potest ».

Nulla di sostanzialmente diverso presentano i Sinodi delle Diocesi di Mondovì (1879 , Fossano (1883), Novara (1900), Aosta (1829 , Pinerolo (1843) e Saluzzo (1885) dai principii fin qui enunciati. Notevole però quello della Diocesi di Vige-

vano (1876), il quale prescrive che l'Economo Spirituale compia presso l'Autorità laica quegli atti che la legge civile comanda: « oeconomus electus « a nobis, recipiet litteras patentes; curat illico, « obtenta prius a nobis venia, exequi, apud Oe- « conomum regium ac civilem magistratum, quae « lex civilis praecipit... Omnia munia, uti essent « veri Parochi, exerceant Oeconomi: ad ea enim « tenentur, ad quae tenentur Parochi ».

5. — Notiamo infine che i poteri sulle amministrazioni delle chiese demandate all'Economato Generale dall'art. 7 del Regolamento 2 marzo 1899, n. 64 debbono essere considerati in due *momenti* distinti: 1) allorchè l'amministrazione della chiesa, concentrata nel solo parroco, trovasi, per la morte di costui o sua rinunzia al benefizio, priva di una persona che la rappresenti, per non essere ancora stato nominato o civilmente riconosciuto l'Economo Spirituale; 2) allorchè l'amministrazione della chiesa è passata nelle mani dell'Economo Spirituale.

Nel primo *momento* nessun dubbio che i poteri dell'Economato possano e debbano travalicare i limiti di una semplice vigilanza per assumere, all'occorrenza, i caratteri di una vera e propria rappresentanza dell'ente, nulla ripugnando che ad una autorità tutoria competa il diritto di rappresentare l'ente tutelato quando imperiose ragioni di difesa o conservazione dell'ente stesso lo richiedano. La Giurisprudenza, del resto, riconobbe e

sanzionò questo potere di rappresentanza dell'Economato nella fatta ipotesi.

Nel secondo *momento* all'Economato spetta, di regola, il solo diritto di vigilanza, essendochè l'ente trovi la sua rappresentanza nell'Economo Spirituale. Tuttavia, anche in questo caso, il diritto di vigilanza può e deve spingersi sino alla rappresentanza se l'ente risulti male amministrato, essendo ufficio di ogni Economo Generale — siccome recita l'art. 16 del citato Regolamento — vigilare che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od irregolarità, e di promuovere occorrendo, gli opportuni provvedimenti. Ora, fra questi provvedimenti, non può negarsi che rientri eziandio quello di iniziare un giudizio o di intervenire in un giudizio già iniziato (RUFFINI: *La rappresentanza giuridica della parrocchia*, pagina 214).

Non possiamo però chiudere questo ultimo paragrafo senza notare che anche nel caso in cui la vigilanza dell'Economato Generale dovesse tradursi, per le accennate ragioni, in una vera e propria rappresentanza dell'ente, questa troverebbesi pur sempre circoscritta, dalla natura stessa delle cose, nella sola sfera degli interessi *patrimoniali*, poichè ognuno sente, meglio ancora che non si dimostri, che è impossibile far rientrare o comprendere in essa rappresentanza gli interessi morali e religiosi, attinenti all'*esercizio del culto*. Cosicchè all'attività giuridica dell'Economo Spiri-

luale rimane ancora un largo campo nel quale muoversi *indipendente ed indisturbato;* il campo, lo ripetiamo, degli interessi morali e religiosi della parrocchia, intesa la medesima nel suo più nobile senso di consociazione di fedeli per il conseguimento di alti fini spirituali, tanto che noi crederemmo perentoria la eccezione di carenza d'interesse che dai terzi venisse mossa all'Economato Generale, il quale agisse, a mo' d'esempio, per l'adempimento di un pio legato di messe, da celebrarsi nella chiesa parrocchiale pel maggior comodo della popolazione. Nè ci pare che l'Economato potrebbe vittoriosamente rispondere ad una siffatta eccezione invocando, come sembra opini il Ruffini (op. cit. pag. 212), il *ius advocatiae* dei sovrani sulle chiese, poichè se il criterio storico ha un indiscusso valore per accertare la natura e quindi la funzionalità giuridica delle diverse istituzioni, non è meno vero che le istituzioni subiscono, sotto un incessante processo di evoluzione, grandi e radicali trasformazioni, onde adattarsi ai mutati rapporti economici, sociali, giuridici e politici dei tempi. Ora qualunque origine abbiano avuto gli Economati Generali, certo si è che oggidì essi non potrebbero più giustificarsi col *jus advocatiae*, dati i diversi concetti i quali informano le relazioni dello Stato colla Chiesa.

VI.

Lo stipendio dell' Economo Spirituale secondo le leggi finanziarie.

SOMMARIO. — 1. Se lo stipendio dell'Economo Spirituale sia soggetto alla tassa di ricchezza mobile — Legge 24 agosto 1877. — 2. Inapplicabilità dell'articolo 8 della detta legge allo stipendio dell'Economo Spirituale — MADON e CLEMENTINI — Interpretazione del detto articolo — Sentenza 25 novembre 1898 della Corte d'Appello di Torino. 3. Se l'uso della casa canonica concesso all'Economo Spirituale sia soggetto alla tassa di ricchezza mobile — Articolo 19 della legge 24 agosto 1877 — MADON e CLEMENTINI — Art. 14 del Regolamento 26 novembre 1874 per la Contabilità degli Economati — Giurisprudenza — Alloggio provvisorio. — 4. Gli assegni di cui nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile — Decisione della Commissione Centrale per le Imposte Dirette. — 5. Se l'Economo Spirituale debba pagare la tassa di passaggio d'usufrutto allorquando gli vengono rilasciate tutte le rendite del Beneficio — Opinione dello SCADUTO — La Normale n. 177 del 1877 risolve la questione in senso affermativo — Confutazione di una tale teorica.

1. — La legge 24 agosto 1877, premessa la dichiarazione (art. 2) che « ogni individuo od ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto alla imposta sui redditi di ricchezza mobile che ha nello Stato », considera all'art. 3 come redditi di ricchezza mobile esistenti nel medesimo:

a) i redditi iscritti agli uffici ipotecari nel Regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;

b) gli *stipendi*, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, *dei pubblici stabilimenti*, e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

c) *i redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente;*

d) i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

e) i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanea offerta in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero;

f) e in generale ogni specie di reddito non fondiario che non si produca nello Stato o che sia dovuta da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Basta l'enunciazione di tutte le anzidette categorie di redditi per comprendere come lo stipendio dell'Economo Spirituale (quando non trovisi al

disotto del limite imponibile), sia soggetto all'imposta di ricchezza mobile, tanto se lo si voglia considerare quale uno stipendio corrisposto da un pubblico stabilimento e cioè dall'Economato Generale, quanto se lo si voglia considerare quale reddito di un benefizio ecclesiastico pagato dall'Economato stesso. E la cosa ci pare così ovvia che ci dispensiamo dal citare la numerosa ed altrettanto concorde giurisprudenza in proposito, passando senz'altro ad altre questioni di qualche rilievo.

2. — L'art. 8 della citata legge 24 agosto 1877 eccettua dall'imposta di ricchezza mobile i redditi che per disposizione della legge medesima siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita.

Al quale proposito Madon e Clementini (*Trattato dell'Imposta sui redditi di ricchezza mobile*, pag. 33, Venezia) egregiamente commentano: « vanno esenti dalla tassazione... i redditi già una « volta assoggettati all'imposta mobiliare; con « che però i redditi abbiano la *stessa origine* ed « appartengano allo *stesso contribuente:* poichè « la esenzione non vi sarebbe quando si trattasse « di redditi appartenenti a contribuenti diversi. « Per esempio, non si potrebbero tassare per ruoli « i redditi già tassati per ritenuta diretta; i di- « videndi della Società, che sono tassati al nome « della società anzichè in capo ai loro azionisti,

« non potrebbero essere di nuovo tassati in capo « a questi ultimi; le quote di un assegno corri- « sposte da una provincia ad un comune, quando « l'assegno stesso proceda dal Governo e sia sta- « to già tassato mediante ritenuta all'atto del pa- « gamento alla provincia non si potrebbe tassar di « nuovo a nome del Comune. Non sarebbero invece « esenti da imposta i redditi dipendenti da un ca- « pitale, solo perchè il debitore a saldo d'interessi « assegnasse al creditore dei coupons del debito « pubblico soggetti alla ritenuta; in questo caso « infatti il reddito dei coupons è reddito del pro- « prietario della cartella del debito pubblico e per « tale reddito egli deve pagar imposta, mentre de- « ve pagarla per il suo reddito di capitale il cre- « ditore di questo. La legge non mira ad altro « scopo che di evitare la duplicazione dell'impo- « sta, e perchè sussista duplicità d'imposta sopra « un solo ente, vuolsi che due imposte si facciano « pagare alla *stessa persona*, pel *medesimo titolo* « e sopra un *unico oggetto*. Quando manchino in « tutto od in parte questi elementi non può mai « parlarsi di duplicazione d'imposta, nè invocarsi « per conseguenza l'eccezione ora presa in esa- « me ».

Ciò premesso, si domanda: potrebbe l'Economo Spirituale invocare l'esenzione dall'imposta per l'assegno che gli viene corrisposto dall'Economato Generale, adducendo che dall'Economato stesso già si paga sul detto assegno l'imposta di

ricchezza mobile? Ricorrerebbe qui la duplicazione non consentita dal citato art. 8 della legge 24 agosto 1877?

Evidentemente no, poichè si tratta di *due redditi diversi, spettanti a diverse persone* e *per diverso titolo*. L'Economato Generale infatti è tassato per un reddito derivantegli dall'amministrazione dei benefici vacanti a *titolo di regalia;* l'Economo Spirituale invece per un reddito derivantegli o dall'Economato (1) o dalla rendita di un dato beneficio a titolo di stipendio. Sono così distinte le *fonti*, le *persone* ed il *titolo* del reddito.

Ed a questa soluzione aderì la Corte d'Appello di Torino, la quale, con sentenza 21 novembre 1898 (*Rivista di diritto Ecclesiastico*, anno IX, pag. 727 , ebbe a stabilire la massima che l'*Economo Spirituale, chiamato a reggere il benefizio nella mancanza del titolare, deve pagare la imposta di ricchezza mobile, sull'assegno a lui corrisposto mediante il rilascio di un Certificato di rendita sul Debito Pubblico appartenente al beneficio, per la quale si paga già l'imposta per ritenuta, trattandosi di imposta distinta da quella che dal beneficio già si paga inquantochè colpisce un distinto cespite e viene pagata da altra persona.*

Questa massima, senza dubbio, fa anche al caso, pel principio in essa sancito, in cui l'assegno all'Economo Spirituale venga corrisposto, invece che col rilascio di un Certificato di rendita,

colla corresponsione di una data somma fatta direttamente dall'Economato.

3. — L'Economo Spirituale, civilmente riconosciuto, ha diritto di abitare la casa canonica e di far suoi i prodotti d'uso famigliare del giardino della casa stessa. Ora sorge questione se l'uso della casa canonica, quale assegno in natura, sia soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

Occorre ricordare l'art. 19 della surriferita legge 24 agosto 1877, che è del seguente tenore: « saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne « conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolu- « menti che il contribuente goda in viveri, *allog-* « *gio* o qualsivoglio altra specie, quando non sieno « soggetti ad altre contribuzioni dirette, e non ri- « cadano nelle eccezioni previste dall'art. 8 della « presente legge ». E qui ancora c'è di guida si- « cura il commento degli avvocati Mandon e Clementini (op. cit. pag. 68), i quali scrivono: «...dalla legge sono colpite d'imposta tutte le at- « tività di natura mobiliare godute dai cittadini. « Ora tra le attività vanno certo comprese anche « quelle costituite da un risparmio di spesa in- « combente a chi la gode, imperocchè ove il cit- « tadino venga a godere di assegni in natura, co- « me viveri, derrate, *alloggio gratuito*, ecc., i detti « assegni rappresentano per esso quella spesa a « cui in ogni modo avrebbe dovuto provvedere con « dispendio del proprio, e si risolvono in un lucro

« o godimento del valore della cosa destinata alla « consumazione o dell'uso della cosa che deve « conservare e restituire all'assegnante ».

Ora non pare possa dubitarsi che l'uso della casa canonica debba essere assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, traducendosi il medesimo in un vero e proprio risparmio di spese per l'Economo Spirituale. Fu infatti dalla giurisprudenza già ritenuto — e l'analogia col caso da noi prospettato è evidente — che gli alloggi degli impiegati civili goduti gratuitamente in dipendenza della loro carica, quelli dei professori, prefetti, pedagoghi di un istituto di educazione, l'uso di una casa concessa dal marito alla moglie legalmente separata, ed in una parola ogni prestazione di cose rappresentanti un valore ed insieme un risparmio di spesa per l'utente, sono soggetti all'imposta in parola (*Bollettino di Giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, pag. 470, vol. II; *Racc. Dec. C. C.* pag. 120, vol. 1).

Che l'Economo Spirituale poi tragga realmente un frutto dall'uso della casa canonica lo si deduce da una argomentazione a *contrariis*, e cioè dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento 26 novembre 1874 per la Contabilità degli Economati. « Sul conto speciale [di ciascun Ente vacante o « comunque posto sotto l'amministrazione econo- « male] dovranno pure descriversi le *case di abi-* « *tazione* dei titolari, che si considereranno come « *infruttifere* quando lasciate ad uso di *Economi*

« *Curati* o comunque non suscettibili di reddito « per parte dell'Economato nella temporanea sua « gestione ».

Ne è condizione necessaria per l'assoggettamento all'imposta che gli assegni in parola sieno irrevocabili e che l'utente possa esigerli all'appoggio di un titolo giuridico: basta invece che da essi derivi un utile economicamente valutabile ed accertabile. E ancora recentemente (*Commiss. Centrale* 17 *maggio* 1897 *in Rivista Amministrativa*, pag. 247, XLIX) fu pronunciato che l'*alloggio gratuito costituisce reddito quando il godimento ha per fondamento un titolo giuridico che ne conferisce il diritto, o se manca il titolo e deriva da spontanea offerta, questa è fatta in corrispettivo di un ufficio o ministero che si esercita da colui che ne profitta; non potere invece considerarsi reddito da accertarsi agli effetti dell'imposta quando l'alloggio è dato per pura e semplice benevolenza.* Cosicchè il titolo può costituire una delle buone ragioni per procedere alla tassazione, ma non ne è assolutamente la condizione necessaria.

Però l'*uso provvisorio di un alloggio* non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile; ed il perchè presentasi ovvio: manca una base per l'accertamento dell'utile derivante all'utente o quest'utile è trascurabile. Onde fu bene deciso (*Comm. Centrale* 30 *novembre* 1900, *in Rivista ammin.*, LII, pag. 408) che *non può dirsi che il parroco* — e

quindi anche l'Economo Spirituale — *goda di un reddito soggetto all'imposta quando per la inabitabilità della casa canonica, viene al parroco somministrato in via provvisoria l'alloggio in altra casa da un parrocchiano.*

4. — Sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, per espressa disposizione del legislatore, gli assegni che il Fondo per il Culto è tenuto a corrispondere agli Economi Spirituali, giusta l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454. La cosa è chiara, e sarebbe bastato dare una scorsa alla lettera precisa della legge per non poterne minimamente dubitare. Tuttavia lo zelo eccessivo di un agente delle tasse trovò modo di far decidere la questione dalla Commissione Centrale per le imposte dirette a favore, naturalmente, del tassato, e.. della legge. Ecco la breve decisione: « Ritenuto in fatto che l'agente accertò a Quintili « Raffino, con decorrenza dal 1. gennaio 1902, il « reddito di L. 360 per assegno ad esso Quintili « dovuto quale Economo Spirituale in Santa Maria « in Marnacchia. Nell'avviso di accertamento l'a- « gente indicò esistere un altro reddito di con- « correnza di lire 750, in categ. C.

« Che reclamò il Quintili deducendo che la leg- « ge del 30 dicembre 1900 dichiarò espressamente il detto assegno esente da ogni imposta.

« Che la Commissione di primo grado rigettò il

« reclamo, ritenendo la tassabilità nei rapporti con « la Finanza dell'assegno ai sensi dell'art. 3 della « legge 24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza « mobile, e che l'esecuzione disposta dalla legge « 1900 aveva efficacia nei rapporti tra le parti. « onde il reclamante avrebbe avuto diritto al rim- « borso dell'imposta verso il debitore dell'asse- « gno.

« Che appellò il Quintili, insistendo nel suo re- « clamo; ma la Commissione provinciale rigettò « l'appello e confermò la decisione di primo grado.

« Che ricorre lo stesso Quintili deducendo an- « cora l'intassabilità dell'assegno a sensi della « legge del 1900.

« Attesochè non possa dubitarsi che la legge ci- « tata dichiari esenti gli assegni corrisposti dal « Fondo per il Culto agli Economi Spirituali; che « la Normale citata dall'agente non fa al caso, « perchè essa contempla gli assegni pagati dagli « Economi Generali, e non l'assegno di cui si « tratta, che viene corrisposto dal Fondo per il « Culto. Per questi motivi, la Commissione acco- « glie il ricorso ». (*Rivista di Diritto Ecclesiastico*, XII, pag. 701).

5. — Quando il Beneficio non superi le lire ottocento di rendita, le medesime, come abbiamo veduto nel corso di questa trattazione, possono essere lasciate interamente all'Economo Spirituale. Dovrà esso in tale caso pagare la tassa di passaggio d'usufrutto?

Lo Scaduto (op. cit. vol. II pag. 672 e segg.) opinerebbe per il sì, riportandosi alla seguente Normale n. 177 del 1877:

« Dai rapporti degli Ispettori Demaniali, questo « Ministero ha avuto occasione di rilevare che ge- « neralmente dagli Economi e Subeconomi dei be- « nefici vacanti non viene ottemperato all'obbligo « loro imposto dall'art. 9 del Regolamento appro- « vato con R. Decreto 25 settembre 1874, di pre- « sentare semestralmente alle Intendenze di Fi- « nanza la nota delle prese di possesso dei bene- « fici ecclesiastici avvenuta nel semestre prece- « dente.

« Le Intendenze si daranno cura che pel tratto « avvenire la detta disposizione regolamentaria sia « esattamente osservata, facendo all'uopo gli op- « portuni richiami agli Economi e Subeconomi, e « rivolgendosi all'occorrenza ai rispettivi Econo- « mati Generali. Coll'opportunità saranno pure « avvertiti Economi e Subeconomi che *nella nota* « *predetta debbono comprendersi anche quelle im-* « *missioni in possesso che hanno luogo in via no-* « *minale e di fatto, comunque con carattere di pre-* « *carietà e senza formale atto di investitura*, es- « sendosi riconosciuto d'accordo col Ministero di « Grazia e Giustizia, che anche nei preindicati casi « l'investito riceve il possesso reale, effettivo del- « le rendite tutte, ne gode i vantaggi e soddisfa « a tutti gli obblighi sacerdotali inerenti al bene- « ficio, nello stesso modo appunto come se il

« compimento si fosse arrecato con formula giu-
« ridica e definitiva. Comunque manchi il formale
« atto di immissione in possesso, il beneficiato
« si considera come definitivamente costituito nel
« suo ufficio, come tale è considerato dalle auto-
« rità ecclesiastiche non solo, ma anche dalle ci-
« vili, e come egli non si può ricusare di pagare le
« tasse prediali e le spese tutte, così non può sfug-
« gire al pagamento della tassa stabilita dall'art.
« 115 della tariffa annessa alla vigente legge di re-
« gistro. I Ricevitori ed Ispettori terranno pure pre-
« sente la fatta vertenza, onde assicurare la esat-
« ta applicazione della legge anche nei casi sopra
« enunciati ».

Che la riportata Normale debba riferirsi agli Economi Spirituali non dubitiamo punto; dubitiamo però fortemente della giustizia intrinseca del provvedimento, siccome quello che crea una disparità di trattamento tra gli Economi Spirituali, disparità basata sul fatto irrilevante ai fini della tassa di passaggio d'usufrutto che alcuni Economi Spirituali sono retribuiti col rilascio delle rendite tutte del Beneficio, anzichè mediante la corresponsione di un assegno. Ora, muta forse la natura giuridica dell'onorario dovuto agli Economi Spirituali, solo perchè ne è diversa la *modalità* di pagamento? Francamente non ci pare. E, del resto, che la sola *modalità* del pagamento muti e non anche la natura giuridica dell'onorario, lo si deduce in modo incontrastabile del fatto che,

anche quando tutte le rendite del Beneficio vengono rilasciate all'Economo Spirituale, l'amministrazione delle medesime resta pur sempre presso l'Economato Generale, come l'Economato Generale di Torino non mancò di rilevare pel caso appunto che ci riguarda , portando con Circolare 22 febbraio 1874. n. 94, a conoscenza dei R. R. Subeconomi il Dispaccio Ministeriale 23 dicembre 1873. n. 19450, nel quale, dopo tutto, già parlavasi di una deduzione del cinque per cento a titolo di amministrazione sulle rendite in parola.

Non sarà infine superfluo osservare che nelle stesse provincie napoletane dove l' Economato pare lasci l'amministrazione delle rendite all'Economo Spirituale, non si tratta, come avverte il Conforti (*Manuale di Polizia Ecclesiastica*, pagina 365) che di un *atto di pura e semplice economia e di amministrazione fiduciaria* tra l'Economato e l'Economo Curato, tanto che i Subeconomi debbono vigilare sul modo come l'Economo Curato amministra, e, specialmente, richiedere da esso il rendiconto, ed accertarsi che le tasse gravanti sull'ente siano puntualmente pagate.

FINE.

NOTE.

CAP. I.

(1) Non bisogna confondere la *Vicaria Parrocchiale* con la *Coadiutoria*. Infatti mentre la prima suppone la pienezza della giurisdizione parrocchiale nel Vicario, la seconda ne suppone la pienezza in un soggetto diverso del Coadiutore. Ciò non toglie però che la Coadiutoria non possa essere eretta in *beneficio autonomo*. Basti ricordare i così detti *Beneficii Coadiutorali* riconosciuti dalla legge, semprechè abbiano l'obbligo *principale e permanente* di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura (Legge 15 agosto 1867, 1867, n. 3848, art. 1, n. 4).

(2) Enumerantur quindecim causae, propter quas fit deputatio Vicarii temporalis, seu oeconomi ab Episcopo de jure communi; puta quando ex legitima causa Rectoribus Ecclesiarum Parochialium absentibus, suspensis, impeditis, aut inhabilibus deputantur ab Episcopis cum congrua fructuum portione. Vel quando Parochialis vacat et datur illi Vicarius ad serviendum donec de Rectore provideatur. Vel quando quis duas habet Parochias. Vel quando Rector est nimis occupatus. Vel quando peregrinatur. Vel quando aegrotaret. Vel quando Rector non intelligit linguam populi illius. Vel causa praedicationis. Vel propter utilitatem, aut necessitatem Ecclesiae. Vel quando Rector religionem impeditur.

Vel ad incrementum divini cultus. Vel quando Rector non habet aetatem. Vel quando beneficium est unitum mensae Episcopali, vel capitulari. Vel quando aliud beneficium injungitur. Vel quando Vicariae perpetuae uniuntur, quia tunc efficitur temporalis ecclesia.

Pellegrino: *Praxis Vicariorum et omnium in utroque foro jusdicentium*, ecc. part. 1, sect. 8, n. 21).

(3) Can. XXII, caus. VII, quaest. I: « Constitutum est ut nulli *intercessori* licitum sit cathedram, cui *intercessor* datus est, quibuslibet populorum, studiis, vel seditionibus retinere: sed dare operam, ut intra annum eisdem Episcopum provideat. Quod si neglexerit, anno expleto interventor alius tribuatur ».

Graziano tolse questo canone dal Concilio Cartaginese V, tenutosi nell'anno 398, essendo Pontefice Anastasio I.

(4) Can. III, distinct XXVIII: « Presbyteri, Diaconi et universi Clerici Stomensis civitatis petitorio nobis suggessere porrecto, in Ecclesia beati Martyris Eleutherii Episcopi (quae in supradicta civitatis probatur essa constructa) Presbyterum, qui constitutus fuerat, defecisse; atque in eius locum Iulianum, Diaconum ipsius Ecclesiae pro celebritate ipsius loci quanto cyus debere ordinari. Et ideo, Frater charissime, si de eius vita, vel moribus nihil est, quod contra canonum veniat statuta, soprascriptum Presbyteri honore decorabis, sciturus, eum *Visitatoris* te nomine, non Cardinalis creasse Pontificis. Pariter etiam et felicissimum diaconum in ejus Ecclesiae ministerio, si conversatio eius patitur, subrogabis, ut locus processionis celeberrimus ad mysteriorum consecrationem nec sacerdote indigeat, nec ministro »

Vedi ancora: Can. XVI, distinct. LXI; Can. XX, distinct. LXIII; Can. XLV, causa XII, quaest. II,

nonchè le Decretali: cap. cum nobis de elect., e cap. bonae, 51 de appel).

(5) Secondo il Galante (*Il diritto di Placitazione e l'Economato dei Beneficii Vacanti in Lombardia*, pag. 2 e segg.), le prime traccie del diritto di placitazione risalgono al secolo XI quando il normanno Guglielmo I (1066-1087) proibì che in Inghilterra si pubblicassero lettere pontificie e si radunassero sinodi e concili senza il suo consenso; così pure egli aveva vietato agli ambasciatori pontifici di entrare nello Stato senza uno speciale suo permesso, onde il pontefice Pasquale II lagnavasi con Enrico I di questo stato di cose: « *Sedis enim Apostolicae nuncii vel litterae praeter jussum regiae majestatis nullam in potestate tua susceptionem aut auditum promerentur* ». E se — seguita il Galante — anche in ciò, come osserva l'Hinschius, non si ravvisa un vero e proprio diritto di placitazione nel secolo odierno, bisogna per altro riconoscervi il primo inizio di questo istituto che si esplica poi in norme determinate e precise.

(6) Esiste negli Archivi di Stato la supplica del vescovo di Besanzone datata il 24 luglio 1315, colla quale implorava dal conte Amedeo di Savoia, ed a favore del nuovo vescovo di Belley, il possesso dei beni assegnati a questo episcopio, e per consuetudine, *che già chiamasi antica*, ridotti a mano comitale (*Cenni storici del Regio Economato*, opuscolo pubblicato dal giornale l'*Opinione*, Torino 1884).

Anzi il fatto di questa supplica fu una delle prove che la Corte di Sardegna, nelle lunghe vertenze avute colla Curia Romana, allegò onde giustificare l'istituzione dell'*Economato Regio dei Frutti Vacanti* (*Relazione Istorica delle vertenze, che si trovavano pendenti tra la Corte di Roma e quella del Re di Sardegna allorchè fu assunto al Pontificato Benedetto XIII.* Torino, MDCCXXXI).

Cap. II.

(1) Occorre osservare però che mentre le istruzioni del 1838 sono dirette *indistintamente* a tutti i Subeconomi dell'ex Regno Sardo, quelle del 1771 non erano dirette che ai Subeconomi delle Provincie già dipendenti dallo Stato di Milano e pervenute a Vittorio Amedeo II col trattato delli 8 novembre 1703, ossia Alessandria, Lomellina, Valenza e Vallesesia: alle quali poi più tardi venne a congiungersi il Vigevanasco, l'Oltrepò-Pavese, Bobbio, Anghiera e le valli di qua dal mezzo del Lago Maggiore. Cosicchè a lato dell'Economato relativo alla Savoia ed al Piemonte, e che trovavasi affidato alla R.ª Camera dei Conti, sorse sul principio del 1700 in Torino un altro Economato per le provincie di nuovo acquisto (*Cenni storici sul Regio Economato*, ecc., *Torino*, 1884). A fondere i due Economati in un solo ente si fu un Decreto 7 germile anno IX della Commissione Esecutiva, il quale, approvato dal Governo francese, estese la giurisdizione amministrativa dall'Economato esercitata sulle Provincie già dipendenti dallo Stato di Milano, a tutte le altre Provincie del Piemonte, alle quali quindi vennero anche estese le istruzioni del 1771.

(2) Gli autori ritengono generalmente che la Legge 23 marzo 1883 abbia eziandio abolito le decime in Sardegna; invece queste vennero abolite dalla Legge 15 aprile 1851.

(3) *Art. 13.* L'Ufficio d'amministrazione si comporrà:

1°) Del Parroco, o desservente della parrocchia, o succursale, il quale ne sarà membro perpetuo e di diritto.

2°) Di tre membri del Consiglio di fabbrica.

Il Curato, o desservente, avrà il primo posto, e potrà sostituire uno de' suoi vicari.

(4) *Art. 6.* I titolari godono dei diritti d'usufrutto; e ne sono soggetti ai pesi, il tutto come è stabilito dal Codice Napoleonico, e secondo le spiegazioni e modificazioni in esso designate.

Art. 13. I titolari dovranno fare tutte le riparazioni attorno ai beni da essi goduti, salvo, quanto ai presbiteri, il disposto dell'art. 21 del presente Decreto. (*Art. 21:* Il tesoriere della fabbrica agirà contro gli eredi, onde obbligarli a porre i beni della Cura, in quello stato di riparazioni, in cui deggiono restituirsi. I Curati, rispetto al presbiterio, sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico della Comune).

Trattandosi di grosse riparazioni, se nella cassa a tre chiavi esisteranno dei fondi provegnenti dalla Cura, saranno questi a tal uopo impiegati.

Che se non v'ha fondo in questa cassa, il titolare dovrà somministrarli sino alla concorrente del terzo del reddito fondiario della Cura, indipendentemente dalle altre riparazioni, che sono a suo carico.

Per il sovrappiù del terzo del reddito, il Titolare potrà essere da noi autorizzato, colle solite formalità, od a prendere in prestito con ipoteca, oppure anche ad alienare una parte dei beni.

Il Decreto che lo autorizzerà a prendere in prestito, fisserà le epoche del rimborso da farsi sui redditi, in modo, che ne rimangano sempre i due terzi ai Curati.

In ogni caso supplirà il Tesoro Imperiale a quanto potrebbe mancare, onde il reddito, che rimane al Curato, agguagli l'ordinaria tassa delle congrue.

(5) Questo Decreto non trovasi riportato in alcuna raccolta italiana. Vedilo in « Nouveau Manuel de

Dirit Ecclésiastique Français par Emile Ollivier, pagina 290 ».

(6) Il Calisse (*Diritto Ecclesiastico*, ediz. Barbera, pag. 136) sarebbe per l'affermativa. — Per quanto concerne poi l'assegno massimo di L. 500 stabilito dall'art. 40 del Decreto imperiale 30 dicembre 1809 per i vicari, non sarà inutile osservare che recentemente il Consiglio di Stato (*Rivista di Diritto Ecclesiastico, II* pag. 618) ha ritenuto che la somma stessa può essere superata, essendochè la fissazione dell'assegno debba mettersi in correlazione alle mutate condizioni economiche e sociali.

In proposito, del resto, il *Gaudry* (*Trattato della legislazione dei Culti, III, n. 570*) già ebbe ad osservare: « il Decreto del 30 Dicembre 1809 nel suo articolo 40 stabilisce che il trattamento del vicario a carico della Fabbriceria o del Comune sarà di 500 franchi al più, e di 300 franchi il meno: disposizione difficile ad essere compresa, perchè 500 franchi non possono bastare alla esistenza di un prete. Come evitare ad una parrocchia o ad Comune ricco di elevare questo trattamento ad una somma sufficiente per sovvenire ai bisogni reali della vita? Questa restrizione è tanto più inconcepibile per quanto lo Stato non aveva allora assicurato alcun trattamento ai Vicari sulle somme del bilancio ».

(7) Circa le *Coadiutorie d'uffizio* e loro natura vedi Giovanelli: *Manuale pei parroci e beneficiati*, pag. 115 e segg.

(8) Nella detta bolla *Cum sempre oblatas*, data il 19 agosto 1744, a proposito dei Vicari parrocchiali, si legge infatti: « Quum enim Sacrum Tridentinum Concilium ne Animarum cura negligatur, non uno in loro Episcopis mandet, ut quotiescumque opus fuerit, idoneos *Vicarios* cum certorum fructuum assignatione ad eamdem curam exercendam eligant

ac deputent... non raro autem eveniat, ut aliqua Ecclesia Parochiali vacante, *Vicarius* pariter ad implenda hujusmodi Eccelesiae onera, usque ad novi Rectoris electionem, ab Episcopo deputari debeat,.... nonnulli ex hujusmodi *Vicariis* nituntur se ipsos a praedicta obligatione (*e cioè della messa pro populo*) subtrahere, vel ex eo quod, habituali cura penes alium seu alios residente, ipsi actualem dumtaxat exerceant; vel quod ipsi sint ad natum amovibiles; vel ad breve tempus hujusmodi curae sint addicti: ut nihil hic loquamur de Parochis Regularibus, qui a praedicta applicatione Missae pro populo nonnumquam alienos se ostendunt. Itaque mens Nostra et sententia est, sicuti etiam pluries a praelaudatis Congregationibus judicatum fuit ac definitum, quod omnes et singuli, qui actu Animarum curam exercent, et non solum Parochi aut *Vicarii Saeculares*, verum etiam Parochi aut Vicarii Regulares, uno verbo, omnes et singuli, de quibus supra dictum est..., *aeque teneantur Missam parochialem applicare pro populo, ut praefertur, ipsorum curae* commisso ».

(1) Vedile riportate nel capo IV, paragrafo 5.

(2) Vedi, per non citarne altre, le Circolari 3 marzo 1881 e 30 settembre 1890, n. 139 dell'Economato di Torino.

(3) Art. 2, 2° capoverso della Legge 4 giugno 1899, n. 191: « Semprechè non vi siano corpi o enti mo- « rali o privati obbligati a sostenere le spese del « culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò « sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del « 15 % sull'intero ammontare della congrua ».

(4) Diamo, per la migliore intelligenza, dei considerandi della sentenza del Tribunale di Parma riportati nel testo, la fattispecie decisa. Con citazione 19 novembre 1898, il Cav. Francesco Raggetti, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Vigatto, traeva con rito formale avanti il Tribunale di Parma Don Fabio Spigardi, esponendo che questi occupava senza alcun titolo la casa canonica della Chiesa Parrocchiale di Gaione di proprietà del Comune, il quale intendeva di ottenere senza ritardo ulteriore il possesso e godimento di quell'edificio che lo Spigardi indebitamente occupava. Chiedeva quindi il Cav. Raggetti la condanna dello Spigardi a dover tosto abbandonare i locali tutti della canonica insieme colle persone di sua famiglia e con ogni cosa sua, mettendoli a piena e libera disposizione del Comune, e ciò con sentenza esecutiva con provvigione.

Lo Spigardi produceva una lettera d'investitura 20 ottobre 1891 del Vicario Generale ed una lettera del Sindaco di Vigatto in data 24 giugno 1894 ed opponeva alle domande del Comune: 1° che il Comune

di Vigatto non era proprietario della canonica di Gaione, nè si poteva presumere tale; e quindi non esser provata la qualità e l'interesse da parte sua ad intentare l'azione spiegata in giudizio, non avendo provato, nè offerto di provare il titolo su cui si fonda l'affermato diritto di proprietà; 2°) che la canonica di Gaione non faceva parte del beneficio parrocchiale, e che esso Spigardi fu investito della cura della parrocchia di Gaione dall'autorità diocesana, cioè dall'autorità sola competente e conferirgliela, e se il *placet* è necessario a certi effetti civili, come sarebbe per l'amministrazione del beneficio parrocchiale, non lo è punto allo scopo che un sacerdote, il quale ottenne l'investitura, possa esercitare l'ufficio suo come ministro del culto e sia riconosciuto come tale dall'autorità civile ed abbia pure come tale diritto di abitazione ed uso della canonica; 3°) che ad ogni modo il diritto di abitazione, se non *jure proprio*, spetta ad esso Spigardi per ciò che il Rev. Don. Emilio Edel, rettore della parrocchia di Antognano, è economo spirituale placitato di quella di Gaione, cioè vice-parroco di essa, onde per l'art. 30 dell'Imperiale Decreto del 1809, egli ha potuto farsi coadiuvare ed anche sostituire dallo stesso Spigardi.

Per queste ragioni, e con riserva di chiedere l'intervento in causa del Don Edel e di chiamarlo in causa, lo Spigardi chiedeva in modo principale il rigetto delle domande del Comune perchè non ricevibili e non fondate, ed in via sussidiaria proponeva una prova per testimoni allo scopo di stabilire che il rettore di Antognano, economo spirituale placitato per la parrocchia di Gaione, si fece coadiuvare dal 1891 in poi dallo Spigardi, il quale fu dallo stesso messo nel possesso e godimento della canonica.

(1) Vedi il cap. I, parag. 5 dove il Van Espen risolve appunto la questione nel senso nostro.

(2) Nè a questa tesi contradice lo stesso Van Espen (loc. cit.) quando scrive: « Equidem illud certum est, « Ecclesiae vacanti statim a vacatione providendum « esse de Presbytero, qui curam eius suscipiat; « adeo quidem ut *in casibus repentinis*, et *ubi Epi-* « *scopus abest*, possit ob periculum imminens, *Capi-* « *tulum, aut Ecclesias* vacantis *Patronus*, Vicarium « constituere, qui interim curam ejus agat », poichè, sulle traccie della Sacra Congregazione, tosto soggiunge: « non tamen intelligas quod Collegium isto casu possit dare jurisdictionem alias non habenti, et approbationem ad Sacramentum Poenitentiae administrandum, et ecc., *sed solum potest illum ponere ad custodiam* ». Ora se ciò si dice del Capitolo, a maggior forza e ragione dovrà dirsi del Patrono.

(3) Ludovico Antonio Muratori, nel suo classico libretto *Dei difetti della Giurisprudenza*, meritevole oggi ancora, sfrondato in alcune parti, di una nuova edizione per l'acutezza e modernità delle osservazioni, venendo a discorrere (cap. XII) *su alcune massime, colle quali si dee regolare chi maneggia le bilancie della Giustizia*, pone per seconda massima che *non debbano i giudici col pretesto dell'equità assassinar la giustizia.*

(1) E' tuttora controverso se ai beneficiati occorra l'autorizzazione governativa per potere iniziare liti. Mentre la dottrina e la giurisprudenza sono assai discordi in tal campo, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Dispaccio 7 gennaio 1902, n. 8345-24327 diretto all'Econ. Gen. di Milano ha risolto per conto suo la questione in senso negativo. (Vedi Giovanelli: *Manuale dei parroci e beneficiati*, pagina 79).

Giova poi avvertire che il Regio Decreto 22 marzo 1866, n. 2832 è stato abrogato e sostituito dal Regio Decreto 19 ottobre 1893, n. 586.

(2) Se come per le leggi, così si potessero conoscere per i Decreti ed i Regolamenti le ragioni che persuasero piuttosto l'una che l'altra disposizione, piuttosto l'una che l'altra formula, tornerebbe facile, in molti casi, sapere la portata precisa di certi articoli e così evitare le diverse difficoltà di interpretazione, che generano poi nella pratica disuguaglianza di trattamento, conseguenza appunto delle molteplici interpretazioni soggettive.

Crediamo però, nella presente materia, di poter affermare che il legislatore non volle negli Economati Generali la rappresentanza ideata dallo Scaduto. Difatti in un progetto di regolamento studiato, per incarico del Ministro Guardasigilli, dal Regio Economato di Torino, *per l'esercizio del regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti, e di vigilanza sui beneficii pieni, sulle chiese ed altre pie istituzioni*, si era dettato un art. 8 del seguente tenore: « Nel caso che il titolare del bene- « ficio divenuto vacante partecipasse, in tale qua- « lità, all'amministrazione di chiese, di opere pie o

« di altre simili istituzioni, e sempre che i titoli di « fondazione o le leggi del Regno non dispongano al- « trimenti, l'*Economato Generale sottentra nell'am-* « *ministrazione stessa.* — Sottentra pure, sotto l'ac- « cennata restrizione, nell'esercizio dei diritti di pa- « tronato, di conferimento di pensioni, di posti gra- « tuiti e simili, di cui il titolare si trovasse investito « in tale qualità: questi diritti però sono esercitati « personalmente dall'Economo Generale ».

E nei motivi delle principali disposizioni contenute nel progetto in parola, così l'Economato di Torino dava ragione del succitato art. 8: « Il caso che il « titolare di un beneficio partecipi, come tale, alle « amministrazioni di chiese, di opere pie o di altre « simili istituzioni, è frequentissimo; e parimenti non « è raro che esso sia eziandio investito di un qual- « che diritto di patronato, di conferimento di posti « gratuiti di pensioni e simili. — Or, venendo me- « no il titolare del beneficio, sembra ovvio che l'E- « conomato, il quale gli sottentra nell'amministra- « zione del medesimo, possa pure sottentrargli nel- « l'amministrazione degli enti e nell'esercizio dei di- « ritti che erano come cosa inscindibile dalla sua « qualità di titolare. — In molti casi non sarà « questa che un'attuazione più sensibile del diritto « di sorveglianza e di tutela, che l'Economato può « e deve esercitare sulle chiese e su tutte le istitu- « zioni aventi uno scopo di culto; ma in qualunque « ipotesi sarà certamente un opportuno tempera- « mento per impedire che la rappresentanza dei detti « enti e diritti abbia a soffrire una dannosa sospen- « sione. — Del resto tutto questo è ciò che già si « pratica di fatto e che anzi, per quanto riguarda « l'esercizio dei diritti di nomina o di conferimento « e simili, è in queste provincie legalmente autoriz- « zato dal paragrafo XXXI delle Istruzioni tuttora

« vigenti dell'Economo generale di Torino in data 8 « giugno 1838. — Il progetto pertanto, confermando il regime già esistente, propone ch'esso sia auto- « revolmente sanzionato per l'avvenire come misura « legale e generale da osservarsi da tutti gli Econo- « mati. — Fa tuttavia un'eccezione, ed è: che debba « in ogni caso prevalere il disposto delle leggi e dei « titoli di fondazione al riguardo; col che, prevenen- « dosi qualsiasi pericolo di conflitto colle leggi ge- « nerali o coi diritti dei terzi sulla materia, e re- « stringendosi l'applicabilità della disposizione ai « soli casi in cui gli enti ed i diritti in parola rimar- « rebbero assolutamente senza rappresentanza lega- « le, si viene a dare alla disposizione medesima un « carattere tanto più certo di giustizia e di oppor- « tunità ».

Ma a queste ragioni — lo che conferma la tesi da noi sostenuta — non venne fatto buon viso, tant'è vero che nel regolamento 2 marzo 1899, n. 64 non fu inserito alcun articolo del tenore del progettato articolo 8.

Cap. VI.

(1) Dall'*Economato* perchè nel caso in cui le rendite del beneficio non siano da tanto da consentire un assegno di lire 360 almeno, questo assegno dovrà essere pagato, come abbiamo veduto, in tutto o in parte sui fondi dell'Economato.

INDICE

Cap. I. — Nozioni Generali	*Pag.*	3
Cap. II. — L'economo spirituale nella Legislazione degli ex Stati italiani	»	16
Cap. III. — Legislazione del Regno d'Italia.	»	31
Cap. IV. — Nomina e riconoscimento civile dell'Economo Spirituale . . .	»	71
Cap. V. — L'Economo Spirituale e la rappresentanza giuridica della parrocchia	»	103
Note	»	131

23100